SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

340ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 1° DICEMBRE 1978

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (28 novembre - 7 dicembre 1978)

Variazione . . . . . *Pag.* 14785

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 14707

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 5ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1418 14708

Presentazione di relazioni 14707

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario » **(1433);**

« Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario » **(1456).**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1433, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario ». **Approvazione del disegno di legge n. 1456:**

AMADEO (*DC*) . . . . . *Pag.* 14748, 14752
ANDÒ (*DC*) 14713
BALBO (*Misto-PLI*) . . . . . 14711 e *passim*
BERNARDINI (*PCI*) . . . . . 14716 e *passim*
BRANCA (*Sin. Ind.*) 14713
BREZZI (*Sin. Ind.*) 14781
BUZZI (*DC*) . . . . . 14713 e *passim*
CERVONE (*DC*), *relatore* . . . . 14714 e *passim*
FAEDO (*DC*) . . . . . 14735 e *passim*
FALCUCCI Franca, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 14715 e *passim*
GIUDICE (*Sin. Ind.*) 14735
* LOMBARDINI (*DC*) . . . . . 14723 e *passim*
MARAVALLE (*PSI*) . . . . . 14728 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

* MASULLO (*Sin. Ind.*) . . . . . *Pag.* 14762
NENCIONI (*DN-CD*) . . . . . 14712 e *passim*
OSSICINI (*Sin. Ind.*) 14749
PEDINI, *ministro della pubblica istruzione* 14756 e *passim*
PERNA (*PCI*) 14741
PISANÒ (*Misto-MSI-DN*) 14713
PLEBE (*DN-CD-Ind.*) 14748, 14760
* RICCI (*DC*) 14736
ROMANÒ (*Sin. Ind.*) 14777
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria (*PCI*) . . . 14788
* SCHIANO (*DC*) 14712, 14735
SMURRA (*DC*) . . . . . 14713 e *passim*
SPADOLINI (*PRI*) . . . . . 14717 e *passim*
URBANI (*PCI*) . . . . . 14728 e *passim*
VENANZETTI (*PRI*) 14775

GOVERNO

Variazioni nella composizione . . *Pag.* 14707

INTERROGAZIONI

Annunzio 14785

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI SABATO 2 DICEMBRE 1978 . . . 14787

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente CATELLANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*). Si dia lettura del processo verbale.

VENANZETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione del Governo

PRESIDENTE. Informa di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giulio Andreotti, la seguente lettera:

« Roma, 30 novembre 1978

Mi onoro informare la Signoria Vostra Onorevole che, con decreto del Presidente della Repubblica in data odierna, su mia proposta sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole dottor Giovanni Del Rio, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con altri decreti in pari data, su mia proposta, sentito il Consiglio dei ministri, sono stati nominati Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'onorevole dottor Michele Zolla, deputato al Parlamento e l'onorevole Ines Boffardi, deputato al Parlamento.

Con altro decreto in pari data, su mia proposta, sentito il Consiglio dei ministri, l'onorevole dottor Vincenzo Mancini, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato al Tesoro.

f.to: Giulio ANDREOTTI ».

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

PRESIDENTE. Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

FINESSI ed altri. — « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1397);

ASSIRELLI ed altri. — « Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali » (1401).

Su richiesta della 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

« Modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (1314);

FORMA ed altri. — « Modifiche alle leggi 7 dicembre 1951, n. 1559, e 30 aprile 1976, n. 385, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (1266).

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. In data 30 novembre 1978, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Andò ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: DE SABBATA ed altri. — « Interpretazione autentica della legge 11 marzo 1958,

n. 208, e della legge 26 aprile 1974, n. 169, sull'indennità agli amministratori delle province e dei comuni; modificazione della legge 26 aprile 1974, n. 169 » (1387).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Romagnoli Carettoni Tullia ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 » (1393).

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 5ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1418

P R E S I D E N T E . La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: « Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) » (1418).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario » (1433);

« Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche degli organi di governo universitario » (1456)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1433 con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario »

Approvazione del disegno di legge n. 1456

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario » e: « Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario ».

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I professori universitari incaricati che maturino sei anni di incarico con l'anno accademico 1978-79 nonchè gli assistenti ordinari confermati anche in soprannumero sono inquadrati, a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati restando assegnati all'Università o Istituto di istruzione universitario presso cui svolgono l'incarico di insegnamento. Gli assistenti ordinari possono optare per l'assegnazione alla Università o all'Istituto di istruzione universitaria presso cui occupano il posto di ruolo nel caso in cui esista un insegnamento ufficiale disponibile ovvero la possibilità di un raddoppio dell'insegnamento esistente in rapporto al numero degli studenti frequentanti. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto ».

4. 2 BALBO

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I professori universitari incaricati che maturino 6 anni di incarico con l'anno ac-

cademico 1978-79 ovvero che maturino negli stessi termini 3 anni di incarico se assistenti ordinari anche in soprannumero ovvero 2 anni di incarico se in possesso di libera docenza confermata, sono inquadrati a domanda, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 1978, nella fascia dei professori universitari associati, restando assegnati all'Università o Istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono l'incarico di insegnamento. Gli assistenti ordinari possono optare per l'assegnazione all'Università o all'Istituto di istruzione universitaria presso cui occupano il posto di ruolo, nel caso in cui esista un insegnamento ufficiale disponibile ovvero la possibilità di un raddoppio dell'insegnamento esistente in rapporto al numero degli studenti frequentanti. I titolari di più incarichi sono tenuti a dichiarare la loro opzione entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto ».

4. 25 BALBO

Al primo comma, dopo le parole: « sette anni di incarico », *sostituire la parola*: « con » *con l'altra*: « entro » *e dopo le parole*: « svolgono l'incarico di insegnamento » *inserire le altre*: « o hanno svolto l'ultimo incarico ».

4. 21 LA COMMISSIONE

Al primo comma, dopo la parola: « soprannumero », *inserire le altre*: « o liberi docenti confermati ».

4. 11 SCHIANO

Al primo comma, dopo la parola: « soprannumero », *inserire le altre*: « o liberi docenti confermati ».

4. 13 PLEBE, NENCIONI, ARTIERI, BONINO, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, TEDESCHI

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « I professori incaricati stabilizzati, già vincitori di concorso a posti di professore ordinario di ruolo, in servizio nell'anno accademico 1977-78, sono inquadrati agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° novembre 1978 nella fascia dei professori ordinari restando assegnati alla Università o Istituto di istruzione universitaria presso cui svolgono incarico di insegnamento ».

4. 9 ABBADESSA, LA RUSSA, PISANÒ

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Ai fini della valutazione dell'anno accademico 1978-79 si considera sufficiente l'avvenuta conferma dell'incarico da parte della facoltà, ovvero la proposta di conferimento deliberata dalla facoltà entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale ».

4. 22 LA COMMISSIONE

Al secondo comma, sostituire le parole: « dalla data dell'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente articolo 1, decimo comma » *con le parole*: « dalla data di conversione in legge del presente decreto ».

4. 14 ABBADESSA, LA RUSSA, PISANÒ

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« I professori incaricati stabilizzati, liberi docenti confermati, dipendenti di ruolo dello Stato o di altri enti pubblici, anche ad amministrazione autonoma, cessano dall'incarico a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui si siano esauriti tutti i concorsi per professore ordinario, banditi in applicazione della presente legge ».

4. 27 ANDÒ

Al quinto comma, sopprimere le parole: « su motivata deliberazione della facoltà presso cui il docente debba essere inquadrato ».

4. 3 BALBO

Al sesto comma, sopprimere le parole: « quale organo decentrato dello Stato ».

4. 4 BALBO

Al settimo comma, sostituire le parole: « I professori incaricati con incarico conferito alla data del 31 ottobre 1978 » *con le altre*: « I professori incaricati nell'anno accademico 1977-78 e confermati o proposti da una facoltà per l'anno accademico 1978-1979, entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale ».

4. 23 LA COMMISSIONE

Al settimo comma, dopo le parole: « 31 ottobre 1978 » *inserire le altre*: « oppure in via di conferimento a seguito di nullaosta ministeriale già concesso ».

4. 5 BALBO

Al settimo comma, dopo la parola: « soprannumero » *inserire le altre*: « nonchè i liberi docenti con libera docenza confermata che svolgano attività didattica e di ricerca nell'Università ».

4. 15 SMURRA, MEZZAPESA, ROMEI, MURMURA, SENESE Antonino

Al nono comma sostituire le parole: « in misura non superiore al 10 per cento », *con le altre*: « in misura non superiore al 20 per cento » *e le parole*: « non superiore al 30 per cento », *con le altre*: « non superiore al 40 per cento ».

4. 24 CERVONE

Dopo il nono comma inserire il seguente:

« I limiti numerici di cui al precedente comma possono essere modificati su motivata richiesta della facoltà in relazione a specifiche esigenze didattiche e scientifiche. Tali modifiche sono introdotte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dell'organo consultivo universitario nazionale ».

4. 31 CERVONE

Al decimo comma, dopo le parole: « Nella lista degli idonei sono anche collocati senza giudizio di idoneità coloro che » *inserire le altre*: « alla data del 31 ottobre 1978, essendo assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno tre anni, siano in possesso di libera docenza confermata, nonchè coloro che, ».

4. 16 CERVONE

Al dodicesimo comma, sostituire le parole: « pur valutando i limiti fissati dall'ottavo comma » *con le altre*: « rispettando i limiti fissati dall'ottavo comma ».

4. 17 CERVONE

Sostituire il sedicesimo comma con il seguente:

« Per la formulazione dei giudizi di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione indìce entro il 31 dicembre 1979 e per i successivi quattro anni sulla base di raggruppamenti di discipline a tal fine indicati dall'organo consultivo universitario nazionale cinque sessioni di idoneità su titoli scientifici alla docenza universitaria nella fascia dei professori associati. A tal fine nomina con propri decreti apposite commissioni giudicatrici costituite presso ciascuna facoltà e composte da due professori, uno ordinario ed uno associato, designati dalla facoltà stessa e da un professore ordinario in qualità di presidente designato dal predetto organo consultivo nazionale. Non possono far parte delle commissioni i professori ordinari ed associati componenti il collegio di cui sopra. Nel caso in cui non risultino inquadrati per il gruppo di discipline al quale si riferisce il giudizio professori associati, la commissione sarà composta da tre professori ordinari ».

4. 6 BALBO

Al diciassettesimo comma sopprimere le parole: « a titolo personale ».

4. 19 LA COMMISSIONE

Al diciassettesimo comma sopprimere le parole: « a titolo personale ».

4. 28 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Al diciassettesimo comma, sostituire le parole: « non può essere confermato nell'incarico » *con le altre*: « può essere inquadrato a domanda nel ruolo ad esaurimento degli assistenti di cui sopra ».

4.7 BALBO

Al diciottesimo comma, sopprimere le parole: « integrati da un colloquio sui titoli ».

4.20 CERVONE

Al diciottesimo comma, sopprimere le parole: « integrati da un colloquio sui titoli ».

4.29 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Al diciottesimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « Per i professori associati che siano anche liberi docenti confermati il giudizio di conferma è basato solo sui titoli scientifici ».

4.12 SCHIANO

Al diciannovesimo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le commissioni giudicatrici per i giudizi di cui al comma precedente sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione con le procedure di cui al successivo articolo 5 per gruppi di discipline determinati a norma del medesimo articolo 5 ».

4.18 LA COMMISSIONE

Al diciannovesimo comma, dopo la parola: « associati » *inserire le altre*: « che abbiano già superato il giudizio di cui sopra ».

4.8 BALBO

Al ventesimo comma, sostituire le parole: « associato decade dal ruolo », *con le altre*: « viene inquadrato nella fascia degli assistenti ad esaurimento ».

4.10 ABBADESSA, LA RUSSA, PISANÒ

Al ventesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Ove tale giudizio sia negativo può chiedere di accedere nel ruolo ad esaurimento degli assistenti di cui al precedente diciassettesimo comma ».

4.26 BALBO

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e per coloro che, avendone i requisiti, abbiano chiesto ed ottengano entro tre anni la cittadinanza italiana ».

4.1 BRANCA

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Cercherò di illustrare tutti i miei emendamenti, signor Presidente.

L'emendamento 4.2 è diretto in primo luogo a ridurre da sette a sei anni il periodo di incarico per eliminare l'espediente adoperato di indicare un numero di anni esattamente eguale a quello che è servito per la stabilizzazione. In secondo luogo esso è diretto a consentire, per ragioni di eguaglianza di trattamento, l'accesso al ruolo degli associati degli assistenti ordinari confermati, che, per aver vinto un concorso nazionale, non possono essere posti in una condizione di inferiorità rispetto ai professori incaricati, che possono avere ottenuto l'incarico anche senza aver mai partecipato ad alcun concorso. In terzo luogo è diretto ad agevolare gli assistenti di ruolo nella scelta del posto presso cui resteranno assegnati come professori associati.

L'emendamento 4.25 è diretto in primo luogo a ridurre da sette a sei anni il periodo di incarico per eliminare l'espediente adoperato di indicare un numero di anni esattamente uguale a quello che è servito per la stabilizzazione. In secondo luogo è diretto a prevedere per gli assistenti ordinari che siano in possesso della libera docenza un minor periodo di permanenza nell'incarico e ad agevolare gli assistenti di ruolo nella scelta del posto presso cui resteranno assegnati.

Con l'emendamento 4.3 intendiamo dire che non si vede la ragione per la quale debba-

no essere le facoltà a pronunziarsi per il collocamento in soprannumero in quanto ciò potrebbe dare luogo a seri inconvenienti.

Quanto all'emendamento 4. 4, si tratta di una frase superflua che perciò può essere soppressa.

Per quanto concerne l'emendamento 4. 5, a noi sembra opportuno prevedere l'inquadramento in soprannumero tra gli associati anche dei professori per i quali il conferimento dell'incarico è in corso a seguito di nulla-osta ministeriale.

L'emendamento 4. 6 è proposto allo scopo di prevedere nei prossimi anni un maggior numero di sessioni di idoneità per la sistemazione nella fascia dei professori associati.

L'emendamento 4. 7 è proposto per dare anche al professore incaricato che non superi o non richieda il giudizio di idoneità alla docenza universitaria la possibilità di essere sistemato nel ruolo ad esaurimento degli assistenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 8, appare evidente che delle commissioni giudicatrici debbano far parte associati che abbiano già superato il giudizio di idoneità.

Con l'emendamento 4. 26 si è ritenuto opportuno per ragioni di equità prevedere che il professore associato, qualora riporti un giudizio negativo, anzichè decadere dal ruolo abbia facoltà di accedere nel ruolo ad esaurimento degli assistenti.

S C H I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I A N O . Signor Presidente, l'emendamento 4. 11 risponde all'esigenza di correggere una irrazionalità che, a mio avviso, si è venuta a determinare tra gli articoli 3 e 4. Abbiamo ricevuto dal Governo il decreto con un'impostazione per cui l'articolo 3 era fondato su un criterio « occupazionale ». In altri termini, chi aveva un certo numero di anni di incarico adiva ai concorsi con riserva di posti. La Commissione, giustamente a mio avviso, ha rettificato detto articolo comprendendovi anche qualifiche di carattere culturale come la libera docenza.

Se la libera docenza viene riconosciuta titolo idoneo per ottenere la riserva di posti nel concorso a cattedre, non si vede perchè la libera docenza non debba essere titolo valido a maggior ragione per adire al ruolo degli associati che sembra ed è quello più affine alla posizione dei liberi docenti.

Rinuncio ad illustrare l'emendamento 4. 12 perchè è assorbito dall'emendamento 4. 29, a meno che da parte dei firmatari e per essi dal senatore Buzzi non mi si dia il mandato di illustrare il 4. 29.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ho sostenuto ieri a lungo nel mio intervento sembra assurdo stabilire l'ingresso nel ruolo dei professori associati degli assistenti universitari con tre anni di incarico e non tenere in alcuna considerazione gli incaricati, pure con tre anni o anche più, liberi docenti confermati, specialmente nei casi in cui le libere docenze confermate sono più di una.

Non si tratta di opporci a che si privilegino gli assistenti, i quali hanno peraltro sostenuto un esame di idoneità non certo all'insegnamento, ma si tratta di una logica che impone che si tenga conto di un abilitato all'insegnamento come riconosciuto dalla legislazione tuttora vigente: i corsi tenuti dai liberi docenti sono pareggiati a tutti gli effetti ai corsi tenuti dai professori ordinari e valgono, come noi sappiamo anche per nostra esperienza personale di tanti anni fa, per i piani di studio.

Inoltre il giudizio di libera docenza esigeva la ricognizione di contributi originali del candidato nel particolare ramo dello scibile per cui il candidato aspirava alla libera docenza. Ora, mentre si privilegiano gli assistenti che si trovano in quelle condizioni, si è dimenticata questa fascia, questa categoria che ha esercitato per anni la funzione del docente ed i cui corsi valgono anche, come ripeto, per i piani di studio. Si tratta di inserire, come proponiamo con l'emendamento 4. 13, dopo la parola « soprannumero »,

la frase « o liberi docenti confermati »; pertanto in questo modo si risponde ad una logica, ad un raziocinio; altrimenti si confermerebbe una disarmonia della norma a favore di una fascia che avrà tutti i meriti ma certamente meno titoli del libero docente confermato.

P I S A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . I tre emendamenti 4. 9, 4. 10 e 4. 14 hanno un po' lo scopo di tentare di alleggerire la tensione che questa legge sta già scatenando in tutti gli atenei.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 9, il significato è di dare certezza al rapporto giuridico di immissione in ruolo, immissione che può avvenire anche con qualche mese di ritardo. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 10 esso si riferisce agli associati i quali decadono dal ruolo: con la nostra proposta si vuole vedere se è possibile farli restare inquadrati nella fascia degli assistenti fino ad esaurimento. Queste sono le nostre proposte.

A N D Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N D Ò . Signor Presidente, l'emendamento 4. 27 è in sostanza una norma transitoria che mi sembra fondata. Lo scopo dell'emendamento è duplice: per un verso tende a conservare all'università l'apporto di esperienze maturate in attività particolarmente qualificate nella pubblica amministrazione, per l'altro tende a consentire ai professori incaricati, che siano dipendenti di ruolo dello Stato, la partecipazione ai concorsi a cattedra che saranno banditi in base alla presente legge senza perdere, nelle more, l'incarico.

L'emendamento non altera la logica della legge perchè esso si inserisce nel sistema di attuazione graduale della immissione in ruolo dei docenti. In sostanza l'emendamento tende a non depauperare l'università di elementi molto validi.

S M U R R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S M U R R A . Signor Presidente, l'emendamento 4.15, sotto certi aspetti, è analogo ad altri presentati. Esso dovrebbe consentire ai liberi docenti di accedere al ruolo degli associati previo giudizio di idoneità. Questo emendamento, leggermente diverso dai due illustrati poco fa, riguarda un numero esiguo di liberi docenti confermati che svolgono attività didattica e di ricerca nell'università. Si tratta di pochi elementi anziani che già lavorano all'università. Tutto sommato, sarebbe veramente ingiusto non prevedere, in questo comma che prevede addirittura l'accesso per gli incaricati con un anno di incarico e per gli assistenti universitari, la partecipazione a questo giudizio di idoneità per i liberi docenti confermati che svolgono attività didattiche e di ricerca.

B U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I . A noi sembra che l'espressione: « a titolo personale » non abbia significato. Pertanto proponiamo, con l'emendamento 4. 28, di dire: « conserva la qualifica di assistente nel ruolo ad esaurimento ». Infatti l'espressione: « a titolo personale » nel contesto giuridico di cui trattasi non ha un significato preciso.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 29, parlare di colloquio sui titoli costituisce un inutile appesantimento della prova di concorso in quanto i titoli sono la materia del confronto e del giudizio comparativo che la commissione deve esprimere.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . A me dispiace far perdere tempo, tanto più che molti colleghi univer-

sitari, forse troppi, si sono sfogati nella discussione su questo disegno di legge. Ma siccome sono professore ordinario da più di quaranta anni, a chi molto ha insegnato molto dovrà essere perdonato.

L'emendamento 4. 1 parte da questa situazione: ci sono alcuni, forse una decina, professori stabilizzati con insegnamento da almeno sette anni i quali, se avessero la cittadinanza italiana, automaticamente, in virtù del primo comma dell'articolo 4, acquisterebbero lo *status* di professori associati. Ma non hanno la cittadinanza italiana; sono stranieri e non si giovano della condizione di reciprocità perchè nei loro paesi questa condizione non nasce o non opera in quanto questi paesi non conoscono una figura analoga a quella del nostro professore associato.

Che cosa accadrà allora, se si applica così com'è il nostro disegno di legge, per gli insegnanti incaricati stabilizzati che non hanno ancora la cittadinanza italiana, ma che hanno chiesto la cittadinanza italiana, che domani può essere concessa? Accadrebbe, se il disegno di legge resta così com'è, che tra due o tre mesi, nell'ipotesi migliore, la figura dell'incaricato stabilizzato cesserà, cioè cesserà per costoro la stabilizzazione, la sicurezza di una conferma successiva dell'incarico; non solo, ma, a distanza di qualche anno, secondo il meccanismo del disegno di legge non potranno neanche essere più incaricati perchè cesseranno tutti gli incarichi che fuoriescono dalla struttura del disegno di legge.

Ed allora che figura farebbe dinanzi a se stessa e dinanzi al paese e dinanzi agli altri paesi questa Repubblica che prima assicura una certa stabilità, dà una sicurezza a cittadini stranieri e che ora, pur avendo questi cittadini stranieri il requisito per essere nazionalizzati italiani, toglie improvvisamente ed inopinatamente questa stessa sicurezza?

La posizione di costoro — ripeto: saranno una decina — deve essere disciplinata in modo coerente con quelli che sono i propositi o che saranno i propositi della riforma e coerente anche con il passato legislativo su tale materia.

Perciò ho proposto che gli incaricati stabilizzati, cioè, in questo, assimilati a tutti gli altri cittadini italiani, con almeno sette anni d'insegnamento (e che quindi se fossero stati italiani sarebbero senz'altro professori associati *ope legis*) diventino professori associati se hanno chiesto la cittadinanza italiana e se entro tre anni — perchè tanto dura il procedimento — l'acquisteranno. L'incarico sarà confermato fino al terzo anno o fino a quando, prima della scadenza del terzo anno, costoro abbiano acquisito la cittadinanza italiana.

C E R V O N E , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore*. L'emendamento 4. 24 intende perfezionare il comma nono, dove si stabiliscono le percentuali per i posti di professore di ruolo, fissando una misura superiore a quella stabilita, sicchè dal 10 per cento si passerebbe al 20 per cento e dal 30 per cento al 40 per cento. Questo è stato calcolato in base ad una maggiore possibilità di rappresentanza e quindi ad una maggiore possibilità di impegnare i soprannumerari.

L'emendamento 4. 31 è collegato con il precedente, perchè si intende dare nello stesso momento una flessibilità a questa regola quantitativamente stabilita, sicchè se l'esperienza, se le circostanze dovessero determinare qualcosa di differente, non ci si possa trovare stretti da una posizione puramente quantitativa. Da qui la mobilità, per cui le modifiche relative ad essa sono introdotte con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta dell'organo consultivo universitario nazionale.

Sempre sull'articolo 4 ho presentato un altro emendamento al decimo comma, il 4. 16, che propone di inserire le parole: « alla data del 31 ottobre 1978, essendo assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno tre anni, siano in possesso di libera docenza confermata, nonchè coloro che ». Questa disposizione permette di precisare meglio quanto è stabilito in questo comma.

L'emendamento 4. 17 si riferisce al dodicesimo comma e propone la sostituzione delle parole: « pur valutando i limiti fissati dall'ottavo comma » con le altre: « rispettando i limiti fissati dall'ottavo comma », perchè questa dizione è più precisa della prima. Per quanto riguarda poi l'emendamento 4. 20 al diciottesimo comma si propone di sopprimere le parole: « integrati da un colloquio sui titoli ». Questo emendamento è già stato illustrato dal collega Buzzi, che ha presentato l'emendamento 4. 29, identico al mio; quindi, siccome le ragioni addotte dal senatore Buzzi sono uguali alle mie, non ho nulla da dire.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti proposti dalla Commissione, iniziando dall'emendamento 4. 21, che si riferisce al primo comma, osservo che con esso si propone di sostituire la parola: « con » con l'altra: « entro », dopo le parole: « sette anni di incarico », e dopo le parole: « svolgono l'incarico di insegnamento » di inserire le altre: « o hanno svolto l'ultimo incarico ». Esso si illustra da sè anche in termini di coordinamento; vuole dare la possibilità a coloro che hanno svolto o svolgono l'incarico di non correre il pericolo di rimanere fuori.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 22, c'è da dire che si tratta di un comma aggiuntivo. Con esso, ai fini della valutazione dell'anno accademico 1978-79, si considera sufficiente l'avvenuta conferma dell'incarico da parte della facoltà, oppure che vi sia stata la proposta di conferimento deliberata entro il 31 ottobre 1978, anche se non sia intervenuto o non intervenga il richiesto nulla osta ministeriale, perchè sono *in itinere* alcune disposizioni per cui coloro che non hanno avuto burocraticamente il tempo di ricevere questa conferma non vengano defraudati da una regola che vale per altri.

L'emendamento 4. 23 riguarda l'inserimento al settimo comma, dopo le parole: « 31 ottobre 1978 », delle parole: « oppure in via di conferimento a seguito di nulla osta ministeriale già concesso ». È stato infatti questo il criterio seguìto dalla Commissione, cioè di includere l'anno accademico attuale dato il tempo intercorso tra la prima formulazione del decreto e l'attuale momento legislativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 18 in esso si propone di sostituire al diciannovesimo comma il primo periodo con questo: « Le Commissioni giudicatrici per i giudizi di cui al comma precedente sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione con le procedure di cui al successivo articolo 5 ... ». È una precisazione che andava fatta, altrimenti mancava l'aggancio con quello che si dovrà fare in sede di articolo 5.

P R E S I D E N T E . Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al nono comma, dopo le parole: « questo giudizio », *sostituire*: « essi » *con*: « i professori già incaricati verranno chiamati dalla facoltà dove prestano servizio compatibilmente con le esigenze della facoltà stessa. Coloro che non siano stati chiamati in tal modo e gli assistenti ordinari di cui al precedente comma settimo ».

4. 30 IL GOVERNO

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'emendamento 4. 30 viene presentato perchè si è tenuto presente il complesso e articolato meccanismo previsto per la chiamata dei docenti che vengono inclusi nella lista nazionale degli idonei. Senza costituire un vincolo per le facoltà e nel rispetto delle procedure previste si stabilisce che i professori già incaricati verranno chiamati dalla facoltà compatibilmente con le esigenze della facoltà stessa.

È un criterio direttivo che si vuole dare perchè nell'operare la chiamata dei docenti incaricati si tenga conto, per quanto è possibile, della loro attuale sede di incarico.

P R E S I D E N T E . Senatore Cervone, la invito ad esprimere il parere su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4 esclusi i suoi, per i quali per correttezza chiederemo il parere della Commissione al presidente Spadolini.

C E R V O N E , *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 4. 2 e 4. 25, che sono uno in alternativa all'altro, essi vengono a cambiare completamente la logica del primo comma dell'articolo 4 e pertanto esprimo parere negativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4. 11 e 4. 13, che trattano la stessa materia, non posso accoglierli, ma credo che in parte siano contenuti nell'emendamento 4. 16, dove si dice: « assistenti ordinari o incaricati di insegnamento da almeno 3 anni, siano in possesso di libera docenza confermata, nonchè coloro che, ». Pertanto mi pare che, se non *in toto*, almeno in parte è accolto il criterio contenuto negli emendamenti 4. 11 e 4. 13. Il parere della Commissione per i due emendamenti è negativo.

Esprimo parere negativo per gli emendamenti 4. 9 e 4. 14.

Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 4. 27 del senatore Andò ed esprimo parere negativo per gli emendamenti 4. 3, 4. 4 e 4. 5.

Per quanto concerne l'emendamento 4. 15, credo che, se il Governo non ha difficoltà, si potrebbe accogliere e pertanto mi rimetto al Governo.

Per quanto concerne l'emendamento 4. 6 esprimo parere negativo.

Esprimo parere positivo sull'emendamento 4. 28, identico al 4. 19, e parere negativo sul 4. 7. Esprimo parere positivo sul 4. 29, identico al 4. 20. L'emendamento 4. 12 rimarrebbe assorbito dal 4. 29. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 8 esprimo parere negativo; parere negativo sul 4. 10 e sul 4. 26. Esprimo parere positivo sul 4. 1, nella formulazione che è stata qui presentata: « e per coloro che, avendone i requisiti, abbiano chiesto ed ottengano entro tre anni la cittadinanza italiana », cioè con la fissazione dei termini per ottenere la cittadinanza.

P R E S I D E N T E . Avverto che è stato presentato da parte del senatore Bernardini il seguente emendamento consequenziale all'emendamento 4. 30 del Governo:

Al nono comma aggiungere le seguenti parole: « All'atto della chiamata, da parte di una facoltà, di uno tra più aspiranti al posto, ha priorità l'idoneo già professore incaricato presso la facoltà stessa ».

4. 30/1

B E R N A R D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R N A R D I N I . Noi ci rendiamo conto del motivo per il quale il Governo ha presentato il suo emendamento. Nella formulazione introdotta dal Governo ci sembra che l'esigenza di non disperdere gli incaricati rispetto alle posizioni che occupavano immediatamente prima dell'inquadramento (cioè quando erano incaricati) sia espressa in una forma un po' troppo rigida, che tra l'altro crea una discriminazione tra la situazione degli incaricati e la situazione degli assistenti.

A nostro avviso, pur accogliendo lo spirito dell'emendamento proposto dal Governo, ci sembra che la cosa dovrebbe essere formulata in una forma un po' più attenuata. In altri termini, anzichè nella formulazione del Governo, lo stesso risultato si potrebbe ottenere dando un privilegio a chi fosse già incaricato in una certa sede, ma all'atto della chiamata. Cioè, quando in una certa sede è disponibile un posto e fanno domanda più candidati, se uno di questi era già incaricato presso quella sede, allora questo candidato ha un diritto di priorità. Questo ci sembra che sia il massimo possibile senza contravvenire al principio di una non eccessiva sperequazione tra il trattamento degli assistenti e il trattamento degli incaricati

e contemporaneamente senza contravvenire ad una serie di regole già abbondantemente discusse sul problema della ridistribuzione.

Riteniamo quindi che la formulazione dell'emendamento del Governo contenga già questo principio in forma troppo spinta — oserei dire — per cui sarebbe meglio attenuarla sostituendola con la nostra formulazione che andrebbe in aggiunta al comma nono dell'articolo 4, così come è nel testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, ritengo di dover accantonare i due emendamenti 4. 30 e 4. 30/1 per consentire una migliore considerazione dei due testi.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito il Presidente della Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati dal senatore Cervone.

S P A D O L I N I . In realtà il senatore Cervone è stato troppo modesto perchè egli non ha presentato quegli emendamenti a titolo personale; essi riflettono la maggioranza della maggioranza della Commissione, cioè su quegli emendamenti non c'è adesione della componente repubblicana. Ecco perchè sono stati firmati dal senatore Cervone. Nell'ambito della maggioranza c'è stato uno schieramento che si è orientato verso alcune forme di minor rigore rispetto al testo della Commissione. A titolo personale e in rappresentanza del mio partito esprimo parere contrario a tutti questi emendamenti, come a qualunque emendamento che allarghi l'area di applicazione del decreto uscito dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Parere contrario agli emendamenti 4. 2 e 4. 25, favorevole al 4. 21, contrario al 4. 11, al 4. 13 al 4. 9, favorevole al 4. 22, contrario al 4. 14, al 4. 27, al 4. 3, al 4. 4 . . .

N E N C I O N I . Lei deve dirci le ragioni.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ora esprimo il parere, dopo lo motiverò. Dunque parere favorevole al 4. 23, contrario al 4. 5, favorevole al 4. 15, al 4. 24, al 4. 31, al 4. 16 ed al 4. 17, sempre condividendo le considerazioni del relatore. Inoltre parere contrario al 4. 6, favorevole al 4.19. Gli emendamenti 4. 12 e 4. 18 sono assorbiti. Esprimo parere contrario al 4. 7, al 4. 8, al 4. 10, al 4. 26 e favorevole al 4. 1.

Le ragioni per le quali il Governo ha espresso i pareri negativi sono complessivamente da ricondurre al fatto che o questi emendamenti sono fuori della logica cui si ispira il provvedimento o in parte sono assorbiti. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 4. 13 dei senatori Plebe, Nencioni ed altri, con cui si propone di inserire le parole: « o liberi docenti confermati », si ritiene di esprimere un parere negativo perchè approvandolo si amplierebbe eccessivamente il numero di coloro che potrebbero usufruire delle procedure previste dall'articolo.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

Senatore Balbo, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

B A L B O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 2, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 25, presentato dal senatore Balbo, non accettato, nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 21, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4. 11, identico all'emendamento 4. 13.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Io avevo chiesto le ragioni per cui il Governo era contrario, anche per un rispetto al Regolamento, senza che ella, signor Presidente, si risenta di quello che dico. Non ci si lamenti poi degli assenteismi dilaganti in Aula e nelle Commissioni se non si osserva il Regolamento ed anche una esigenza di carattere etico. Se la riunione in Aula deve essere uno spettacolo faraonico e basta, allora possiamo anche farne a meno; se invece dobbiamo formarci dei convincimenti, che possano anche portarci a un voto favorevole, dobbiamo conoscere le ragioni per cui determinati atteggiamenti e dei componenti l'Assemblea e del Governo e del relatore possono essere giustificati.

Perchè abbiamo presentato questo emendamento? La ragione addotta dal Governo non è logica, anzi è raccogliticcia, tanto per dire qualcosa, perchè, se — questo ha detto il Governo — non si voleva estendere eccessivamente, allora si è compiuta una scelta sbagliata. È la logica: fra due fasce viene scelta quella che aveva meno titoli della fascia dei liberi docenti confermati. È una scelta che degrada l'università; ma siccome siamo sul piano inclinato (ho detto ieri, quando si è paragonata l'università, dopo questi interventi, al livello liceale, che si offendevano i licei) oggi veramente mi convinco ancora della validità della tesi che abbiamo sostenuto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 11, presentato dal senatore Schiano — identico all'emendamento 4. 13 dei senatori Plebe ed altri — non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 9, presentato dal senatore Abbadessa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 22, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 14, presentato dal senatore Abbadessa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 27, presentato dal senatore Andò, per il quale il relatore si è rimesso al Governo e il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 3, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 4, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 23, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 5, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 15, presentato dal senatore Smurra e da altri senatori, per il quale il relatore si è rimesso al Governo e il Governo si è dichiarato favorevole. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 24, presentato dal senatore Cervone e accettato dal Governo, per il quale il presidente Spadolini ha espresso personalmente parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 31, presentato dal senatore Cervone e accettato dal Governo, per il quale il presidente Spadolini ha espresso personalmente parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 16, presentato dal senatore Cervone e accettato dal Governo, per il quale il presidente Spadolini ha espresso personalmente parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 17, presentato dal senatore Cervone e accettato dal Governo, per il quale il presidente Spadolini ha espresso personalmente parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 6, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 19, presentato dalla Commissione — identico all'emendamento 4. 28 dei senatori Buzzi ed altri — e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 7, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 20, presentato dal senatore Cervone — identico all'emendamento 4. 29 dei senatori Buzzi ed altri — e accettato dal Governo, per il quale il presidente Spadolini ha espresso personalmente parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano così assorbiti gli emendamenti 4. 12 e 4. 18.

Metto ai voti l'emendamento 4. 8, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 10, presentato dal senatore Abbadessa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 26, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dal senatore Branca, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che restano accantonati gli emendamenti 4. 30 e 4.30/1. Passiamo pertanto all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Al secondo comma, dopo le parole: « ai trasferimenti », *inserire le altre*: « entro tale data ».

5. 2 BALBO

All'ottavo comma, sostituire le parole: « Il sorteggio dovrà avvenire su un numero doppio di docenti » *con le altre*: « L'elezione dovrà avvenire su un numero doppio di docenti sorteggiati ».

Sopprimere le parole da: « Tra i restanti » *sino alla fine del comma.*

5. 1 PLEBE, NENCIONI, ARTIERI, BONINO, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, TEDESCHI

Al decimo comma, sostituire la parola: « tre » *con l'altra*: « quattro ».

5. 3 BALBO

Al dodicesimo comma, sostituire le parole: « sentito l'organo », *con le altre*: « su parere conforme dell'organo ».

5. 6 LA COMMISSIONE

Al diciassettesimo comma, aggiungere in fine le parole: « Gli atti dei concorsi dovranno essere approvati entro il 15 luglio successivo da parte dell'organo consultivo universitario nazionale. Le nomine dei professori di ruolo decorreranno dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data del decreto di nomina ».

5. 4 BALBO

Sostituire il diciottesimo comma con il seguente:

« Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso e comunque non oltre il 1° settembre, i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il Consiglio di facoltà, secondo il disposto del successivo articolo 7, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di concorso, e, comunque, non oltre il 15 ottobre, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso anche sulla base delle domande presentate: in qualunque caso le chiamate fatte dopo l'inizio dell'anno accademico hanno decorrenza dall'anno accademico successivo ».

5. 5 BALBO

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente illustro i quattro emendamenti 5. 2, 5. 3, 5. 4 e 5. 5.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 2, secondo noi è opportuno precisare che i trasferimenti debbono avere luogo entro la stessa data.

L'emendamento 5. 3 è motivato dal fatto che sembra a noi opportuno aumentare di una unità il numero massimo dei nominativi che ciascun elettore può indicare.

L'emendamento 5. 4 è dettato dall'opportunità di fissare un termine entro il quale gli atti dei concorsi debbono essere approvati dall'organo consultivo universitario nazionale e di stabilire che le nomine dei professori di ruolo decorreranno dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di nomina.

Con l'emendamento 5. 5 si sono voluti puntualizzare due termini *ad quem* per assicurare la piena e corretta osservanza della norma e si è voluto altresì precisare che le chiamate fatte in ritardo hanno inizio con l'anno accademico successivo.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Ritiriamo l'emendamento 5. 1.

C E R V O N E , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore.* L'emendamento 5. 6 mi sembra molto semplice anche se molto importante. Nel primitivo testo della Commissione vi sono le parole « sentito l'organo consultivo »; con l'emendamento che si presenta da parte della Commissione si propone di stabilire che il provvedimento del Ministro sia conforme al parere dell'organo consultivo. Esiste, direi, quindi, una variazione qualitativa sostanziale; propongo quindi questa formulazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Cervone, poichè ha la parola la invito ad esprimere il parere sugli emendamenti del senatore Balbo.

C E R V O N E , *relatore.* L'emendamento 5. 2 del senatore Balbo propone di inserire al secondo comma, dopo le parole « ai trasferimenti », le altre « entro tale data »; pensiamo che il concetto sia implicito e pertanto riteniamo superfluo l'emendamento.

Non mi pare di poter accettare l'emendamento 5. 3, che tende ad aumentare il numero massimo dei nominativi in sede di voto portandolo da 3 a 4 per ogni docente, perchè il numero di quattro nominativi che si possono votare è stato considerato abbastanza alto per alcune facoltà o dipartimenti di pochi docenti, sicchè stabilire quattro preferenze qualche volta potrebbe significare dover votare per tutti.

Per quanto riguarda l'emendamento 5. 4, senatore Balbo, mi pare che si urti fortemente contro l'autonomia dell'università perchè è l'università che deve espletare i concorsi. Inoltre se per tutti i concorsi bisogna mandare le relazioni al consiglio superiore, allora veramente si appesantisce il lavoro di questo organo. È implicito che le nomine dei professori di ruolo decorreranno dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data del decreto di nomina perchè già attualmente è così.

Per quanto riguarda la sostituzione del diciottesimo comma con l'emendamento 5. 5, proposto dal senatore Balbo, la modifica sostanziale è costituita dalle parole: « Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso e comunque non oltre il 1° settembre... ». Anche questo sembra superfluo perchè è l'interessato stesso che deve poter fare la domanda, per cui se è l'interessato che deve domandare, è lui che ha interesse a determinare quanto può essere a sua difesa. Porre un vincolo mi sembra fuori posto anche perchè, se ipoteticamente l'approvazione degli atti di concorso dovesse andare al di là del 1° settembre, gli interessati dovrebbero attendere l'anno successivo per poter fare la domanda. Per questi motivi l'emendamento non mi sembra accoglibile.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Esprimo parere contrario sull'emendamento 5. 2. Per quanto riguarda l'emendamento 5. 3, esprimo parere contrario, d'accordo con il relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5. 6. Sono contraria agli emendamenti 5. 4 e 5. 5 per le ragioni chiaramente illustrate dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 2, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 5. 1, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 3, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5. 6, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5-*bis* del decreto-legge. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Al primo comma, dopo la parola: « l'attivazione », *inserire le altre*: « di corsi specialistici ».

5-*bis*. 1 LOMBARDINI, ANDREATTA

Al primo comma, sopprimere le parole: « Tali corsi non potranno essere di numero superiore al cinque per cento degli insegnamenti ufficiali impartiti dalla Facoltà ».

5-*bis*. 2 LOMBARDINI, ANDREATTA

Al primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « L'attuazione di tale programma è subordinata all'approvazione del Senato accademico, al benestare del Consiglio nazionale universitario e alla deliberazione del Consiglio di amministrazione ».

5-*bis*. 3 LOMBARDINI, ANDREATTA

Sopprimere il terzo comma.

5-*bis*. 4 LOMBARDINI, ANDREATTA

Al quarto comma, dopo le parole: « a cittadini italiani » *inserire le altre*: « che non siano docenti universitari di ruolo ».

5-*bis*. 8 LA COMMISSIONE

Al quarto comma, dopo la parola: « italiani », *inserire le altre*: « che non siano docenti universitari di ruolo o a cittadini ».

5-*bis*. 10 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Al quarto comma, sostituire le parole: « potrà prolungarsi oltre l'anno accademico » *con le altre*: « potranno stabilirsi per un periodo superiore a cinque anni ».

5-*bis*. 5 LOMBARDINI, ANDREATTA

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Il contratto è rinnovabile una sola volta per non oltre un quinquennio ».

5-*bis*. 6 LOMBARDINI, ANDREATTA

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« Il corrispettivo della prestazione professionale richiesta sarà determinato nella stipula del contratto secondo i parametri stabiliti da un apposito decreto che il Ministro emetterà entro il 30 giugno 1979 sentito l'organo consultivo universitario nazionale ».

5-*bis*. 7 LOMBARDINI, ANDREATTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le Convenzioni fra Università ed altri Enti possono prevedere che l'Università si avvalga di strutture extrauniversitarie e che — in conseguenza — i Consigli di facoltà possano attribuire anche in soprannumero e senza i limiti di cui al quinto comma e senza oneri finanziari per l'Università, le funzioni di professore a contratto a personale particolarmente qualificato degli Enti convenzionati ».

5-*bis*. 9 BOMPIANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Le convenzioni tra Università ed altri enti possono prevedere che l'Università si avvalga di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

In tale caso, possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al quinto comma e senza oneri per l'univer-

sità, le funzioni di professore a contratto a docenti appartenenti ai sopra indicati enti ».

5-*bis*. 11 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

L O M B A R D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* L O M B A R D I N I . Le ragioni degli emendamenti da noi presentati sono subito dette. Si tratta di utilizzare meglio la figura del professore a contratto, anche per alleggerire la pressione derivante dall'aumento dei ruoli dei professori a pieno tempo, che comporta anche un cospicuo incremento dei costi.

Si tratta cioè, quando l'insegnamento riguarda materie molto specialistiche — tanto per fare un esempio: il diritto sanitario —, di potere utilizzare anche del personale che non ha come sua attività principale quella del professore universitario e che anzi, grazie proprio alle qualificazioni ottenute in altri campi, è nelle migliori condizioni per tenere questi corsi. Occorre però evitare il rischio che le facoltà possano, per compiacere certe persone o per rafforzare certi collegamenti con altri istituti, largheggiare nell'inventare corsi per attribuire poi l'incarico di svolgerli a professori a contratto. Pertanto l'emendamento 5-*bis*. 3 prevede che la proposta della facoltà debba essere approvata dal Senato accademico e ciò è anche contenuto nel disegno di legge; ma deve essere anche confermata e convalidata dall'organo consultivo nazionale in modo che ci sia un controllo generale su tali attribuzioni.

Se però il professore a contratto deve essere utilizzato per svolgere questi compiti, non mi sembra conveniente limitare il periodo ad un anno perchè, ad esempio, chi dovesse essere invitato a tenere un corso di diritto sanitario, sapendo che dopo un anno può essere mandato via, non può impegnarsi a preparare dispense o a svolgere altre ricerche che richiedono un orizzonte di tempo maggiore. Pertanto la mia proposta è di consentire che questi professori incaricati possano arrivare fino ad un massimo di cinque anni, eventualmente ripetibili per altri cinque. Vuol dire che se si tratta di incombenza per la quale non si configura la necessità di un contratto a così lunga scadenza, la si può anche dare per un anno; se invece si tratta di una incombenza che per essere sviluppata efficientemente deve avere un orizzonte di cinque anni, la facoltà può darla fino a cinque anni.

Maggiori garanzie, quindi, per quanto riguarda le attribuzioni e pertanto un controllo più severo, ed un controllo più severo anche nelle retribuzioni. Infatti nel mio emendamento 5-*bis*. 7 si propone che il Ministro stabilisca dei parametri e che non sia la facoltà a valutare a suo piacimento il compenso da dare: ci saranno dei parametri che saranno per un giorno, per due giorni, per corsi *part-time*, di un tipo o dell'altro, parametri ai quali la facoltà dovrà attenersi. Maggiore rigore, quindi, ma anche maggiore possibilità di usare questa figura per sviluppare meglio certi corsi specialistici o certe altre attività per le quali si possano validamente impiegare tali competenze.

B U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I . Signor Presidente, l'emendamento 5-*bis*. 10 rende esplicito il testo votato dalla Commissione nel quale si dice « affideranno lo svolgimento dei corsi e delle attività di cui ai precedenti commi a cittadini italiani ... » sottolineando che questi cittadini italiani non siano docenti universitari di ruolo. Questo è quanto si vuole rendere esplicito con l'emendamento proposto.

L'emendamento 5-*bis*. 11 propone un comma aggiuntivo ed ipotizza il caso di centri o istituti scientifici o di ricerca che possono fornire alle università opportune occasioni di perfezionamento didattico o di approfondimento di campi specifici di ricerca scientifica e presso i quali le università utilmente possono inviare i loro studenti.

Si prevede allora la possibilità, per i docenti che rientrano negli organici di tali istituti o che comunque in essi operano, di stipulare, sulla base di apposite convenzioni, rapporti di docenza a contratto con le università interessate secondo la normativa introdotta con il provvedimento al nostro esame.

CERVONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVONE, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 5-*bis*. 8 presentato dalla Commissione, esso è da collegarsi a quello presentato dal senatore Buzzi, che è più completo, e quindi viene assorbito da questo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

CERVONE, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dai senatori Lombardini e Andreatta 5-*bis*. 1 mi rimetto al Governo. Per quanto riguarda il 5-*bis*. 2, credo che non si possa accogliere, perchè l'argomento è già stato ampiamente discusso in Commissione. Si è infatti dovuto fissare un limite onde non si avesse la possibilità di allargare quando ciò fosse richiesto da questa o da quella facoltà o da questa o da quella università.

Ugualmente mi pare inaccettabile il 5-*bis*. 3, perchè quando si dice che l'attuazione del programma deve essere subordinata all'approvazione del Senato accademico, ma deve ricevere il benestare del Consiglio nazionale, credo si vada veramente contro l'autonomia dell'università. Infatti il senato accademico in questo caso, altri organi un domani, quando sarà attuata la riforma, debbono avere una loro autonomia in materia e se si stabilisce che tutti debbano fare riferimento al consiglio nazionale universitario, in certo qual modo non si ha più il rispetto per la autonomia universitaria.

Per quanto concerne la soppressione del terzo comma, proposta con l'emendamento 5-*bis*. 4, sarebbe logico sopprimerlo se accettassimo l'emendamento precedente. Poichè però noi abbiamo voluto il rispetto dell'autonomia, esso deve rimanere e quindi non è accoglibile l'emendamento 5-*bis*. 4.

Sono poi favorevole all'emendamento 5-*bis*. 10 presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, tendente a inserire al quarto comma le parole: « che non siano docenti universitari di ruolo o a cittadini ». Circa gli emendamenti 5-*bis*. 5 e 5-*bis*. 6, vorrei sottolineare che questi due emendamenti sono stati, per quanto trattano, oggetto di molta discussione in seno alla Commissione pubblica istruzione e si è considerata soprattutto la necessità di evitare il pericolo di una lunga gestione, anche se contrattuale, e quindi la consequenzialità della creazione di un nuovo precariato e di tutto quello che è avvenuto in questi anni intorno al precariato e che in modo particolare ha visto la magistratura non comprensiva delle cose universitarie. Ciò ha preoccupato molto la Commissione e per questo motivo si preferisce la dizione proposta. Perciò il mio parere è contrario a questi due emendamenti.

L'emendamento 5-*bis*. 7 interessa il settimo comma e propone di sostituire tale comma, che peraltro costituisce un'altra garanzia che la Commissione ha voluto prendere proprio per quanto ho detto prima. Forse più che di un emendamento sostitutivo — e in questo mi rimetto al Governo — dovrebbe essere un emendamento aggiuntivo, perchè non si tratta di sostituire il comma ma di aggiungere qualcosa che completi la garanzia cui mi sono richiamato.

Per quanto concerne l'emendamento 5-*bis*. 9 esso deve considerarsi assorbito dal 5-*bis*. 11 che nella prima parte tratta la stessa materia, ma la completa per garantire alla università (quando si venissero a stipulare convenzioni del genere) la facoltà di avvalersi di strutture extrauniversitarie. Dobbiamo

inoltre stabilire alcune cose che il secondo comma dell'emendamento 5-*bis*. 11 appunto dice. Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 5-*bis*. 11 che assorbe e completa il 5-*bis*. 9, presentato dal senatore Bompiani.

PRESIDENTE. Il senatore Bompiani non è presente, ma, avendo firmato anche l'emendamento 5-*bis*. 11, implicitamente accetto quanto testè osservato dal relatore.

SPADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADOLINI. Prendo la parola per una precisazione. Per quanto riguarda lo emendamento 5-*bis*. 1, sul quale il relatore si è rimesso al Governo, deve intendersi che i corsi specialistici sono aggiuntivi ai corsi integrativi e complementari e l'emendamento deve leggersi: « nonchè » di corsi specialistici, altrimenti la dizione è limitativa.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono pienamente d'accordo con il senatore Spadolini per quanto riguarda l'emendamento 5-*bis*. 1 e con l'interpretazione da lui data, ossia si deve intendere che « corsi specialistici » non è sostitutivo di corsi integrativi e complementari ma aggiuntivo.

Esprimo parere contrario all'emendamento 5-*bis*. 2 per le ragioni espresse dal relatore; parere contrario al 5-*bis*. 3 e al 5-*bis*. 4; parere favorevole al 5-*bis* 10; parere contrario al 5-*bis*. 5 e al 5-*bis*. 6.

Per quanto riguarda l'emendamento 5-*bis*. 7 il relatore si è rimesso al Governo ma il Governo non ritiene opportuno un parere positivo perchè sembrerebbe da una parte di interferire nell'autonomia della università e dall'altra di rendere troppo macchinoso il sistema. Pertanto esprimo parere negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5-*bis*. 9 il Governo lo ritiene assorbito dal 5-*bis*. 11 sul quale esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

BERNARDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 5-*bis*. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDINI. L'emendamento 5-*bis*. 1, così come è stato presentato dai senatori Lombardini ed Andreatta, ci potrebbe trovare consenzienti se l'interpretazione non fosse quella che ha dato adesso il senatore Spadolini, ma si trattasse invece di una precisazione su che tipo di corsi debbano essere quelli integrativi e complementari. In altri termini, se, come si legge alla lettera, si tratta di corsi specialistici integrativi o complementari, allora riteniamo che questa sia una conveniente specificazione; se viceversa si lascia la varietà (specialistici o integrativi o complementari), questo ci sembra che non sia conveniente specificarlo.

Pertanto voteremmo favorevolmente nella prima accezione, cioè così come il testo è stato presentato (al primo comma, dopo la parola: « l'attivazione », inserire le altre: « di corsi specialistici »), intendendo che si tratta di corsi specialistici integrativi e complementari; senza la virgola, in parole povere.

LOMBARDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LOMBARDINI. Occorre tener presente l'interpretazione precisata dal collega Spadolini: non solo corsi integrativi e complementari, che hanno un preciso significato, ma anche così fortemente specialistici per cui è molto più adatta una persona che fuori dell'università ha acquisito certe qualificazioni; non si vede perchè, se si tratta di un corso che non è nè integrativo, nè complementare ma semplicemente specialistico, non ci si possa avvalere di un professore a con-

tratto. L'emendamento deve quindi intendersi nel significato chiarito dal collega Spadolini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-*bis*. 1, presentato dai senatori Lombardini e Andreatta con la modifica proposta dal senatore Spadolini, per il quale la Commissione si era rimessa al Governo ed il Governo ha espresso parere favorevole.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-*bis*. 2, presentato dai senatori Lombardini e Andreatta, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5-*bis*. 3.

LOMBARDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LOMBARDINI. Vorrei precisare innanzitutto che qui si tratta di studiosi o di tecnici che hanno già una professione o che addirittura sono dipendenti di altre amministrazioni, per i quali quindi non si può profilare il pericolo di un altro precariato.

La seconda precisazione è che si tratta di lasciare, sì, una certa libertà alla facoltà, ma qui il problema è questo: o lasciamo la facoltà libera di scegliere solo teoricamente, ma nella impossibilità pratica di farlo, perchè dovendo scegliere solo per un anno non può introdurre la persona veramente qualificata in quanto questa, per poter svolgere la sua funzione, ha bisogno di un orizzonte temporale più vasto, o diamo una maggiore possibilità di scelta, ma chiedendo anche un certo controllo per impedire che la facoltà possa poi compiacere clientele dando via via, sia pure nell'ambito del 5 per cento, degli incarichi per i quali poi è libera di stabilire addirittura, attraverso il contratto, le remunerazioni. L'emendamento in esame e gli altri successivi mirano proprio ad evitare questo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-*bis*. 3, presentato dai senatori Lombardini e Andreatta, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-bis. 4, presentato dai senatori Lombardini e Andreatta, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 5-*bis*. 8 è ritirato dalla Commissione che lo considera assorbito dall'emendamento 5-*bis*. 10.

Metto ai voti l'emendamento 5-*bis*. 10, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-*bis*. 5, presentato dai senatori Lombardini e Andreatta, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-*bis*. 6, presentato dai senatori Lombardini e Andreatta, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5-*bis*. 7, presentato dai senatori Lombardini e Andreatta, per il quale la Commissione si era rimessa al Governo ed il Governo ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 5-*bis*. 9 si intende assorbito nel 5-*bis*. 11.

Metto ai voti l'emendamento 5-*bis*. 11, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 6, ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta onde dar modo di definire il testo degli emendamenti accantonati, relativi all'articolo 4 del decreto-legge.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 18,50*).

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. Comunico che il Governo, rinunziando al proprio testo, ha deciso di fare proprio l'emendamento consequenziale presentato dal senatore Bernardini.

Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Al nono comma aggiungere le seguenti parole: « All'atto della chiamata, da parte di una facoltà, di uno tra più aspiranti al posto, ha priorità l'idoneo già professore incaricato presso la facoltà stessa ».

4. 30 IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

CERVONE, *relatore*. Il relatore si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo logicamente è favorevole, come presentatore dell'emendamento. In effetti, rispetto all'emendamento in precedenza presentato dal Governo, è cambiata solo la forma, ma la preoccupazione di cui il Governo si era fatto carico sembra aver trovato una espressione più esatta.

LOMBARDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LOMBARDINI. Signor Presidente, dichiaro voto contrario a questo emendamento perchè non esiste nessun sistema universitario al mondo, nè quello americano, nè quello inglese, francese, tedesco, russo o cinese, in cui sia impedita la mobilità all'interno dell'università. Questo emendamento perciò è contro l'impostazione dell'attuale decreto-legge.

SPADOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADOLINI. Annuncio il voto contrario dei repubblicani all'emendamento 4. 30, che contraddice gli accordi su cui si è realizzato il testo del decreto e contraddice il lavoro della Commissione.

Condivido perfettamente le osservazioni del senatore Lombardini, alle quali mi rimetto.

MARAVALLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVALLE. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

Questo emendamento infatti non tende a limitare la mobilità del personale ma solo ad avere un certo rispetto per quei docenti che, avendo superato il giudizio di idoneità, essendo quindi iscritti nel listone nazionale ed essendo già incaricati presso una sede, hanno diritto di precedenza in quella sede rispetto ad altri pure iscritti nel listone nazionale ma senza incarico nella sede o con incarico in sede diversa.

URBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Il testo elaborato viene incontro all'esigenza di dare, a parità di condizioni, la precedenza nella scelta della sede a chi in essa già ha l'incarico. Solo entro questi limiti è accettabile la soluzione proposta. Comprendiamo che tale soluzione è in qualche misura limitativa dell'autonomia delle facoltà. Non c'è dubbio che per questo aspetto si tratta di una misura poco felice. Tuttavia, tenuto conto delle insistenze degli altri Gruppi e in parte anche di quello del PSI, lo riteniamo accettabile in quanto il diritto alla priorità nella sede può essere esercitato solo da chi — avendo superato le prove di idoneità — è già entrato nella lista normale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6 del decreto-legge nonchè dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 6.0.1. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Sostituire i commi dal secondo al sedicesimo con i seguenti:

« La relativa dotazione organica è di 12.000 posti. I posti saranno ripartiti fra le facoltà su parere dell'Organo consultivo universitario nazionale il quale stabilirà i gruppi di discipline per le quali i posti sono assegnati, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà anche al fine di assicurare un loro equilibrato sviluppo didattico e scientifico sul piano nazionale.

In relazione a tale assegnazione il Ministero provvederà in due turni a bandire concorsi per gruppi di facoltà e di materie e ad indicare il numero dei posti che debbono essere riservati alle seguenti categorie:

a) i titolari di contratto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in servizio come tali alla data del 31 ottobre 1978;

b) i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, numero 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766;

c) i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74 ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

d) i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal CNR e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni a tale tabella, nonchè dall'Accademia nazionale dei Lincei;

e) i perfezionandi della Scuola normale superiore, della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e della Domus Galilaeiana di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

f) i titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominate purchè finalizzate agli scopi predetti, istituiti su fondi destinati dai consigli di amministrazione

sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

purchè in tutti i casi da *b*) a *f*) sia stata svolta attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio anche non continuativo entro il quadriennio che termina al 31 ottobre 1978, ovvero che sono in servizio al 31 ottobre 1978 da almeno un anno; nonchè le seguenti ulteriori categorie:

g) gli assistenti incaricati o supplenti e gli incaricati supplenti che abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno;

h) coloro che siano vincitori di pubblici concorsi banditi dall'università ed abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

i) i medici interni universitari, assunti con pubblico concorso in seguito a delibera del consiglio di amministrazione dell'università per le esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, che abbiano almeno un anno di servizio al 31 ottobre 1978 e che abbiano percepito i compensi previsti dalle leggi vigenti.

Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, indicherà nel bando di concorso anche le aree della pubblica amministrazione (con relative qualifiche) nei cui ruoli potranno essere inseriti, in un numero che sarà indicato nello stesso bando, candidati che appartengono alle categorie sopra indicate e che la Commissione giudicante del concorso ritiene qualificati non per diventare aggiunti universitari, ma per i compiti di natura tecnica ed amministrativa che l'inserimento negli anzidetti ruoli comporta.

Con decreto da emanarsi non oltre il 31 marzo 1979, il Ministro della pubblica istruzione indicherà il sistema di punteggio che la Commissione deve adottare e la parte del punteggio (non oltre il 40 per cento) che dovrà essere utilizzata per tener conto delle qualifiche già acquisite e della durata dell'attività svolta all'università, secondo parametri che saranno nello stesso decreto indicati.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno costituite dal Ministro della pubblica istruzione mediante sorteggio, per ogni gruppo di materie, distinto per le due categorie di docenti, di tre dei sei nomi di professori ordinari segnalati dalle facoltà del gruppo cui il concorso si riferisce e di due dei quattro nomi di professori incaricati e associati, pure segnalati dalle facoltà.

Il sorteggio avviene con le modalità previste per il sorteggio dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per professori ordinari, all'articolo 5.

Ciascuna facoltà potrà ricoprire i posti di aggiunto che le sono assegnati mediante chiamata per i vari gruppi di materie dalle liste dei vincitori del concorso del gruppo cui la facoltà appartiene.

Il concorso avviene per titoli e per esami. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale da espletarsi per quanto compatibile con il presente provvedimento, con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Al penultimo comma, sostituire le parole: « all'ammissione al giudizio » *con le altre*: « alla partecipazione al concorso per posti riservati ».

6. 3 LOMBARDINI, ANDREATTA

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La relativa dotazione organica è di 17 mila posti, di cui 5.000 destinati a concorsi liberi e 12.000 assegnati secondo le modalità di cui ai successivi commi. I 5.000 destinati a concorso saranno ripartiti fra le università con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale che determinerà altresì i gruppi di discipline per i quali i concorsi sono banditi. I bandi di concorso saranno emanati dai Rettori delle

università e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli altri 12.000 posti saranno ripartiti fra le facoltà su motivato parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il quale, oltre a determinare i gruppi di discipline, valuterà le esigenze funzionali delle facoltà anche al fine di assicurare un equilibrato sviluppo didattico e scientifico sul piano nazionale, e terrà conto, in rapporto alle dette esigenze, del numero degli aventi titolo di cui ai successivi commi. Se, al termine delle relative procedure per l'accertamento del diritto all'inquadramento, il numero degli idonei risulterà nel complesso inferiore ai 12.000 posti della dotazione, i posti non ricoperti saranno aggiunti ai 5.000 destinati al concorso. Se invece il numero degli idonei risulterà superiore al contingente di 12.000, il ruolo sarà incrementato di tanti posti in più quanti saranno gli aventi diritto in eccedenza ».

Conseguentemente sopprimere il quattordicesimo comma.

6. 17 BERNARDINI, CAZZATO, SALVUCCI, URBANI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, DONELLI, GADALETA, TOURN Maria Luisa

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Nell'assegnazione dei posti all'Università di Pisa si terrà conto anche degli aspiranti di cui alla lettera *d*) del successivo undicesimo comma ».

6. 7 LA COMMISSIONE

Al secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « Nell'assegnazione dei posti all'Università di Pisa si terrà conto anche degli aspiranti di cui alla lettera *d*) del successivo undicesimo comma ».

6. 16 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procederà ad analogo inquadramento a domanda su posti in soprannumero nei ruoli ospedalieri dei titolari di contratto che si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ».

6. 12 BALBO

Al quarto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « ed in una rivista scientificamente qualificata del settore indicata con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme dell'organo consultivo universitario ».

6. 1 BALBO

Sostituire il nono comma con il seguente:

« Il giudizio idoneativo favorevole necessario per l'inclusione in apposita graduatoria per gruppi di discipline, sarà espresso da una commissione composta da tre docenti di ruolo nominati dal Rettore, sentito il parere della facoltà ».

6. 2 ABBADESSA, LA RUSSA, PISANÒ

All'undicesimo comma, lettera c), *aggiungere le parole*: « e della Domus Galilaeiana di Pisa ».

Conseguentemente, sopprimere le medesime parole alla lettera d).

6. 8 LA COMMISSIONE

All'undicesimo comma, lettera c), *aggiungere in fine le parole*: « e dalla Domus Galilaeiana di Pisa ».

Conseguentemente, alla lettera d), *sopprimere le parole*: « e della Domus Galilaeiana di Pisa ».

6. 14 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

All'undicesimo comma, all'alinea successivo alla lettera e), *dopo le parole* « presso una sede universitaria », *inserire le altre*: « in Italia o all'estero ».

6. 5 CARRARO, SCHIANO

All'undicesimo comma, all'alinea successivo alla lettera e), *sopprimere le parole*: « da almeno un anno ».

6. 6 GIUDICE, ARIOSTO

All'undicesimo comma, all'alinea successivo alla lettera e), *dopo le parole*: « da almeno un anno » *inserire le altre*: « ai fini della maturazione dell'anzianità richiesta per i borsisti del CNR, si terrà conto del periodo che va dal 1° settembre 1974 al 31 ottobre 1978 ».

6. 9 LA COMMISSIONE

All'undicesimo comma, sostituire la lettera h) con la seguente:

« *h*) i medici interni universitari con compiti assistenziali regolarmente assunti con contratto dalle università sul proprio bilancio ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento ».

6. 13 BALBO

All'undicesimo comma, lettera h), sopprimere le parole: « con pubblico concorso » *e le parole*: « e che abbiano percepito i compensi previsti dalle leggi vigenti ».

6. 4 RICCI

All'undicesimo comma, alla lettera h), *sostituire le parole*: « in seguito a delibera del consiglio di amministrazione dell'Università per le esigenze » *con le altre*: « o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione per motivate esigenze » *e dopo le parole*: « un anno di servizio » *inserire l'altra*: « continuativo ».

6. 10 CERVONE

Sopprimere il dodicesimo comma.

6. 11 LA COMMISSIONE

Al penultimo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « Analogamente potrà essere disposto da parte delle Università per i borsisti ed assegnisti di cui alla lettera *e*) dell'undicesimo comma ».

6. 15 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. .....

(*Ammissione agli studi per il dottorato di ricerca e conseguimento del dottorato*)

« L'ammissione agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca avviene mediante concorsi nazionali, a numero chiuso, per ciascun settore di ricerca, definito in base ai gruppi di discipline, previsti dal primo comma del precedente articolo 5, da svolgersi presso le facoltà, di cui al successivo terzo comma. A tali concorsi possono partecipare i laureati da non più di tre anni.

Il numero chiuso è determinato annualmente in non meno di 3.000 posti tenuto conto dell'esigenza di formare personale di elevata qualificazione scientifica nei singoli settori di ricerca e in relazione anche al prevedibile fabbisogno di nuovi docenti universitari.

Il contingente annuo e la sua ripartizione tra i settori di ricerca, di cui al primo comma, nelle facoltà delle università sono determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere conforme dell'organo consultivo universitario nazionale.

I concorsi sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da pubblicarsi almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, e consistono in una prova scritta e in un colloquio, che si svolgeranno secondo modalità stabilite nel bando.

Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono composte da 5 docenti universitari, dei qua-

li 3 appartenenti al settore di ricerca della facoltà al quale è assegnato il posto, e 2 appartenenti al settore di ricerca di cui al primo comma designati dalla componente docente dell'organo consultivo universitario nazionale. Dei 5 componenti la commissione, 3 sono prescelti tra i professori ordinari.

Ai vincitori sono concessi premi annuali di ricerca, da corrispondere, a richiesta dell'interessato, anche in rate trimestrali e semestrali nella misura di lire 3.500.000 annue. Quando l'attività si svolge all'estero l'assegno viene maggiorato del 50 per cento; l'attribuzione di tali premi è decentrata presso i rettori delle singole università.

Sarà previsto presso ogni facoltà un apposito fondo per la liquidazione delle indennità di missione per la partecipazione a congressi e riunioni.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la misura del premio può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

La relativa spesa sarà iscritta su apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il dottorato di ricerca può essere conseguito anche presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Il dottorando è tenuto a sviluppare un programma di ricerca da concordare con docenti ordinari e associati di specifica competenza designati dal Consiglio di facoltà. Nel primo biennio esso si svolge prevalentemente mediante la frequenza e la partecipazione alle attività predisposte nella facoltà per la sua formazione scientifica e didattica. Nel periodo successivo sarà dato prevalentemente spazio ad attività finalizzate ad una specifica ricerca che costituisca contributo scientifico e originale. È comunque vietato attribuire ai dottorandi funzioni sostitutive dei docenti nell'espletamento dei loro compiti didattici.

Al termine del primo biennio una commissione formata da due professori ordinari ed un associato, designati dal Consiglio di facoltà nella sola componente docente, valuta gli studi compiuti e le ricerche in corso. La valutazione sfavorevole comporta la esclusione dagli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Il dottorando può trascorrere periodi determinati di studio presso università straniere o enti di ricerca nazionali o esteri.

Il Consiglio di facoltà stabilisce i modi di adempimento di quanto sopra.

L'Italia curerà il riconoscimento bilaterale dei titoli di dottore di ricerca mediante convenzioni con paesi concedenti titoli paragonabili.

Al termine del periodo previsto si consegue il dottorato di ricerca previo superamento di un colloquio su una tesi di dottorato e sulla esperienza scientifica svolta. Non è consentita la ripetizione della prova che una sola volta, entro un anno dalla prima.

La commissione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nominata dal rettore, è composta da 5 docenti universitari nell'ambito del settore di ricerca interessato, di cui 2 designati dal Consiglio di facoltà nella sola componente docente e 3 designati dall'organo di consulenza universitario nazionale nella sola componente docente tra i docenti di altre università.

Dei 5 componenti la commissione, 3 sono prescelti tra i professori ordinari.

Per quanto non diversamente disciplinato nella presente legge, si applicano al dottorando le norme sugli studenti universitari. Le aliquote previste in tutti gli organi di governo dell'università e delle facoltà riservate agli studenti universitari dovranno essere costituite, escluso che per la loro prima elezione, per il 40 per cento da dottorandi di ricerca; analogamente tutte le liste presentate dovranno contenere almeno il 40 per cento di studenti iscritti al dottorato di ricerca.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente prov-

vedimento il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri interessati, provvederà con proprio decreto a determinare sbocchi collaterali ai dottori di ricerca in analogia con quanto previsto dal dodicesimo e quindicesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ».

6.0.1 BALBO

LOMBARDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LOMBARDINI. Le ragioni che ci hanno spinto a presentare l'emendamento 6.3 sono le seguenti. Riconosciamo che sia doveroso assicurare uno sbocco a coloro che si sono perfezionati nell'università grazie a contratti di ricerca o a borse di studio e questo principio è affermato in modo ancora più deciso dall'emendamento perchè non abbiano a sorgere equivoci. Noi riconosciamo il diritto di chi si è perfezionato ad avere assicurata una occupazione; vogliamo soltanto che questa occupazione sia socialmente valida e non sia semplicemente il recepire quella che può essere una aspirazione quando essa non risulti poi documentata dalle effettive attitudini di chi aspira ad essere inserito nell'università. Questa è la prima ragione dell'emendamento.

La seconda riguarda il fatto che noi siamo preoccupati del rischio che, stabilendo un principio di *ope legis*, puro o mistificato (perchè l'idoneità data così come viene stabilito finisce per essere un'*ope legis* mistificato, tant'è che non assume neppure la forma del concorso ad un certo numero di posti, ma assume semplicemente la forma di un giudizio idoneativo, con le difficoltà che ne potranno derivare se vi sarà discordanza tra il numero degli idonei e quello dei posti messi a disposizione), tale principio verrà naturalmente rivendicato anche dalle categorie che nel futuro si troveranno nelle stesse condizioni. I nuovi borsisti chiederanno anche nel futuro di avere un giudizio idoneativo che consenta loro — come i fratelli maggiori hanno potuto ottenere — di inserirsi nell'università.

D'altronde ritengo che in nessun paese del mondo le borse di studio sono concepite come una ipoteca sull'università. Si prende una borsa di studio, magari la si ha rinnovata per un altro anno, si completano gli studi e poi si va a finire in una organizzazione economica internazionale, in un ufficio studi di banca: non vi è alcuna ragione per ritenere che tante borse di studio, tanti contratti di ricerca significhino altrettanti professori universitari.

La ragione dell'emendamento è appunto questa: tutti coloro che nel decreto (e in questo l'emendamento non si scosta di un centimetro dal decreto) sono considerati come aspiranti, tali rimangono nell'emendamento; però costoro non si inseriscono alcuni automaticamente, altri no (oltretutto questa è una discriminazione che come altri hanno messo in luce è alquanto discutibile), ma debbono tutti passare un giudizio per gruppi di facoltà, in modo da evitare poi che ci sia anche l'inevitabile pressione di chi è inserito in un ambiente di giudici sui giudici stessi. Quindi deve esserci un minimo di articolazione (non un concorso nazionale per ovvi motivi) per gruppi di facoltà e per gruppi di materie, con commissari segnalati dalla stessa facoltà e poi da queste segnalazioni estratti in un certo numero dal Ministero, in modo anche da dare all'inserimento una dignità che l'inserimento nell'università richiede. Cioè costoro debbono entrare nell'università, ma non sottobanco; devono entrare nell'università con il riconoscimento dovuto alla loro attività di ricercatori svolta nella stessa università.

Altre precisazioni dell'emendamento mirano a consentire — sulla base di indicazioni che il Ministro avrà messo nei bandi, per quanto riguarda qualifiche e numero di elementi che possono essere assorbiti in alcune aree della pubblica amministrazione — la possibilità di indicare (per i candidati che non si ritiene siano atti a diventare professori aggiunti universitari, ma che hanno delle qualificazioni per diventare ottimi funzionari nel campo della pubblica amministrazione e

nel servizio sanitario) e di segnalare questi candidati per altre mansioni.

In un quotidiano è stata male interpretata questa indicazione che non è soltanto mia ma è condivisa da molti colleghi, esperti e studiosi anche fuori del Parlamento. Si è detto che in questo modo noi affermiamo *a priori* che un cattivo insegnante può essere un buon funzionario. Niente affatto; potrebbe anche verificarsi il caso di una persona che abbia talmente demeritato, che sia talmente squalificata al punto che nessuna commissione, come avverrebbe anche in base al decreto-legge che stiamo discutendo, si senta di attribuirgli un giudizio di idoneità. Non è detto d'altra parte che chi non è un buon insegnante non possa essere magari un bravo funzionario o un bravo tecnico da utilizzare in altri settori.

Questo è il senso dell'emendamento che è un po' lungo per la semplice ragione che distingue le categorie così come sono previste nel decreto-legge. Pertanto la proposta in parte non è nuova perchè riproduce le categorie previste dal testo.

BERNARDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDINI. L'emendamento 6. 17 è inteso a modificare quanto è previsto nel testo presentato dalla Commissione. Il ruolo ad esaurimento degli aggiunti prevede, per l'ingresso di varie categorie, un giudizio di idoneità. Il giudizio di idoneità, che può essere positivo o negativo, quando sia positivo dà diritto all'immissione in questo ruolo ad esaurimento. Pertanto l'idea del giudizio di idoneità è in conflitto, a nostro avviso, in linea di principio con l'idea di un tetto numerico, come qui precisato, di dodicimila posti.

L'emendamento ha lo scopo di superare questa difficoltà precisando che nella eventualità che il numero degli idonei risulti superiore ai dodicimila, questo contingente potrà essere incrementato di tanti posti in più quanti saranno gli aventi diritto in eccesso. Riteniamo che fissare un tetto numerico indipendentemente dall'esito del giudizio di idoneità non risponda a criteri di equità ma solo a impostazioni astratte che in quanto tali non sono sostenibili.

BALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. L'emendamento 6. 12 è proposto per motivi di equità allo scopo di assicurare l'inquadramento in ruolo anche dei contrattisti ospedalieri. Per uguali ragioni di equità viene proposto anche l'emendamento 6. 13. Quanto all'emendamento 6. 1, a noi sembra opportuno che le relazioni siano anche pubblicate su riviste qualificate del settore scientifico interessato.

L'emendamento 6. 0. 1 riproduce parte degli articoli contenenti norme sul dottorato di ricerca di cui al titolo V del nostro disegno di legge n. 1043. Si è ritenuto di inserire tale normativa nel disegno di legge in esame per accentuare l'esigenza fondamentale che nel momento in cui si provvede alla sistemazione del personale docente in servizio a vario titolo nelle università ci si debba preoccupare di costituire un vivaio delle nuove leve di studiosi creando le condizioni adeguate per la loro formazione scientifica. Noi riteniamo che solo accogliendo tale norma potrebbe trovare una certa giustificazione il provvedimento di transizione predisposto dal Governo.

PISANÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANÒ. Con l'emendamento 6. 2 proponiamo di sostituire il nono comma con il seguente: « Il giudizio idoneativo favorevole necessario per l'inclusione in apposita graduatoria per gruppi di discipline, sarà espresso da una commissione composta da tre docenti di ruolo nominati dal Rettore, sentito il parere della facoltà ».

Pensiamo infatti che con questa legge venga sanzionata una disparità che sarà motivo di altre critiche e di altra tensione. Il nostro emendamento tende invece a rendere omogenee tutte le commissioni previste per il

ruolo degli aggiunti, perchè non riteniamo logico che per i contrattisti e per i concorsi liberi provveda una commissione nominata dal rettore, mentre per i borsisti provveda una commissione nominata dal Ministro, vista la designazione del consiglio nazionale universitario. Riteniamo che questa disparità vada sanata e quindi proponiamo questo emendamento.

BUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUZZI. Con l'emendamento 6. 14 si è inteso estendere alla Domus Galilaeiana la stessa considerazione prevista per l'Accademia dei Lincei, in quanto la Domus ha personalità giuridica di ente di diritto pubblico ed assegna borse di studio per alta specializzazione mediante concorso pubblico.

FAEDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAEDO. Per quanto riguarda l'emendamento 6. 16, siccome ci sono i perfezionandi della Scuola normale superiore di Pisa e della Scuola superiore di scienze applicate di Pisa i quali trovano utilizzazione nell'università di Pisa ma hanno fatto il perfezionamento in questi due istituti superiori e siccome devono svolgere l'attività nell'università di Pisa, i posti per questi vengono assegnati direttamente in più all'università di Pisa dove loro possono concorrere. Altrimenti nella Scuola normale superiore non potrebbero svolgere attività didattica in quanto non hanno studenti a cui rivolgersi.

BERNARDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDINI. L'emendamento 6.15, signor Presidente, riguarda l'estensione della proroga, che era già prevista nel testo della Commissione per i contratti, gli assegni di formazione didattica, le borse, eccetera, anche a coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui alla lettera *e*) del comma undicesimo e cioè anche ai titolari di borse o di assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominate istituiti direttamente sui fondi dell'università.

SCHIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCHIANO. Molto brevemente, signor Presidente, illustro l'emendamento 6. 5. Il disposto dell'articolo 6 stabilisce le categorie che possono chiedere di essere ammesse al colloquio per ottenere il giudizio di idoneità alla qualifica di aggiunto, a condizione, si dice alla fine, dopo la lettera *e*), che « in tutti i casi predetti sia stata svolta attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno un biennio ... » eccetera. Dopo le parole « presso una sede universitaria » si propone di inserire la precisazione « in Italia o all'estero », affinchè sia equiparata l'attività dei nostri giovani ricercatori che vanno all'estero nelle università straniere rispetto a coloro che rimangono a fare attività di ricerca in Italia.

L'emendamento si raccomanda all'approvazione dell'Assemblea sia in considerazione del fatto che un'attività di ricerca svolta all'estero deve considerarsi almeno equipollente se non preminente rispetto a quella svolta in Italia sia in considerazione del fatto che mentre i borsisti delle discipline scientifiche vanno all'estero prevalentemente presso centri specializzati che sono riconosciuti nei successivi articoli di questo decreto, i borsisti di discipline umanistiche vanno prevalentemente presso sedi universitarie all'estero. Perciò non riconoscere la validità dell'emendamento sarebbe doppiamente dannoso per i cultori delle discipline umanistiche.

GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUDICE. Illustro l'emendamento 6. 6. Si tratta dell'ammissione allo stes-

so giudizio di idoneità per la quale il titolo che viene riconosciuto valido è quello del conseguimento di una borsa di studio. Si stabilisce ad un certo punto: « che siano in servizio da almeno un anno ». A me pare che ciò comporti una discriminazione, quindi sopprimerei queste parole perchè non stiamo facendo un'*ope legis* con cui immettiamo direttamente in una categoria qualcuno per anzianità, bensì ammettiamo a un giudizio di idoneità. Allora il titolo è quello del conseguimento della borsa di studio; il fatto di averla vinta un anno prima o un anno dopo è solo una questione di età perchè non aggiunge alcun merito il fatto di avere un anno in più. E ritengo che dobbiamo guardare sempre più ai meriti e un po' meno alla semplice anzianità.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.4 nella convinzione che l'argomento è meglio affrontato nell'emendamento 6.10 del senatore Cervone, che mi auguro venga accolto e al quale aderisco anche come firma.

CERVONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVONE, *relatore*. L'emendamento 6.8 è identico al 6.14, che quindi rimane assorbito.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.9, da inserire alla lettera *e*) in modo da stabilire la maturazione dell'anzianità richiesta in modo particolare per i borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche, per determinare questa anzianità si deve fissare la data dalla quale comincia a decorrere l'anzianità stessa. Ecco il significato di questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.7, relativo all'assegnazione dei posti all'università di Pisa, questa assegnazione deve tener conto anche degli aspiranti di cui alla lettera *d*), alla quale si riferiscono gli emendamenti 6.8 e 6.14. Si tratta di un coordinamento tra le due posizioni. Gli emendamenti testè illustrati sono stati presentati dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.10, che porta la firma del relatore, esso assorbe il 6.4 e interessa in modo particolare la lettera *h*), cioè la situazione dei medici interni universitari che siano stati assunti o con pubblico concorso oppure, ove questo pubblico concorso non sia stato esplicato, attraverso una deliberazione del consiglio di amministrazione, ma a condizione che questa deliberazione sia nominativa e sia motivata da esigenze delle cliniche e degli istituti di cura. Nello stesso tempo si richiede — ecco il significato restrittivo — il servizio continuativo.

Crediamo che attraverso l'emendamento 6.10, si abbia la possibilità di precisare questa questione.

Per quanto riguarda la soppressione del dodicesimo comma, proposta dalla Commissione, questa si riferisce al rapporto dei perfezionandi della Scuola normale superiore di Pisa perchè, in considerazione di emendamenti che sono stati illustrati precedentemente, il comma deve essere annullato.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha presentato un emendamento, il 6.17, che è stato già illustrato. Dalla discussione, però, sono emerse una serie di posizioni che ci pare possano portare ad una soluzione comune concordata. Chiedo, quindi, al Governo se ritiene di poter assumere la iniziativa per la ricerca di tale soluzione e, a questo fine, chiediamo — se possibile — un accantonamento dell'articolo 6 perchè rapidamente si possa trovare una soluzione accettabile per tutti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sulla proposta testè formulata dal senatore Urbani.

CERVONE, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Restano allora accantonati gli emendamenti all'articolo 6.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo 6. 0. 1.

CERVONE, *relatore*. Questo è un articolo aggiuntivo che in modo particolare interessa il problema del dottorato di ricerca e quindi il conseguimento del dottorato. In questo decreto il problema del dottorato di ricerca non è stato esaminato proprio perchè esso sarà esaminato nella legge organica dell'università. Se avessimo dovuto fare la riforma dell'università per decreto-legge allora forse avremmo trovato anche lo spazio per parlare di questo articolo.

Vorrei pregare il senatore Balbo di non insistere per la votazione di questo articolo aggiuntivo proprio perchè tra pochi giorni saremo impegnati nella discussione sulla riforma organica dell'università. Non potendolo inserire in questa sede, ma dovendo trovare questo tema collocazione nella sede propria, cioè nella sede della riforma organica, una bocciatura dell'articolo aggiuntivo potrebbe compromettere un'eventuale sua ripresentazione nella sede propria. Pertanto, se la mia preghiera potesse essere accolta, non entrerei nel merito dell'articolo proposto rimandandolo alla sede competente.

BALBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO. Signor Presidente, ringrazio il relatore per la spiegazione che ha dato e non chiedo la votazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Al terzo comma, sesto rigo, sostituire la parola: « meno », *con le altre*: « non più ».

7. 1 BALBO

Al terzo comma, ultimo rigo, sostituire la parola: « meno », *con le altre*: « non più ».

7. 2 BALBO

Al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonchè una rappresentanza degli organi del CNR e del CNEN, dichiarati affini dall'organo consultivo universitario nazionale, che hanno sede nella provincia in cui si trova la Facoltà. Tale rappresentanza è costituita dal Direttore e da un membro eletto dal personale ricercatore dell'organo di ricerca. Possono essere cooptate con diritto di parola ma non di voto anche rappresentanze analogamente strutturate di altri organi di ricerca sulla base della reciprocità di rappresentanza ».

7. 5 BALBO

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« La Presidenza del Consiglio, di concerto con i Ministri per la ricerca scientifica e della pubblica istruzione, provvede, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, ad integrare i comitati direttivi degli organi di ricerca con due rappresentanti, un docente ordinario ed un docente associato, appartenenti a facoltà dichiarate affini ».

7. 6 BALBO

Al sesto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ; e ad un rappresentante nei consigli di amministrazione delle opere universitarie ».

7. 7 LA COMMISSIONE

Al tredicesimo comma, sostituire la parola: « inferiore » *con le altre*: « non superiore ».

7. 3 BALBO

Al sedicesimo comma, dopo la parola: « docenti » *inserire le altre:* « o frazioni ».

7.4 BALBO

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 7.1 è proposto per ragioni di opportunità; l'emendamento 7.2 è proposto per lo stesso motivo. L'emendamento 7.5 è diretto ad allargare la composizione dei consigli di facoltà, facendovi partecipare altri membri rappresentativi degli organismi che si occupano di ricerche.

L'emendamento 7.6 per analogia con quanto previsto dall'emendamento proposto per il comma terzo prevede che i docenti universitari di facoltà affini facciano parte dei comitati direttivi degli organi di ricerca.

L'emendamento 7.3 è semplicemente proposto per ragioni di opportunità e così l'emendamento 7.4.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C E R V O N E , *relatore*. Signor Presidente, mi pare che la richiesta del senatore Balbo tendente a sostituire al terzo comma, sesto rigo, la parola: « meno » con le altre: « non più » non possa essere accettata a causa dei calcoli che sono stati già fatti. In effetti la Commissione ha proposto la formula: « in misura pari ad otto eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti nei corsi di laurea, dieci quando questi siano più di duemila e meno di cinquemila, dodici al di sopra di tale numero ». Questa formula ha una sua logica per cui cambiando i termini si può arrivare a degli sbocchi imprevisti.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.5 esso propone di aggiungere al terzo comma le parole: « nonchè una rappresentanza degli organi del CNR e del CNEN, dichiarati affini dall'organo consultivo universitario nazionale, che hanno sede nella provincia in cui si trova la facoltà ». Non si può accettare tale formula poichè bisogna sempre partire dal presupposto della provvisorietà degli organi di governo dell'università e, come vedremo in seguito nella sede adatta, non si può appesantire troppo il sistema rendendo pletorica la composizione degli organi di cui stiamo parlando.

L'emendamento 7.6 propone poi di inserire dopo il terzo comma le parole: « la Presidenza del Consiglio, di concerto con i Ministri per la ricerca scientifica e della pubblica istruzione, provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, ad integrare i comitati direttivi degli organi di ricerca con due rappresentanti, un docente ordinario ed un docente associato, appartenenti a facoltà dichiarate affini ». Anche per questo non posso esprimere parere favorevole nel merito, ma vorrei che la questione fosse trattata nella sede competente, in occasione della riforma organica. Perciò propongo di ritirare l'emendamento ora per ripresentarlo in sede di discussione della riforma.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, debbo dire che esso ha la stessa logica degli emendamenti 7.1 e 7.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.4, con esso si propone di inserire, al sedicesimo comma, dopo la parola: « docenti », le altre: « o frazioni ». Questo emendamento non è opportuno proprio per non appesantire l'insieme.

Perciò, onorevole Presidente, no all'emendamento 7.1, no all'emendamento 7.2; proporrei di ritirare adesso, con riserva di ripresentarli in sede di discussione della riforma, gli emendamenti 7.5 e 7.6. No all'emendamento 7.3 ed al 7.4.

Naturalmente sono favorevole all'emendamento 7.7 proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Balbo, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

B A L B O . Insisto per tutti, tranne che per gli emendamenti 7.5 e 7.6, ringraziando il relatore per le assicurazioni date.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I F R A N C A, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, sono contraria a tutti gli emendamenti — condividendo le motivazioni addotte dal relatore —, salvo l'emendamento 7. 7, a cui sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 7. 1, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 2, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Gli emendamenti 7. 5 e 7. 6 sono ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 7. 7, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 3, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 4, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Qualora i professori di ruolo, ordinari ed associati, abbiano cumulato un incarico di insegnamento retribuito con il loro ufficio o con quello che ha dato diritto all'inquadramento, conservano l'eventuale eccedenza di trattamento economico complessivo a titolo di assegno personale riassorbibile con decorrenza pari a quella fissata nel quinto comma dell'articolo 12. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, procederà entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione al riconoscimento totale del servizio preruolo delle figure di professore ordinario, associato ed aggiunto universitario, tenendo conto di tutti i servizi menzionati negli articoli precedenti ».

8. 3 BALBO

Al quarto comma, sostituire le parole: « si applica l'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 » *con le altre*: « si applica lo stesso trattamento economico previsto per i professori che provengono dal ruolo degli assistenti ordinari ».

8. 1 ABBADESSA, LA RUSSA, PISANÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il personale non docente in servizio presso l'opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, è inquadrato a tutti gli effetti nei ruoli del personale non docente universitario da destinare all'Università degli studi della Calabria, per la gestione del centro residenziale, nelle qualifiche in godimento alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica e con l'anzianità maturata ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 23 gennaio 1978 ».

8. 2 SMURRA, SENESE Antonino, ROMEI, MURMURA

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 8. 3 è stato presentato per tutelare i legittimi interessi dei professori di ruolo che abbiano cumulato un incarico di insegnamento retribuito

con il loro ufficio o con quello che ha dato diritto all'inquadramento.

P I S A N Ò . Domando di parlare .

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Ritiro l'emendamento 8. 1.

S M U R R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S M U R R A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il personale non docente in servizio presso l'opera universitaria dell'università degli studi della Calabria verrà inquadrato non secondo le norme del decreto interministeriale del gennaio scorso (quello, per intenderci, relativo alle opere universitarie) ma secondo quelle di un decreto n. 632 relativo al centro residenziale dell'università.

Voglio informare i colleghi che è stato istituito il centro residenziale dell'università della Calabria e quindi è stato emanato un apposito decreto nel giugno scorso. In tale decreto, all'articolo 11, si parla genericamente dell'inquadramento di questo personale nei ruoli dell'università della Calabria ma non si fissano nè i tempi nè i modi.

Per queste ragioni dovremmo integrare il decreto relativo al centro residenziale: ad evitare di modificare tale decreto, proponiamo all'Aula l'emendamento aggiuntivo 8. 2 all'articolo del decreto-legge di cui stiamo discutendo, nel quale peraltro è contenuto un analogo provvedimento relativo all'università di Udine.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C E R V O N E , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 8. 3 penso che in materia di retribuzioni sarebbe molto opportuno evitare una normativa disorganica perchè veramente cadremmo nella giungla retributiva approvando una determinata provvidenza a sinistra, un'altra determinata provvidenza a destra.

Siccome so che, prima di dibattere questo nostro disegno di legge, c'è stata un'ampia discussione in quest'Aula sul problema della giungla retributiva, penso che sarebbe molto opportuno non approvare provvedimenti al di fuori del quadro della globalità. Esprimo quindi parere negativo. L'8. 1 è stato ritirato. Esprimo parere positivo sull'emendamento presentato dai senatori Smurra, Senese Antonino, Romei e Murmura, numero 8. 2, che interessa un aspetto specifico, cioè l'università della Calabria.

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Prego i presentatori dell'emendamento 8. 2 di prendere in considerazione la possibilità di ritirare questo emendamento, perchè avremo occasione di esaminare con calma questo problema tra pochi giorni, quando affronteremo il riesame della ristrutturazione delle università calabresi. Mi pare che in quella sede anche questo problema potrà essere esaminato opportunamente. Ci sembra che l'inserimento di questa questione specifica, che interessa una sola università, in un provvedimento che invece riguarda l'università nel suo complesso non sia opportuno in questo momento.

S M U R R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S M U R R A . Vorrei pregare il collega Urbani di votare questo emendamento perchè il discorso è limitato esclusivamente al personale non insegnante dell'opera universitaria di Cosenza, cioè della Calabria.

Esiste nell'università di Cosenza un centro residenziale unico in Italia tra tutte le altre università. Per questo centro residenziale è stato emanato un decreto, nel giugno scorso, in cui si stabilisce all'articolo 11 che i beni mobili e immobili, i di-

pendenti, personale non insegnante, dell'opera passano all'università. Non si dice altro sui modi, su quando dovranno transitare; la questione non riguarda quindi il discorso delle università o delle sedi da distribuire all'interno della Calabria, ma l'attuale università della Calabria con sede in Cosenza.

Ad evitare che qualcuno di noi, calabrese o no, chieda la modifica di questo articolo 11 relativo alle norme per il centro residenziale, in modo da consentire subito il passaggio, poichè per l'opera universitaria della Calabria non si può applicare il decreto interministeriale relativo alle opere universitarie, preghiamo i colleghi — se è il caso — di prendere in considerazione i problemi di questo personale nel presente decreto.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Vorrei capire l'esatta portata della richiesta del senatore Smurra, perchè tutto il personale di tutte le opere universitarie d'Italia deve essere trasferito alle regioni e non alle università; tant'è vero che anche nel testo del decreto si dice: « fermo restando . . ., e, fino al loro effettivo trasferimento alle regioni, del personale di tutte le opere universitarie, il nuovo ordinamento sarà basato . . . ».

Allora il senatore Smurra chiede una deroga . . .

S M U R R A . No.

P E R N A . . . . da un principio di ordine generale, ribadito nel testo del decreto che stiamo per votare. Quindi non si riesce a capire come possa realizzarsi la proposta del senatore Smurra. Mi sembra non ammissibile: se non si modifica l'articolo non vedo come si possa aggiungere il comma che viene richiesto.

P R E S I D E N T E . Senatore Cervone, le dispiace dirmi se conferma il parere favorevole all'emendamento, dopo aver ascoltato i dubbi che sono sorti?

C E R V O N E , *relatore*. Mi pare proprio di doverlo confermare, onorevole Presidente. Si tratta di un personale non docente in servizio presso l'università. È vero quello che è stato detto, cioè che poi dovrà passare alle regioni: ma oggi come oggi quale personale passerà all'università? Quello che si trova già in una certa situazione giuridica. Anzi correremmo il rischio, se non lo sistemassimo, che domani neanche a livello regionale avrebbe la sistemazione. Mi pare quindi che si possa veramente accogliere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento 8.2. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8. 3.

C E R V O N E , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore*. Desidero segnalare la necessità di una modifica tecnica al comma tredicesimo dell'articolo 8 in modo da sostituire all'espressione: « ruolo straordinario ad esaurimento » quella più corretta: « ruolo speciale ad esaurimento ». Propongo pertanto, a nome della Commissione, un emendamento in tal senso (8. 4).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sulla modifica ora proposta dal relatore.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 8. 4, tendente a sostituire, al comma tredicesimo, la parola « straordinario » con la parola « speciale ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

C E R V O N E , *relatore*. Esprimo la mia meraviglia, perchè si trattava di un fatto tecnico.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 8. 3, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8. 2, presentato dal senatore Smurra e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

R I C C I . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. Ordino la chiusura delle porte di accesso.

I senatori favorevoli all'emendamento 8. 2 si porranno alla mia destra, quelli contrari alla mia sinistra.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 9 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Al primo comma sopprimere la parola: « inoltre ».

9. 1 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

F A E D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A E D O . La parola « inoltre » può essere soppressa perchè pleonastica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

C E R V O N E , *relatore*. Parere favorevole.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 9. 1, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 10 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Le Opere universitarie dovranno concedere l'assegno di studio in servizi (mense, buoni-libro, alloggi e buoni-trasporto gratuiti) salvo casi appositamente autorizzati per l'anno accademico in corso dal Ministero della pubblica istruzione e per quelli successivi dalle Giunte regionali. Sarà comunque prevista una parte concessa in danaro non superiore al 10 per cento dell'attuale assegno di studio universitario per i residenti fuori della sede ed al 50 per cento per i residenti in sede ».

10. 1 BALBO

Al primo comma sostituire le parole da: « lire 4.000.000 (quattro milioni) » *con le altre*: « lire 3.500.000, ivi compresi i trattamenti percepiti a titolo di indennità di contingenza o integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia e gli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia, elevabile a lire 4.000.000 per il primo figlio a carico e ulteriormente incrementato di lire 300.000 per ciascun altro figlio a carico ».

Sopprimere il quinto comma.

10. 2 IL GOVERNO

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . L'emendamento 10. 1 è stato presentato per ragioni di opportunità perchè pensiamo che sia bene concepire l'assegno di studio come servizi. Questo è a nostro parere il modo più efficace per venire effettivamente incontro alle esigenze degli studenti, salvo una parte che deve continuare ad essere concessa in danaro.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C E R V O N E , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Balbo, potremmo anche essere d'accordo. Infatti la tendenza è di far sì che le opere universitarie diano piuttosto servizi che non assegni di studio (mense, libri, alloggi, biblioteche e così via). Però non è questa la sede per discuterne perchè l'articolo che stiamo esaminando più che l'assegno di studio universitario come tale riguarda il reddito annuale in base al quale stabilire se l'assegno di studio può essere dato o meno. Poichè c'è un impegno comune ad esaminare il problema complessivo delle opere universitarie, soprattutto dopo il passaggio della competenza dello Stato alle regioni, anche in questo caso devo rivolgere un appello perchè l'argomento non venga trattato in questa sede e l'emendamento sia ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Governo, esso propone che il reddito sia stabilito nella misura di tre milioni e 500.000 anzichè 4 milioni, ivi compresi i trattamenti percepiti a titolo di indennità di contingenza o integrativa speciale e le quote di aggiunte di famiglia e gli assegni familiari, comprensivi di tutto quanto; poi vanno considerati i figli a carico. Pertanto penso che l'emendamento possa essere accettato ed esprimo parere favorevole.

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Signor Presidente, mi proverò a intervenire sull'emendamento del Governo, sperando di riuscire a farlo con chiarezza in questo procedere del dibattito un po' difficile e confuso. Mi pare che l'emendamento governativo intenda modificare la parte relativa alla copertura della maggiore spesa necessaria per integrare le minori disponibilità finanziarie che le opere universitarie subiranno per effetto dell'aumento assai probabile del numero degli aventi diritto all'assegno di studio; è noto infatti che le opere universitarie hanno potuto l'anno scorso ottenere una quota degli 84 miliardi stornati superiore al 30 per cento previsto dalla legge, grazie ai « residui » accumulati sul 70 per cento riservato all'assegno di studio.

Se questa è la sostanza dell'emendamento, come mi sembra, dico subito che la nostra parte ritiene che sarebbe stato più opportuno accogliere nostre proposte più precise per dare un sostegno alle opere universitarie in direzione di una progressiva diminuzione dell'utilizzazione dell'assegno di studio e di un progressivo aumento dell'impegno finanziario delle opere universitarie stesse in direzione dell'offerta di servizi.

Tutte le forze politiche sono orientate in questo senso. Noi riteniamo quindi che, anche tenendo conto delle proposte avanzate proprio dagli organismi rappresentativi delle opere universitarie, sarebbe stato opportuno, per correggere il meccanismo sovente perverso del conferimento dell'assegno di studio, introdurre una differenziazione, nel livello del tetto fiscale al di sotto del quale si ha diritto all'assegno di studio, dei redditi da lavoro dipendente rispetto agli altri redditi da lavoro autonomo, secondo un principio che del resto è già presente nella legislazione fiscale.

La proposta è stata accolta soltanto in parte e quindi non riteniamo di insistere — in questa sede — sulla nostra tesi; vorremmo però dal Governo, se possibile, l'impegno ad esaminare in tempi brevi una leg-

ge-quadro sul diritto allo studio e sulle opere universitarie che con il 1° novembre del 1979 passeranno definitivamente alle regioni. Credo che in quella legge-quadro molte delle difficoltà e delle contraddizioni che ci sono adesso a proposito del diritto allo studio potranno essere superate.

Vorremmo inoltre un impegno da parte del Governo — la cui attenzione richiamo particolarmente su questo punto — a reperire gli 8 miliardi (che con notevole sforzo erano stati inseriti anche negli articoli della copertura di questo decreto e che oggi il Governo ci dice di dover modificare a causa della indisponibilità immediata dei fondi necessari), almeno nell'ambito dell'attuale bilancio della pubblica istruzione, in modo che si possa avere una serie di « variazioni di bilancio » o di « storni » che assicurino gli 8 miliardi in più assolutamente necessari alle opere universitarie, se si vuole che le mense e anche gli alloggi per gli studenti bisognosi possano essere offerti almeno nella misura di quest'anno.

Ci preoccupiamo sovente di non creare ragioni di ulteriore disagio nelle università. Credo che dobbiamo fare di tutto perchè le opere universitarie non siano portate attraverso questo meccanismo ad avere per gli anni prossimi minori disponibilità da dedicare ai « servizi » rispetto a quelle dell'anno in corso e degli anni precedenti.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, la invito a dare una risposta alle perplessità del senatore Urbani e ad esprimere il suo parere sull'emendamento Balbo.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, prendo atto di quanto qui è stato dichiarato dal senatore Urbani. Ringrazio dello sforzo che si sta facendo per accettare l'emendamento del Governo. Senza di esso verremmo meno d'altronde ad un accordo e correremmo il pericolo di compromettere lo sforzo di 8 miliardi fatto nella ricerca dei mezzi finanziari. Mi impegno per quanto riguarda la legge-quadro con cui aiutare il passaggio alle regioni della competenza sulle opere universitarie. Era già nei programmi del Governo ed è stato comunicato anche agli interessati. Mi impegno a studiare e a reperire, fin dove sarà possibile all'interno del bilancio della pubblica istruzione, i mezzi che saranno necessari ad intervenire a sostegno delle opere universitarie ove, come è probabile, ve ne sia bisogno.

In questo senso, signor Presidente, ritengo di dichiarare la posizione del Governo ringraziando per la rimozione di questo ostacolo ad una migliore gestione della copertura finanziaria di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 10. 1 del senatore Balbo, mi associo alle considerazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

Senatore Balbo, insiste per la votazione del suo emendamento?

B A L B O , Accetto l'invito del relatore e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 10. 2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 12 del decreto-legge.

Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« A partire dall'anno accademico 1979-80 è vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento, con eccezione di quelli relativi a nuovi insegnamenti fondamentali, con esclusione in ogni caso dello sdoppiamento degli stessi, ai nuovi corsi di laurea e alle nuove università ».

12. 6 LA COMMISSIONE

Sostituire il primo comma con il seguente:

« È vietata l'attivazione di nuovi incarichi di insegnamento, per gli anni accademici

successivi all'anno accademico 1978-1979, con eccezione di quelli relativi ai nuovi corsi di laurea, alle nuove università, ai nuovi insegnamenti fondamentali, con esclusione in ogni caso dello sdoppiamento degli stessi ».

12. 16 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Al primo comma, sopprimere le parole da: « con eccezione » *a*: « nuove Università ».

12. 13 BALBO

Al quinto comma, sostituire le parole: « anno accademico 1978-79 » *con le altre*: « anno accademico 1979-80 ».

12. 7 LA COMMISSIONE

Al quinto comma, dopo la parola: « accademie », *inserire le altre*: « e scuole ».

12. 17 LA COMMISSIONE

Al settimo comma, sopprimere le parole: « senza soluzione di continuità ».

12. 14 BALBO

Dopo l'ottavo comma, inserire i seguenti:

« I professori aggregati con nomina al 1° novembre 1970, che, alla data del 1° novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, sono esonerati dalla conferma nel ruolo dei professori aggregati.

Agli stessi che abbiano completato tre anni di effettivo servizio in qualità di professori aggregati è consentito di presentare, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, domanda al rettore dell'università al tempo competente, e per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione, qualora intendano usufruire dei benefici della ricostruzione di carriera ai sensi dell'articolo 17 della legge 18 marzo 1958, n. 311 ».

12. 3 SCHIANO

Dopo l'ottavo comma, inserire il seguente:

« I professori aggregati con nomina al 1° novembre 1970, che, alla data del 1° novembre 1973, sono stati collocati nel ruolo dei professori universitari ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, sono esonerati dalla conferma nel cessato ruolo dei professori aggregati fermo restando l'obbligo del giudizio di conferma nel nuovo ruolo ».

12. 18 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Dopo l'ottavo comma inserire il seguente:

« L'attività di assistenza e cura già svolta dai titolari di contratti e di assegni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, presso le facoltà di medicina e chirurgia è riconosciuta ai fini dei concorsi ospedalieri rispettivamente per le qualifiche di aiuto e di assistente ».

12. 8 CERVONE

Al nono comma sostituire la parola: « ordinari » *con le altre*: « di ruolo ».

12. 20 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Al decimo comma, dopo i due primi periodi, inserire il seguente: « Oltre tale termine potranno essere altresì nominati anche coloro che, risultati idonei in precedenti concorsi ad assistenti ordinari, non siano stati ancora chiamati ».

12. 22 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Al dodicesimo comma, dopo le parole: « predetta data », *inserire le altre*: « e per la sostituzione temporanea di personale in maternità o in servizio militare ».

12. 1 BALBO

Al dodicesimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole:

« Gli esercitatori in carica all'atto del presente provvedimento potranno restare in funzione sino all'istituzione del dottorato di ricerca prevista dalla futura riforma universitaria ».

12. 4 PLEBE, NENCIONI, ARTIERI, BONINO, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, TEDESCHI

Al dodicesimo comma aggiungere in fine le seguenti parole:

« Gli esercitatori in carica all'atto del presente provvedimento potranno di anno in anno essere riconfermati nella loro funzione dalle Università in rapporto alle esigenze delle varie facoltà e fino alla entrata in vigore della legge di riforma universitaria. Le esigenze suddette sono proposte al Consiglio di ateneo che delibera in materia sentito il Ministro della pubblica istruzione ».

12. 5 AMADEO, COCO

Dopo l'undicesimo comma, è inserito il seguente:

« Nulla è innovato ai fini della fruizione di borse bandite anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto ».

12. 23 LA COMMISSIONE

Sostituire il quattordicesimo ed il quindicesimo comma con i seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del presente decreto è ritenuto valido il periodo trascorso all'estero presso Università o centri qualificati di ricerca, per attività di insegnamento o di ricerca, dal personale di cui ai precedenti articoli 4 e 6.

L'attività svolta è attestata con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri, della ricerca scientifica.

Sono dichiarate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico le eventuali procedure di attuazione del decreto-legge adottate in difformità da quelle previste dalla presente legge di conversione.

Sono fatti salvi eventuali effetti economici maturati nel periodo di approvazione della legge di conversione del presente decreto.

12. 24 LA COMMISSIONE

Al diciassettesimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « esclusa la componente studentesca che dovrà essere eletta secondo le disposizioni in vigore, previa proroga dei termini per il periodo strettamente necessario all'adempimento delle formalità prescritte. Il periodo di proroga sarà fissato con decreto rettorale ».

12. 15 BALBO

Al diciassettesimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo quanto disposto per la componente studentesca dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691 ».

12. 19 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Al diciottesimo comma, terzo rigo, dopo le parole: « assistente ordinario », *aggiungere le altre*: « o incaricato ».

12. 9 LA COMMISSIONE

Al diciottesimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli incarichi dei corsi per lavoratori studenti conferiti con le procedure concorsuali vigenti per gli altri incarichi ed autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono altresì equiparati agli altri incarichi di insegnamento. Le facoltà dovranno in ogni caso assicurare

la continuità dei corsi per lavoratori studenti già attivati ».

12. 21 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI

Al diciannovesimo comma, sostituire le parole: « due anni » *con le altre*: « un anno al 31 ottobre 1978 ».

12. 10 CERVONE

Al ventesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

12. 11 LA COMMISSIONE

Al ventunesimo comma, dopo le parole: « le norme del presente decreto si applicano », *inserire le altre*: « in quanto compatibili ».

12. 12 LA COMMISSIONE

Prima dell'ultimo comma, inserire il seguente:

« Hanno diritto all'inquadramento di cui al precedente comma i docenti delle scuole dirette a fini speciali di livello universitario per assistenti sociali, purchè non titolari di altro rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, che svolgono attività didattica integrativa dei corsi ufficiali, attività seminariale, corsi di esercitazione e di tirocini professionali ».

12. 2 BREZZI, OSSICINI

F A E D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A E D O . L'emendamento 12. 16 coincide in sostanza con l'emendamento 12. 6 presentato dalla Commissione.

L'emendamento 12.18 riguarda il problema che i professori aggregati che sono stati nominati il 1° novembre 1970 avrebbero dovuto, come aggregati, nel 1973, dopo tre anni, avere l'ordinariato di aggregati. Per i ritardi, mentre per alcuni concorsi questa prova è stata effettuata, per altri non lo è stata. Poi con la legge sui provvedimenti urgenti gli aggregati sono stati nominati professori straordinari e adesso hanno un ulteriore ordinariato. Si tratta del fatto che per difficoltà amministrative gli attuali aggregati diventati professori straordinari trovano difficoltà a farsi riconoscere il servizio precedentemente prestato se non hanno fatto l'ordinariato da aggregato. Poichè se non l'hanno fatto dipende da lungaggini burocratiche, l'emendamento propone che coloro che si trovano in questa situazione dovrebbero dare solo l'esame per l'ordinariato.

L'emendamento 12. 20 concerne una disposizione che riguarda i professori ordinari e associati, per cui sarebbe più opportuno parlare di professori di ruolo in quanto con questa dizione si comprendono entrambe le categorie. È una eccezione ad una certa norma sui trasferimenti per la prima applicazione del provvedimento.

L'emendamento 12. 22 contiene una precisazione relativa ai vincitori di concorso per assistente ordinario, risultati idonei e che non siano stati ancora chiamati; questi vengono equiparati agli altri vincitori.

L'emendamento 12. 19 stabilisce una eccezione per la componente studentesca per la quale non ci sono date rigide come per le altre componenti.

L'emendamento 12. 21 riguarda alcuni incarichi dati con le stesse procedure con le quali sono dati gli incarichi dei corsi normali. Si tratta di incarichi per i corsi per lavoratori studenti. Si precisa con l'emendamento che questi incarichi sono regolari come gli altri. Avrei così terminato il mio rapido *excursus*.

B A L B O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Abbiamo presentato l'emendamento 12. 13 per evidenti ragioni di opportunità che consigliano di non prevedere eccezioni per l'attuazione della prima parte della norma di cui trattasi.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 14, secondo noi non c'è ragione di prevedere che gli incarichi di insegnamento siano svolti senza soluzione di continuità. Circa l'emendamento 12. 1, ci è sembrato opportuno prevedere la possibilità di assunzioni quando il personale sia in maternità o adempia obblighi di leva.

L'emendamento 12. 15 è volto ad evitare un ulteriore rinvio delle elezioni universitarie, la cui eventuale proroga può essere disposta con decreto rettorale per il periodo strettamente necessario all'adempimento delle formalità previste.

S C H I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I A N O . Dichiaro di ritirare l'emendamento 12. 3 perchè, quanto al suo primo comma, è identico nello spirito e quasi identico nella lettera all'emendamento 12. 8. Il secondo comma riguarda materia di regolamento o di circolare esecutiva più che di legge. Pertanto ritiro questo emendamento auspicando che il 12. 18 venga approvato.

P L E B E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . Ritiro l'emendamento 12. 4.

A M A D E O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A M A D E O . L'emendamento 12. 5 presentato da me e dal collega senatore Coco intende richiamare l'attenzione dell'Assemblea e del Ministro su una lacuna a nostro avviso presente nel provvedimento in discussione.

La lacuna riguarda gli esercitatori laureati. Di essi nel disegno di legge non si fa alcun cenno. Con un colpo di spugna essi vengono cancellati dall'università come se non fossero mai esistiti.

Così stando le cose dovrei forse ritenere inutili ed una perdita di tempo l'emendamento e questo mio breve intervento come se su questo problema, caduto nel silenzio, tutto ormai fosse stato deciso? Spero e mi auguro di no: sia perchè ritengo di sollevare una questione che merita considerazione e se possibile merita pure una soluzione da trovarsi e collocarsi nel provvedimento, sia perchè non ritengo che l'Aula sia solo, come non è, luogo di ratifica di cose già decise in Commissione.

Dunque ripeto: nel provvedimento gli esercitatori sono completamente ignorati, come se non fossero mai esistiti. Eppure essi per anni e in numero non indifferente hanno svolto una funzione non secondaria nelle facoltà a fianco dei docenti, con rapporti contratti direttamente con le università e a costi minimi per i bilanci universitari. Ciò è avvenuto nelle more di concorsi per borse di studio e per posti di assistenti.

Alcuni di essi sono degli esperti, liberi professionisti o dipendenti pubblici o privati, che mantengono collegamenti tra l'università e la scuola media, i centri produttivi e professionali. La loro prestazione è di solito gratuita.

I più sono giovani laureati da poco e con alte votazioni di laurea che, in assenza dei corsi di dottorato di ricerca e di concorsi per borse di studio, ma vocati alla ricerca, allo studio e all'insegnamento, hanno inteso mantenere, dedicandosi alle esercitazioni, rapporti stretti con le università. Hanno arrecato così, con indennità forfettarie annuali minime a titolo rimborso spese, il contributo della loro volontaria e, ripeto, quasi gratuita collaborazione, ottenendo in compenso la possibilità di soddisfare la loro vocazione allo studio e la possibilità di meglio prepararsi all'insegnamento e alla professione.

È un vivaio di giovani studiosi, tra i migliori che vogliono restare in qualche modo legati all'università, un vivaio che a mio avviso sarebbe errore disperdere. Così facendo sospingeremmo molti di essi nella massa insoddisfatta e frustrata dei laureati non occupati e perdigiorno.

Col presente emendamento si chiede la riconferma della funzione dell'esercitatore laureato fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria.

L'emendamento proposto garantisce la selezione in quanto la riconferma vien fatta di anno in anno, blocca ogni fenomeno inflazionistico in quanto le riconferme devono essere rapportate alle effettive esigenze delle varie facoltà e devono essere deliberate dal consiglio di ateneo sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Per le ragioni suddette e le cautele previste credo di poter raccomandare l'emendamento all'attenzione del Ministro e dell'Assemblea ed auspicarne l'approvazione.

O S S I C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O S S I C I N I . Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'importanza dell'emendamento 12. 2 che forse non è stato preso in considerazione ancora per una certa confusione che c'è tra le scuole a fini speciali, le scuole speciali e così via. Si tratta di pochissime persone che fanno già parte integrante dell'università. Infatti queste scuole a fini sociali — che sono tre per assistenti sociali — non sono convenzionate, come taluno ha erroneamente detto o pensato, ma fanno parte integrante per legge dell'università e verrebbero escluse ingiustamente da benefici di cui tutti gli altri colleghi nelle stesse condizioni potrebbero fruire.

Per queste ragioni il collega Brezzi ed io sottoponiamo fiduciosi questo emendamento all'attenzione ed all'approvazione dei colleghi.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del Governo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il quattordicesimo ed il quindicesimo comma con il seguente:

« Il periodo trascorso all'estero per incarichi d'insegnamento universitario o per ricerche in qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, è equiparato ai fini della presente legge ad analoghi periodi di attività svolti presso atenei italiani ».

12. 25

C E R V O N E , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore*. Ritiro l'emendamento 12. 6, che è della stessa portata dell'emendamento 12. 16, che si preferisce perchè più completo rispetto a quello della Commissione.

L'emendamento 12. 7 si illustra da sè: esso rappresenta un necessario coordinamento.

Per quanto riguarda il 12. 17 debbo dire che è un emendamento necessario anch'esso perchè se mettessimo solo le accademie non avremmo la possibilità di includere le scuole superiori come quella della Guardia di finanza che non hanno il titolo di accademia ma che svolgono identica funzione.

L'emendamento 12. 9, dopo le parole: « assistente ordinario », propone di aggiungere le altre: « o incaricato », perchè sono allo stesso livello e perchè altrimenti avremmo potuto commettere una ingiustizia.

L'emendamento 12. 11, che propone di aggiungere alla fine del ventesimo comma le parole: « in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », è necessario perchè, dovendo applicare la norma come abbiamo fatto per gli altri casi, potremmo, se questo non diciamo, non trattare tutti quanti gli aventi diritto alla stessa maniera.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 12, che tende ad inserire le parole: « in quanto compatibili » dopo le parole: « le norme del presente decreto si applicano », esso si spiega da solo, in quanto richiama la possibilità di compatibilità in relazione alla delicatezza del problema.

Per quanto riguarda poi gli emendamenti presentati da me comincerò con l'emendamento 12. 8 tendente a inserire dopo l'ottavo comma un comma aggiuntivo per cui l'attività di assistenza e cura già svolta da titolari di contratti e di assegni presso le facoltà

di medicina e chirurgia è riconosciuta ai fini dei concorsi ospedalieri per le qualifiche di aiuto e di assistente. A questo emendamento la Commissione è favorevole nella sua maggioranza proprio per questo elemento di equiparazione. Con l'emendamento 12. 10 si vogliono sostituire le parole: « due anni » con le altre: « un anno al 31 ottobre 1978 », e questo non ha bisogno di illustrazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Cervone, la invito ad esprimere il suo parere come relatore sugli altri emendamenti.

C E R V O N E , *relatore*. Il parere è positivo per l'emendamento 12. 16, negativo per gli emendamenti 12. 13, 12. 14; il 12. 3 è ritirato perchè è incluso nel 12. 18 al quale sono favorevole. Sono anche favorevole al 12. 20 e al 12. 22. Sono contrario al 12. 1; il 12. 4 è stato ritirato e per il 12. 5 mi rimetto al Governo. Per il 12. 15 sono contrario e favorevole al 12. 19 con una precisazione però. Infatti nel 12. 19 va tolta la specificazione: « dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691 », restando così: « salvo quanto disposto per la componente studentesca ».

È vero che si tratta di un decreto-legge che anche in questo momento ha valore, ma se diciamo, in base alle leggi attuali, « salvo quanto disposto », diciamo che oggi ci sarà questa norma, domani sarà cambiata, evitando un'espressione pleonastica e leggermente non precisa in termini giuridici.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 21 esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 2 sono favorevole ma mi rimetto al giudizio del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 25, presentato dal Governo, mi pare che la dizione sia molto precisa. Voglio far osservare che la seconda parte dell'emendamento 12. 24 proposto dalla Commissione (« Sono dichiarate nulle... » e: « Sono fatti salvi... », cioè l'ultimo e il penultimo comma) mi pare che trovi più logico collocamento — e dovremo trasferirla in quella sede — all'articolo 14.

Pertanto, per quanto riguarda i primi due commi dell'emendamento 12. 24 presentato dalla Commissione, credo sia bene sostituirli con l'emendamento 12. 25 del Governo. Per il terzo e il quarto comma dell'emendamento 12. 24 penso si debba trasferire la materia in sede di articolo 14.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, l'emendamento 12. 6 è assorbito dal 12. 16: esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario al 12. 13, favorevole al 12. 7 e al 12. 17; contrario al 12. 14 e favorevole agli emendamenti 12. 18, 12. 8, 12. 20 e 12. 22.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 12. 1, 12. 5, 12. 15 e favorevole al 12. 19 con le osservazioni già fatte dal relatore.

Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti 12. 9, 12. 21, 12. 10, 12. 11 e 12. 12.

Per quanto riguarda l'emendamento 12. 2 devo pregare l'Assemblea di qualche secondo di cortese attenzione perchè si tratta di un problema assai delicato e, sia pure con rammarico, devo esprimere parere negativo per le seguenti ragioni. Voglio premettere che io stessa, quando in quest'Aula si discusse il disegno di legge n. 612 sulla riforma dell'università, fui sostenitrice, insieme al senatore Ossicini, di un emendamento che prevedeva l'istituzione del corso di laurea di scienze nei servizi sociali nell'università. Questo ricordo perchè non vi sia alcun dubbio che le considerazioni che dovrò sostenere per motivare il parere contrario all'emendamento non derivano da scarsa considerazione del problema, che viceversa ritengo importante ed urgente.

È urgente definire il livello degli studi e dei titoli professionali, ma anche prendere in esame tutta la situazione pregressa del servizio sociale, servizio che ha dato un contributo notevole all'estensione della politica assistenziale pur non essendo tenuto adegua-

tamente in considerazione dal Parlamento e dai Governi.

Detto questo, però, l'emendamento proposto non può essere accolto. Accogliendolo infatti noi introdurremmo una discriminazione e creeremmo un precedente estremamente delicato e carico di implicazioni molto serie, perchè di scuole dirette a fini speciali nell'università ve ne sono molte e di vario tipo. Quindi non potremmo limitarci a prendere in considerazione le scuole a fini speciali per assistenti sociali, che oltretutto hanno una situazione giuridica assai singolare nell'ordinamento universitario, e trascurare le altre. Io conosco molto bene la situazione di queste scuole nate da un rapporto giuridico singolarissimo tra enti privati promotori e università.

In secondo luogo rischiamo di inquadrare personale che svolge attività nell'università ma che non sempre è personale universitario. Nell'emendamento inoltre si parla di coloro che svolgono attività seminariali, corsi di esercitazione e di tirocini professionali; è evidente la discriminazione che, accettando l'emendamento, si determinerebbe nei confronti degli esercitatori di tutte le altre facoltà e scuole speciali.

Il Governo conferma comunque in questa sede la sua attenzione ed il suo impegno per i problemi relativi alla formazione degli operatori del servizio sociale, impegno già manifestato anche nell'altro ramo del Parlamento, chiedendo la sollecita iscrizione all'ordine del giorno, bloccata da alcune forze politiche, di un disegno di legge sulla formazione degli assistenti sociali. A ulteriore testimonianza voglio qui ricordare che in sede di riforma della scuola secondaria il Governo si è battuto, anche qui contrastando valutazioni diverse di altre forze politiche, affinchè tra gli indirizzi della scuola secondaria superiore fosse compreso l'indirizzo delle scienze umane e sociali come presupposto culturale di base per una adeguata preparazione a livello superiore ed universitario anche degli operatori dei servizi sociali.

Pertanto vorrei pregare i presentatori di ritirare l'emendamento perchè in questa sede il Governo dovrebbe chiedere con fermezza all'attenzione responsabile dell'Assemblea di respingerlo, laddove una reiezione della proposta potrebbe erroneamente assumere il significato di una scarsa considerazione del problema per il quale viceversa il Governo conferma il suo impegno.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 12. 6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 16, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 13, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 7, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 17, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 14, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 12. 3, presentato dal senatore Schiano, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 18, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 8, presentato dal senatore Cervone e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 20, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 22, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 1, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 12. 4, presentato dal senatore Plebe e da altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12. 5, presentato dai senatori Amadeo e Coco, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, il Governo è contrario perchè qui manterremmo in attività quell'area di esercitatori che non corrisponde a posizioni giuridiche chiare, precostituendo una situazione che sarebbe poi impossibile contenere. D'altra parte le esigenze di attività didattica integrativa di quella dei docenti sono ampiamente assicurate dal provvedimento con l'attivazione del ruolo degli aggiunti.

PRESIDENTE. Senatore Amadeo, insiste per la votazione dell'emendamento 12. 5?

AMADEO. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12. 5, presentato dai senatori Amadeo e Coco, per il quale la Commissione si è rimessa al Governo e il Governo ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 12. 23 presentato dalla Commissione.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12. 23, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 12. 24 è stato ritirato.

CERVONE, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVONE, *relatore.* Non è stato ritirato in tutto; è stato ritirato nella prima parte, nei primi due commi, perchè ho chiesto che gli altri due commi siano trasferiti all'articolo 14. Si tratta dei commi che vanno dalle parole: « Sono dichiarate nulle » fino alla fine.

PRESIDENTE. D'accordo.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 12. 25, presentato dal Governo.

CERVONE, *relatore.* Ho già espresso parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12. 25, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 15, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'emendamento 12. 19 abbiamo una questione da risolvere. Nell'emendamento si fa riferimento al decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, che non è arrivato ancora alla nostra approvazione. Si chiede pertanto, da parte del relatore, la soppressione delle parole: « dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691 ».

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Prendo la parola più che altro per un chiarimento, dato che c'è stata già una lunghissima discussione sulla formulazione più opportuna per assicurare che alla data delle elezioni studentesche, che è stata fissata « entro il 15 febbraio » da un altro decreto-legge governativo, le elezioni si possano realmente svolgere. Se non si può o non è opportuno citare quest'ultimo decreto, mi chiedo se è opportuno allora inserire esplicitamente nel testo questa data. Troviamo insomma la soluzione tecnica, ad esempio inserendo la frase: « salvo quanto disposto per la componente studentesca entro il 15 febbraio ».

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si potrebbe dire: « salvo per la componente studentesca che dovrà rinnovare... entro... ». (*Interruzione del relatore, senatore Cervone*).

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, la invito a formulare per iscritto una proposta precisa.

U R B A N I . Crediamo sia il Governo che deve presentare questa formula.

C E R V O N E , *relatore.* Signor Presidente, mi permetta; io mi limito a chiedere la soppressione delle parole: « dal decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691 ». Come possiamo, onorevole Presidente, fissare la data del 15 febbraio, che appartiene ad un altro decreto, che pure dovremo convertire in questa sede? Possiamo anche far questo, ma allora non dovremo più votare il decreto n. 691. Mi pare che con la soppressione proposta abbiamo risolto tutti i problemi. Se vogliamo far questo, il relatore è disponibile e credo che sia disponibile tutto il Senato, altrimenti andiamo ad anticipare i tempi di un'altra discussione. Ecco perchè, signor Presidente, non devo formulare niente per iscritto.

P R E S I D E N T E . I presentatori dell'emendamento 12. 19 sono d'accordo con la proposta del senatore Cervone?

U R B A N I . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Allora dell'emendamento 12. 19 votiamo soltanto le parole: « salvo quanto disposto per la componente studentesca ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 9, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 21, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 10, presentato dal senatore Cervone e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 11, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12. 12, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Ossicini, mantiene l'emendamento 12. 2?

O S S I C I N I . Prendo atto di quanto ha detto il Sottosegretario e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . All'articolo 13 del decreto-legge è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Per l'anno finanziario 1979, al maggior onere, valutato in lire 56 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario ».

13. 1 IL GOVERNO

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, questo emendamento è in riferimento a quanto già votato all'articolo 10 relativamente alle opere universitarie. Avendo eliminato l'ultimo comma dell'articolo 10, per esigenze di coordinamento va modificato anche l'articolo relativo alla copertura.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento 13. 1 debba essere votato dopo gli emendamenti all'articolo 6 in precedenza accantonati.

Possiamo passare invece all'esame dell'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 14 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Premettere all'articolo 14 i seguenti commi:

« Sono dichiarate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico le eventuali procedure di attuazione del decreto-legge adottate in difformità da quelle previste dalla presente legge di conversione.

Sono fatti salvi eventuali effetti economici maturati nel periodo di approvazione della legge di conversione del presente decreto ».

14. 1

C E R V O N E , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore*. Questo emendamento viene proposto in omaggio ad alcune osservazioni che ieri, in sede di discussione generale, il collega Guarino faceva presenti. Non siamo al primo decreto-legge, non siamo alla prima esperienza, e abbiamo molti precedenti che potremmo richiamare. Comunque, per essere quanto più possibile precisi, abbiamo recepito le osservazioni del senatore Guarino il quale ci ha parlato dell'applicabilità di un decreto-legge dal momento in cui viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e delle modifiche che possono intervenire sul decreto stesso. I due commi che vengono qui proposti stabiliscono che sono dichiarate nulle e prive di qualsiasi effetto giuridico le eventuali procedure di attuazione del decreto-legge adottate in diffor-

mità da quelle previste nella presente legge di conversione, in modo da allineare tutti i problemi da risolvere. Sono fatti salvi gli eventuali effetti economici perchè non possiamo chiedere che la gente ci ritorni denari ricevuti.

Ecco i motivi per i quali abbiamo presentato questi due commi che vengono inseriti come primo e secondo comma all'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14. 1, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Torniamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6 del decreto-legge, che avevamo accantonato. È stato presentato dalla Commissione un ulteriore emendamento. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La relativa dotazione organica è di 18.000 posti, di cui 4.000 destinati a concorsi liberi e 14.000 assegnati secondo le modalità di cui ai successivi commi. I 4.000 destinati a concorso saranno ripartiti fra le università con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, sentito l'organo consultivo universitario nazionale che determinerà altresì i gruppi di discipline per i quali i concorsi sono banditi. I bandi di concorso saranno emanati dai rettori delle università e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli altri 14.000 posti saranno ripartiti tra le facoltà su motivato parere dell'organo consultivo universitario nazionale, il quale, oltre a determinare i gruppi di discipline, valuterà le esigenze funzionali delle facoltà anche al fine di assicurare un equilibrato sviluppo didattico e scientifico sul piano nazionale, e terrà conto, in rapporto alle dette esigenze, del numero degli aventi titolo di cui ai successivi commi ».

Conseguentemente, all'ottavo comma, sostituire la cifra: « 12.000 » *con l'altra*: « 14.000 »; *al tredicesimo comma sostituire la cifra*: « 5.000 » *con l'altra*: « 4.000 »; *sopprimere il quattordicesimo comma.*

6. 18

C E R V O N E , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore.* I problemi che si pongono con questo emendamento sono i seguenti. Innanzitutto si conserva un tetto come era stato già determinato nell'articolo nel precedente testo della Commissione, con la differenza che si portano i posti a 18.000 anzichè tenerli a 17.000.

Perchè la conservazione del tetto e perchè l'aumento di 1.000 posti in questa sede? Perchè le osservazioni fatte in sede di dibattito generale hanno messo in luce un problema molto delicato: la presenza di un tetto da una parte e dall'altra parte la prova di idoneità e non un esame che potrebbe fissare una graduatoria. Tale prova ad un determinato momento potrebbe far sfondare la cifra stabilita proprio perchè non si forma una graduatoria. Potremmo quindi avere idonei di numero superiore a quello stabilito dal tetto. Da qui il prudente aumento di 1.000 posti. L'emendamento rende possibile la capacità di contenere quella che può essere la prova d'idoneità per non avere ad intervenire successivamente ad aumentare le quote disponibili per questo.

In omaggio a ciò, i posti a libero concorso sono stati indicati in 4.000 e non più in 5.000, però nel contempo da 12.000 a 14.000 sono state portate le cattedre che devono essere assegnate secondo i commi successivi, cioè attraverso l'esame d'idoneità.

Va detto che ciò corrisponde al dibattito che si è svolto in quest'Aula e sta ancora a documentare come il confronto è sempre capace di produrre soluzioni quando interviene una volontà politica per risolvere un problema.

Va anche precisato che nel secondo comma, che qui si propone in sostituzione dell'originale testo della Commissione, si alleggerisce quanto era contenuto nel precedente testo perchè alla Commissione stessa con una coraggiosa posizione e con un esame autocritico è sembrato che la dizione: « I posti così istituiti saranno ripartiti... » rappresentasse forse più un appesantimento che non una chiarificazione. Conseguentemente a tutto questo viene ad essere soppresso il quattordicesimo comma, perchè in esso si precisa la ripartizione dei posti assegnati con libero concorso e dei posti assegnati per esame di idoneità.

Così pure vengono modificati i commi ottavo e tredicesimo per quanto concerne il riparto delle cifre.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 6.

C E R V O N E , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 6. 3, presentato dai colleghi Lombardini ed Andreatta, corrisponde ad una logica del tutto differente da quella della Commissione e che la Commissione stessa non ha ritenuto di condividere. E io ho illustrato l'emendamento della Commissione stessa che si conduce in altro modo e nulla viene a mutare anche se con la proposta successiva per la dotazione organica si trasferirebbe da settemila a dodicimila il numero dei posti. Tuttavia il comma non rimane accettabile così come è formulato e quindi do parere negativo.

Vorrei permettermi di aggiungere che va anche precisato che la Commissione non avrebbe mai potuto accettare l'ammucchiata tra contrattisti, assegnisti, borsisti perchè c'è una differenza giuridica alla base che li distingue gli uni dagli altri. Perciò se dovessimo accettare quella logica dovremmo anche poter ammettere un altro principio: che lo stesso trattamento dei contrattisti che hanno la possibilità di optare un domani per la secondaria dovrebbe essere dato agli assegnisti e ai borsisti, con quanto beneficio poi per la secondaria superiore lo lascio immaginare ad ognuno di voi. Conseguentemente diciamo di no per motivi di impostazione differente, ma anche perchè nella stessa impostazione vi è qualcosa di non accettabile.

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 17 del senatore Bernardini, ritengo che esso sia superato dall'emendamento della Commissione e quindi sono contrario.

Sono contrario poi all'emendamento 6. 12, al 6. 1, al 6. 2 e favorevole al 6. 14, che è identico al 6. 8 della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 6. 5 sono favorevole; per quanto riguarda l'emendamento 6. 6 sono contrario, come anche all'emendamento 6. 13. L'emendamento 6. 10 credo che assorba l'emendamento 6. 4 del senatore Ricci, che peraltro è stato ritirato. Infine sono favorevole al 6. 15 e al 6. 16.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, voglio anzitutto sottolineare quanto l'articolo 6 sia importante e come abbia costituito uno dei punti più delicati del dibattito, sia nella preparazione del decreto sia nella successiva rielaborazione della Commissione pubblica istruzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 3, per le stesse considerazioni del relatore, il Governo si dichiara contrario, anche se recepisce alcune delle motivazioni. Esse sono poi soddisfatte dal testo presentato dalla Commissione e dal Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 6. 17, vorrei osservare che il Governo è contrario

perchè — mi si consenta la parola — esso è viziato di chiarezza di posizione (anche se posso comprendere le ragioni politiche che lo motivano), corrisponde ad una posizione che fu molto dibattuta anche in Commissione e nella preparazione del decreto. Se noi però affermiamo, come si dice nell'ultima parte dell'emendamento: « Se invece il numero degli idonei risulterà superiore al contingente di 12.000 il ruolo sarà incrementato di tanti posti in più... », tanto vale che diciamo sinceramente che non si vuole nessuna indicazione del tetto entro il quale recuperare gli attuali precari e, anche se questo potrebbe essere forse più vicino alla posizione del decreto, noi creeremmo di fatto un ruolo transitorio in cui tutti entrerebbero.

Ritengo invece che sia da considerarsi molto positivo l'emendamento che è stato testè presentato e che, fatto proprio dalla Commissione, mi induce a ringraziare vivamente coloro che ne sono stati i mediatori: ringrazio in particolare il senatore Spadolini che anche questa volta, come sempre, ha esercitato una funzione altamente mediatrice (devo rettificare quello che ho detto stamattina, quando avevo dubitato del suo desiderio di legare il suo nome anche a quello che noi auspichiamo sia il protocollo sul tempo pieno perchè mi era parso di cogliere dalla sua espressione un certo rifiuto di paternità che invece — ne prendo atto con molto piacere — non c'è); ringrazio, con Spadolini, coloro che hanno lavorato a questo emendamento; dietro tutto l'articolo 6 c'è infatti una situazione delicata che si sta riflettendo anche nello stato d'animo della università.

Il Governo — lo riconosco — era partito, sulla base anche dell'istruttoria ampiamente compiuta, su una posizione meno precisa e rigorosa, se posso dirlo, di quanto non sia l'emendamento che qui ci viene proposto. Ma il Governo stesso ha contribuito alla nuova e più severa posizione in Commissione. Come non pensare che ci sembra che ci sia un motivo di diritto, oltrechè un motivo di serietà, nello stabilire un *plafond* entro il quale immettere l'attuale personale precario?

Sia pure con uno sforzo di carattere finanziario consistente, accettiamo che il tetto venga portato da 12.000 a 14.000 unità, considerando che sia sempre di grande importanza quella quota di 4.000 posti a concorso che vengono messi a disposizione per i giovani, oltre le mille borse di studio a termine non imputate a carico dei bilanci dello Stato, al fine di non ricreare la nuova posizione di precariato e di ridare alla borsa di studio la sua naturale figura di aiuto pubblico allo studente per perfezionare la sua preparazione. Con ciò riusciamo sostanzialmente ad equilibrare l'esigenza di stabilire un binario entro il quale introdurre i precari che dovranno dare dimostrazione della loro idoneità, distinguendo anche qui, come è giusto ed ovvio distinguere, per posizioni giuridiche i contrattisti, che hanno una particolare posizione, dal resto del personale precario. Dall'altro lato abbiamo tenuto conto, in questa quadratura del cerchio che è il decreto al quale abbiamo lavorato, della esigenza di lasciare anche uno spazio di ingresso ai giovani. Pregherei dunque i colleghi comunisti di cercare questa via nuova cui il Governo per primo ha aderito. Ciò anche perchè non vogliamo prestarci a speculazioni, ad azioni di pressione che in questo momento credo che non nascano spontaneamente dall'ambiente universitario, ma, ahimè, forse sono provocate da forze interessate, attraverso l'università, a spingere i giovani alla sfiducia verso le istituzioni e a mettere in difficoltà, proprio nell'ambiente universitario, il nostro paese.

Daremo così valida manifestazione di unità, di coerenza, di serio costume politico come sostanzialmente abbiamo dato anche oggi, con un dibattito nel quale non è venuto meno quello spirito di solidarietà di cui i Gruppi parlamentari hanno sempre dato dimostrazione nella istruttoria del decreto. Proprio con questa serietà, con questo recupero di responsabilità sociale verso i giovani, chiedendo anche a chi sarà aggiunto la qualificazione adeguata, concorriamo ad un assestamento nell'università che riapre la degnità della gara di accesso al ruolo. E la stessa domanda che rivolgo al Partito comunista posso rivolgerla anche all'autorevolezza del

Presidente della Commissione, perchè al di là delle sue dichiarazioni di distacco di questa mattina, al di là dell'astensione che spetta, se egli lo vuole, alla figura del Presidente di una Commissione, voglia confortare sostanzialmente anche lui questo disegno di legge che in gran parte è anche una sua creatura, una creatura cui forse non mancheranno tutori. Ci attendiamo da lui una dichiarazione che dica che in questo momento importante l'accordo trovato sull'articolo 6 e da lui favorito è un segno di maturità politica e di profonda responsabilità.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli altri emendamenti in esame.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Circa gli altri emendamenti, il Governo è favorevole al 6. 7, contrario al 6. 12, al 6. 1, al 6. 2, favorevole al 6. 8 e al 6.14. Il 6. 5 è assorbito. Sul 6. 6 il parere è contrario, sul 6. 9 favorevole, contrario al 6. 13, mentre il 6. 4 è assorbito dalla formulazione più comprensiva della Commissione. Parere favorevole poi agli emendamenti 6. 10, 6. 11, 6. 15 e 6. 16.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Senatore Lombardini, mantiene l'emendamento 6. 3?

LOMBARDINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6. 3, presentato dai senatori Lombardini e Andreatta, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6. 17.

URBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Onorevoli colleghi, noi riteniamo che il Governo e le forze politiche abbiano compiuto uno sforzo apprezzabile di mediazione, di cui prendiamo atto, attraverso la presentazione dell'emendamento 6. 18 da parte della Commissione. Tuttavia non riteniamo che la soluzione qui proposta sia più limpida, più penetrante e giusta di quella che abbiamo proposto con il nostro emendamento. Mi si consenta quindi di motivare sinteticamente le ragioni di questa nostra posizione.

Non posso però non premettere un'osservazione. Nel momento di concludere questa discussione ci troviamo di nuovo di fronte, onorevoli colleghi, a quel problema dal quale eravamo partiti: il problema dei precari; ed io esprimo ancora il rammarico per il fatto che ad esso non sia stata data quella giusta soluzione che avevamo ipotizzato noi, rifiutando la terza fascia degli « aggiunti » e mantenendo la logica del testo di riforma che era quella di articolare la docenza universitaria in un ruolo unico con una fascia di « ordinari » e una fascia di « associati », per raggiungere le quali fasce avrebbe dovuto essere aperta un'ampia possibilità per i precari dell'università.

Detto questo, passiamo al nocciolo della questione. Abbiamo alcune migliaia di giovani che lavorano da tempo nell'università e che in alcuni casi hanno lavorato proficuamente, in altri casi meno, come avviene di solito in tutti gli ambienti e a tutti i livelli di docenza, sia pure in diverse proporzioni. Certo dobbiamo tener presente che nei confronti di questi giovani non è stato messo in atto in tempo, come doveva essere, un meccanismo tale da aprire quegli sbocchi che avrebbero consentito un normale ricambio ed una collocazione stabile di queste forze. A tale proposito ricordino tutti coloro che sono professori universitari di ruolo che quando essi sono entrati nell'università erano « forze giovani » perchè erano contrattisti, assegnisti e borsisti; e se l'università avesse potuto funzionare, avrebbero potuto rappresentare quel

sangue nuovo di cui tanti qui hanno chiesto l'immissione nell'università.

Oggi, dopo tanti anni, nel momento in cui approviamo la riforma dell'università e con questo provvedimento poniamo la questione di un nuovo assetto del personale, si è presentato il problema di come offrire a questi giovani che hanno lavorato e che oggi non sono più tanto giovani la possibilità di utilizzare quello che hanno fatto per entrare nell'università.

La soluzione data dal decreto aveva senz'altro degli aspetti negativi perchè ipotizzava una forma di automatismo ed un esame di idoneità che, per le sue modalità, poteva sembrare solo una formalità. Pertanto già in Commissione abbiamo aderito pienamente ed abbiamo collaborato allo sforzo di introdurre due elementi di serietà: la possibilità del recupero dei posti che fossero disponibili nel momento in cui un candidato non ottenga l'idoneità e, cosa più importante, una prova di idoneità che abbiamo reso più seria attraverso un colloquio e che — mi si consenta — è il vero strumento attraverso il quale si può dare un giudizio serio e valido su quello che i giovani, contrattisti, borsisti, assegnisti, hanno fatto nell'università, un giudizio che deve valutare se sono « idonei » a fare un passo avanti oppure se idonei non sono.

Questo, signor Ministro, è il vero modo di affrontare seriamente le questioni. Lo dico perchè c'è stato un suo cenno davvero discutibile alla mancanza di serietà che ci sarebbe nella nostra proposta. Questa proposta non prevede un meccanismo fondato su un « tetto » di posti disponibili, che è realmente contraddittorio alla legge, perchè la legge è chiara: chi è idoneo ha diritto di ottenere un suo posto nell'università. Ma se mettiamo un tetto inferiore ai posti necessari per collocare tutti quelli che saranno idonei avremo un elemento di contraddizione assai serio che dimostrerà l'elemento — questo sì — di dubbia serietà di una soluzione di questo genere.

Del resto, signor Ministro, nella proposta avanzata in Commissione e sostenuta dal Governo non si parlava di « tetto ». Si parlava di un'altra soluzione, a cui noi avevamo inizialmente aderito e che ci sembrava indubbiamente la migliore. Quindi non si tratta di serietà: l'unica serietà che può esserci nell'università è data dal fatto che coloro che chiedono di entrarvi o di acquistare una posizione di stabilità o di fare un passo avanti verso la piena docenza possano liberamente essere valutati per quello che sono e per quello che valgono.

Nella nostra proposta — lo diciamo chiaramente — non solo questo è possibile, ma la responsabilità di questo giudizio è affidata, come è giusto che sia e come è nello spirito delle soluzioni già esaminate in Commissione per migliorare il decreto, agli unici che la debbono avere pienamente, cioè a quei docenti di ruolo a cui abbiamo assegnato anche in sede di riforma la funzione di giudicare. Nel testo di riforma, infatti, ai professori ordinari è riservata in modo totale o in modo « prevalente » la funzione di giudicare.

In base al meccanismo previsto dal nostro emendamento, grazie alla giusta rilevanza data alla responsabilità della funzione giudicante, si poteva e si può, a nostro avviso, scegliere coloro che valgono e dire a coloro che non valgono — diciamolo pure francamente — di andare a esercitare un altro mestiere e di rinunciare a quello del docente universitario, che è un mestiere che esige capacità, impegno, intelligenza e quelle capacità creative e inventive che tutti riconosciamo indispensabili.

È evidente che delle due l'una: o si ritiene che coloro che devono giudicare abbiano bisogno di un « tetto » perchè altrimenti non giudicheranno come dovrebbero giudicare, e allora i problemi della serietà non sono tanto da esaminare qui tra le forze politiche ma altrove; oppure — come io penso — il grosso delle forze dell'università è in grado di giudicare e allora a me pare che il tetto sia completamente inutile: tutti coloro che oggi sono nell'università hanno, a nostro avviso, diritto ad essere confermati se risulteranno idonei, ma se non saranno idonei potranno anche rimanerci la metà, e vorrà dire che quei posti saranno disponibili per altre forze più giovani.

Per queste ragioni riteniamo che la nostra sia la soluzione più giusta e più valida nei confronti degli interessati, la più capace

di tener conto dell'autonomia e della validità della funzione che deve svolgere l'università, ed anche la più corrispondente al processo unitario di azione comune che noi abbiamo cercato di costruire — il Governo ce ne ha dato atto — e che naturalmente qui continuiamo a condurre, poichè teniamo conto del fatto che le nostre soluzioni, in questo come in altri casi, possono passare nell'ambito di una legge riguardante l'università soltanto se ottengono un largo consenso.

È stato detto da uomini della nostra parte assai autorevoli che ogni misura legislativa che riguardi l'università di oggi può essere soltanto una misura di tipo costituente, cioè una misura che sia il frutto di un contributo unitario delle diverse forze politiche.

Noi ci siamo battuti per ottenere attorno a questa nostra soluzione il più largo consenso. Non ci siamo riusciti: ne prendiamo atto. Riconosciamo anche che nella soluzione proposta dal Governo c'è uno sforzo per venire incontro in parte alle nostre esigenze. Tuttavia riteniamo di dover mantenere il nostro emendamento, restando tuttavia aperti al sostegno di quelle soluzioni che risulteranno — qualora la nostra non risulti tale — più ampiamente capaci di ottenere il consenso.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, prendo la parola solo per fare ancora un'osservazione. Il Governo ha come suo compito istituzionale, anche nel quadro di questa maggioranza che lo sostiene e nella quale si riconosce, la funzione di mediare. Ringrazia la Commissione di averlo preceduto anche in questa funzione mediatrice. Capisce le osservazioni del senatore Urbani e si augura che fuori di quest'Aula lo sforzo che viene fatto in questo momento per creare un tetto, senatore Urbani, che può raccogliere un maggior numero di candidati ad aggiunto venga capito da tutti come un ulteriore contributo alla pacificazione della nostra università.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 17, presentato dal senatore Bernardini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6. 18.

P L E B E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P L E B E . Mi scuso con i colleghi se rubo due minuti; in compenso questa mia dichiarazione di voto assorbe la dichiarazione finale di voto che intendevo fare per giustificare come io desideri votare a favore di questo decreto distaccandomi in ciò dal Gruppo a cui appartengo, perchè questo, come ha detto il Ministro e come ha detto anche il senatore Urbani, mi sembra sia proprio il cuore del decreto: questo emendamento, questa disposizione sui precari.

I motivi per cui desidero votare a favore sono gli stessi per cui voto a favore del decreto. Ogni altra soluzione purtroppo darebbe dei vinti e dei vincitori: o vincerebbero i precari nella loro rivolta più esasperata o vincerebbero i baroni. E se da questo decreto si esce con dei vinti e dei vincitori c'è una unica sconfitta che è l'università, il funzionamento stesso dell'università.

Chiediamoci: ha veramente ragione questa rivolta, la più esasperata, dei precari che sta occupando gran parte delle facoltà italiane, a cui la maggior parte dei precari sono contrari, non sono d'accordo? Certo questo tetto forse sarebbe meglio che non ci fosse. Ma che tetto è? Gli aventi diritto sono meno di 16.000, il tetto è di 14.000: si tratta del fatto che un decimo degli aventi diritto devono scalare l'altro concorso libero. Direi che è più un fatto formale che non sostanziale. Quindi si tratta proprio di far sì che non ci sia una parte clamorosamente vincente e l'altra clamorosamente sconfitta.

Detto questo, vorrei dire ai miei colleghi baroni, alla cui categoria proprio non tengo

ad appartenere, io che combattei parecchie battaglie a loro difesa, che la loro rivolta di questi giorni rischia di avere l'effetto il più controproducente, cioè quello che ci debba essere una rivincita. Si è sparsa la voce che nel Senato hanno vinto i baroni — il che poi non è affatto vero — e quindi adesso ci si attende la giusta rivincita perchè dal 1968 ad oggi non era mai accaduto che i baroni vincessero. Qui c'è una strana inversione delle parti. I precari più esasperati stanno facendo il loro danno, perchè, se cadesse questo decreto, cosa succederebbe? Succederebbe che per lo meno per un bel po' vigerebbe lo *status quo* e quindi ancora la situazione universitaria che indubbiamente li danneggia. A loro volta i cosiddetti baroni fanno il loro danno perchè più pretendono di gridare alla necessità del concorso immacolato, alla necessità della porta stretta, più provocano la reazione che allargherà quella porta quanto non si sarebbe allargata.

Quindi solo per questo motivo — e parlo sia di questo emendamento che dell'intero decreto-legge — affinchè vi sia il meno possibile l'impressione di vinti e di vincitori, mi dichiaro favorevole.

M A R A V A L L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Signor Presidente, pur annunciando il voto favorevole del Gruppo socialista a questo emendamento e comprendendo la mediazione svolta dalla Commissione al riguardo, non possiamo non esternare la nostra grave preoccupazione per la riduzione dei posti destinati a concorso: avremmo preferito una soluzione non riduttiva dei 5.000 posti destinati a concorso libero.

S P A D O L I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Signor Presidente, desidero solo rilevare che, a mio giudizio, è di grande importanza il fatto che sia stato mantenuto lo spirito, se non la lettera, dell'emendamento elaborato in sede di Commissione rispetto all'originario testo governativo, secondo quel travaglio che lei, signor Ministro, ha evocato nel suo intervento, e colgo l'occasione per ringraziarla delle espressioni che mi ha rivolto.

L'articolo 6 ha rappresentato indubbiamento uno degli scogli più grossi nella lunga navigazione del decreto in Commissione e nel confronto con le parti sociali e l'opinione pubblica. Ed è giusto che questa Assemblea, attraverso il coinvolgimento di tutte le forze politiche, compreso il Partito comunista che pure ha mantenuto un emendamento « di bandiera », abbia riconosciuto la necessità di conservare un punto fermo sul tetto e sul recupero dei posti in un momento in cui cedere di fronte alle proteste violente e minacciose della piazza universitaria avrebbe indicato da parte di questa Assemblea un qualche complesso di paura o di incertezza.

Tutti noi, personalmente o come rappresentanti di organi, siamo in questi giorni sottoposti ad una campagna di denigrazione che tende a investire, sotto le false spoglie della restaurazione baronale, i princìpi di fondo dell'ordinamento universitario, rispetto ad una legge che, se ha qualche difetto, è quello di essere troppo lassista, troppo indulgente e condiscendente (la restaurazione baronale non c'entra per nulla; c'entra, da parte del Senato, in concerto con le forze della maggioranza e con il Governo, un tentativo di rendere più rigorosi alcuni princìpi di selezione e di vaglio che sono costituzionali e che sono stati intaccati dalle intese dell'anno scorso fra Governo e sindacati e sono stati molto parzialmente ripristinati in questo lavoro legislativo).

È chiaro che tutti si rendono conto della differenza — lo diceva il collega Cervone — fra queste varie categorie di aventi diritto. Chi vi parla anche in occasione di pubblici confronti non ha mai negato il diritto dei contrattisti che hanno già fatto una specie di concorso del tutto analogo a quello compiuto dai vecchi assistenti, pagando essi per il fatto che, in un momento di demagogia dominante, fu abolita la parola « assistente »,

credendo con ciò di realizzare un grande progresso sociale che ci obbliga oggi a definire aggiunti quelli che sono pagati con lo stesso stipendio degli assistenti e che svolgono le stesse funzioni.

Il fatto che siano stati creati nel 1973 i contrattisti non esentò dal riconoscere che i contrattisti hanno superato una prova non diversa dai concorsi fatti dai vecchi assistenti e che quindi è giusto adottare nel loro caso una tecnica che non è in alcun modo punitiva perchè si limita a un parere motivato dalle facoltà. La sola variante che abbiamo introdotto consiste nel fatto che questo parere venga pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione perchè almeno i professori giudicanti, senatore Plebe, quelli che lei chiama baroni con tanto voluttuoso spirito di denigrazione (ma è una categoria alla quale lei stesso appartiene come barone!), comunque almeno essi assumano le loro responsabilità nel certificare se questa maturità esista. Quindi è già un'*ope legis*, sia pure mitigata, per i contrattisti.

Dove si introduce un minimo di vaglio attraverso il giudizio non più idoneativo ma di idoneità — per fortuna, dopo la correzione lessicale — è per gli assegnisti che sono senz'altro i borsisti di una volta, chiamati assegnisti perchè il Parlamento nel 1973 ebbe paura di usare il termine « borse di studio » che la Costituzione consacra all'articolo 34. Li chiamammo assegni di formazione scientifica e didattica per il timore della « borsa », confondendo la borsa dei vecchi professori, dei vecchi assistenti che portavano la borsa del professore, con la borsa di studio. E questa fu la ragione dell'iconoclastia antiborse che ci potrò al termine « assegnisti ».

Ma ancora gli assegnisti hanno una configurazione giuridica diversa da quelle variopinte categorie di borsisti addirittura nominati pochi giorni fa che noi abbiamo immessi come aventi diritto all'inquadramento.

Le cifre — senatore Urbani, su questo punto del tetto siamo sempre stati affettuosamente divisi nel dibattito in Commissione — dei borsisti e degli assegnisti non superano le 10.000 unità, quelli cioè che hanno conseguito un diritto, che nessuno discute sostanzialmente, tranne un minimo di verifica, all'inquadramento. Gli altri 4.000 posti sono volti alle categorie dei borsisti, cioè di coloro che hanno avuto una borsa di studio che è cosa diversa dal contratto e cosa diversa anche dall'assegno di formazione scientifica e didattica. Praticamente c'è una quasi equivalenza con la modifica attuale della Commissione tra gli aventi diritto e gli inquadrandi e quindi il rischio che preoccupava i colleghi comunisti — e che io capisco — di vedere elementi che su tale punto innestavano una protesta artificiosa nella università a me pare scongiurato attraverso l'aumento. D'altro canto è stato salvato il principio del recupero. Il recupero dei posti nelle facoltà saltava se saltava il tetto con altra formula e quelle esigenze di serietà, che il collega Perna condivide con me, sono state salvaguardate attraverso il mantenimento del principio del tetto cui è collegato il recupero dei posti.

Ecco perchè ritengo che questo articolo, sia pure corretto con il danno che il collega Maravalle ha denunciato di ridurre purtroppo i posti liberi — un danno obbligato per non gravare troppo sull'erario dello Stato — sia un articolo che anche nella sua attuale rielaborazione risponde ai fini di serietà che animarono la Commissione.

M A S U L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M A S U L L O . Signor Presidente, vorrei dichiarare che il nostro Gruppo, il quale ha votato a favore dell'emendamento proposto dai colleghi comunisti, voterà contro questo emendamento per due ragioni molto precise. La prima ragione è che l'elevazione del tetto non muta la contraddizione tra il concetto di tetto ed il concetto di idoneità. La seconda è che questa operazione avviene sottraendo mille posti a quel gruzzolo di posti che erano destinati ai liberi concorsi e mi pare che ciò sia in contraddizione proprio con alcune preoccupazioni espresse da molte parti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 6. 18, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 7, identico all'emendamento 6. 16 dei senatori Buzzi ed altri, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 12, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 2, presentato dal senatore Abbadessa e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 8, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 6. 14 dei senatori Buzzi ed altri, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 6. 5, presentato dai senatori Carraro e Schiano, è assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 6. 6, presentato dai senatori Giudice e Ariosto, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 9, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 13, presentato dal senatore Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

L'emendamento 6. 4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 10 presentato dal senatore Cervone ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 11, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6. 15, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'emendamento 13. 1, presentato dal Governo.

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Signor Presidente, può darsi che la lunga seduta mi abbia fatto sfuggire se il Governo abbia risposto o meno alla nostra richiesta riguardante l'impegno di reperire questi otto miliardi nel bilancio della pubblica istruzione in tempi brevi al fine di assicurare il finanziamento alle opere universitarie con otto miliardi in più.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Precedentemente era stato dichiarato l'impegno del Governo a reperire questa somma

all'interno del bilancio della pubblica istruzione, attraverso variazioni di bilancio da concordare con il Tesoro, in modo da coprire eventuali disavanzi delle opere universitarie determinati dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 10.

URBANI. Vorrei che fosse fatto nell'ambito del bilancio che stiamo per discutere o anche nella legge finanziaria.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Senz'altro.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

CERVONE, *relatore.* La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13. 1 presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora all'esame della proposta di coordinamento. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Ovunque nel testo è detto: « esame, giudizio o prova idoneativa » *sostituire con*: « esame, giudizio o prova di idoneità ».

LA COMMISSIONE

CERVONE, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVONE, *relatore.* Questa proposta non ha bisogno di essere illustrata perchè appartiene più alla proprietà del linguaggio che non al merito delle norme.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento, avanzata dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge di conversione. Se ne dia lettura.

VENANZETTI, *segretario*:

Dopo l'articolo 1, *inserire i seguenti*:

Art. ....

« (*Istituzione e composizione del Consiglio universitario nazionale provvisorio*)

In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria, per le attuali competenze della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e per tutto quanto concerne le attribuzioni dell'organo di consultazione nazionale, previsto dal presente decreto, è istituito il Consiglio universitario nazionale provvisorio, presieduto dal Ministro della pubblica istruzione e così composto:

a) ventidue docenti ordinari, di cui uno in rappresentanza delle Università non statali legalmente riconosciute;

b) ventidue tra assistenti ordinari e professori incaricati, di cui uno in rappresentanza delle Università non statali legalmente riconosciute;

c) tre rappresentanti degli studenti;

d) tre rappresentanti del personale non docente;

e) cinque esperti designati dal CNEL;

f) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale per i beni culturali;

g) un esperto designato dal CNR;

h) un membro eletto nel proprio seno dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono eletti dalle facoltà nelle seguenti proporzioni:

un professore ordinario ed un assistente ordinario o professore incaricato per ciascuna delle seguenti facoltà: lingue, farmacia, veterinaria, scienze statistiche, demografiche e attuariali, agraria, architettura, scienze politiche (raggruppato con sociologia);

due professori ordinari e due assistenti ordinari o professori incaricati per ciascuna delle seguenti facoltà: giurisprudenza, lettere, magistero, medicina, scienze matematiche fisiche e naturali, ingegneria e scuole d'ingegneria, economia e commercio.

Il corpo elettorale per l'elezione di rappresentanti delle componenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) è costituito dagli appartenenti alle medesime componenti. Gli studenti sono eletti dalle rappresentanze studentesche nei consigli di amministrazione delle Università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il Ministro della pubblica istruzione integra con due membri la composizione del collegio in modo da assicurare la presenza di un professore ordinario e di un professore incaricato o di un assistente delle Università legalmente riconosciute.

Le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle diverse componenti del Consiglio universitario nazionale sono dettate con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Il Consiglio universitario nazionale s'intende regolarmente costituito anche qualora non sia realizzata la partecipazione di tutte le componenti previste.

Nella prima seduta il Consiglio universitario nazionale elegge tra i professori ordinari il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal presidente.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione il personale insegnante di ruolo facente parte del Consiglio universitario nazionale può essere a domanda esonerato dall'insegnamento per la durata del mandato.

Al Consiglio universitario nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un primo dirigente e tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione della pubblica istruzione per le funzioni di segreteria.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre carriere necessario per le ulteriori esigenze di segreteria.

Per la trattazione di materie concernenti singoli docenti il Consiglio si riunisce nella composizione limitata ai soli professori ordinari, se la questione riguardi i professori ordinari ».

1.0.1 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI, SPADOLINI

Art. . . . .

« (*Corte di disciplina*)

Per i provvedimenti disciplinari a carico del personale docente, il Consiglio nazionale universitario elegge nel suo seno una corte di disciplina composta dal vice presidente che la presiede e da sette membri effettivi di cui tre professori ordinari e tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati.

Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che costituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento e di assenza.

La corte si riunisce con la partecipazione dei tre professori ordinari tra cui il presidente se si procede nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione anche dei tre rappresentanti degli assistenti ed incaricati, se si procede nei confronti delle altre componenti universitarie. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Nell'ipotesi di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a diverse componenti,

il collegio giudica con la presenza dei rappresentanti delle rispettive componenti interessate, assicurandosi in ogni caso la presenza dei professori di ruolo nell'ipotesi di infrazioni o addebiti che si siano verificati con il concorso di personale docente di ruolo.

Le funzioni di relatore per l'amministrazione in seno alla corte di disciplina sono assolte da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, o, nel caso in cui il procedimento sia stato promosso dal Rettore, da un rappresentante dell'Università designato dal Rettore medesimo ».

1.0.2 BUZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, BERNARDINI, SALVUCCI, FAEDO, MOLA, MEZZAPESA, MARAVALLE, BORGHI, BOMPIANI, SPADOLINI

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dei subemendamenti, presentati dalla Commissione, all'emendamento 1.0.1.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Al primo comma, dopo le parole: « è istituito il Consiglio universitario nazionale provvisorio », *inserire le altre*: « quale organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione, che lo presiede ».

Sostituire le parole: « e così composto » *con le altre*: « Esso è così composto ».

1.0.1/8

Al primo comma, dopo la lettera b), *inserire il seguente periodo*:

«*b-bis*) otto in rappresentanza degli aventi diritto alla immissione nel ruolo degli aggiunti tramite il giudizio di idoneità di cui all'articolo 6 ».

1.0.1/1

Al primo comma, lettera e), *sostituire la parola*: « cinque » *con*: « quattro ».

1.0.1/2

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Il Consiglio universitario nazionale, in particolare, ha il compito di redigere entro sei mesi dal suo insediamento una proposta relativa alla programmazione del dottorato di ricerca, alla sperimentazione dei dipartimenti e alla revisione degli ambiti disciplinari e della relativa titolarità dell'insegnamento ».

1.0.1/7

Al terzo comma, sostituire le parole: « alle lettere *a*), *b*) e *d*) » *con le altre*: « alle lettere *a*), *b*), *b-bis*) e *d*) ».

1.0.1/3

Al quinto comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le elezioni dovranno tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione ».

1.0.1/4

All'ottavo comma, sostituire le parole: « personale insegnante di ruolo » *con le altre*: « personale di ruolo » *e le parole*: « dall'insegnamento » *con le altre*: « dal servizio ».

1.0.1/5

All'ultimo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « ai soli docenti di ruolo se la questione riguarda i docenti associati ».

1.0.1/6

B U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I . Signor Presidente, i due emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 che vengono presentati, rispettivamente, per la composizione provvisoria da dare al consiglio universitario nazionale e alla corte di disciplina rispondono a questa esigenza: in numerosi punti il provvedimento legislativo che abbiamo testè esaminato fa riferimento ad un organismo consultivo nazionale. Occorre dare a questo organismo consultivo nazionale una precisa identità e, non potendo anticipare

l'istituzione del consiglio universitario nazionale come prevista dal disegno di legge di riforma, si procede ad una costituzione provvisoria del consiglio universitario nazionale al fine di poter far fronte a quelle incombenze e quindi a quegli adempimenti che sono previsti dalla legge e che riguardano in modo particolare la ripartizione dei posti fra le facoltà e le università e la composizione delle stesse commissioni esaminatrici.

È noto che la prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione da 4 o 5 anni è decaduta e non possiamo ulteriormente prorogare tale sezione che già ha operato troppo a lungo in un regime di *prorogatio* che manca di autorità, perlomeno sotto il profilo del consenso e della rappresentatività. La composizione del consiglio universitario nazionale viene qui configurata sulla base delle componenti attualmente presenti nell'università: si parla infatti di 22 docenti ordinari e di 22 tra assistenti ordinari e professori incaricati; si parla poi di 3 rappresentanti degli studenti e di 3 rappresentanti del personale non docente e si ammettono alcune rappresentanze che portano interessi ed esperienze della società (5 esperti delegati dal CNEL, un membro eletto dal consiglio nazionale per i beni culturali, un esperto designato dal CNR, un membro eletto nel proprio seno dal consiglio nazionale della pubblica istruzione).

I componenti del consiglio nazionale sono eletti dalle facoltà e il testo all'esame indica i raggruppamenti di facoltà e il numero degli eletti dai singoli raggruppamenti. Il corpo elettorale è costituito evidentemente dagli appartenenti alle categorie che sono interessate alla elezione. Il consiglio nazionale si integra con dei rappresentanti dell'amministrazione per le procedure e per le attribuzioni indicate nel testo. La corte di disciplina si costituisce all'interno del consiglio nazionale universitario ed è composta dal vice presidente del consiglio nazionale universitario che la presiede e da sette membri effettivi, di cui tre ordinari e tre rappresentanti degli assistenti e dei professori incaricati. Per ciascuno di questi membri deve essere anche previsto un membro supplente, eccetera.

Ciò che deve essere detto, concludendo, è che si ritiene necessario rendere operante questo organismo per il tempo provvisorio, al fine di poter dare esecuzione al provvedimento legislativo che abbiamo esaminato oggi, nè d'altra parte sembra razionale rinviare la questione all'esame che il Senato dovrebbe fare, in altra occasione, dell'apposito disegno di legge presentato dal Governo.

Con il nostro emendamento aggiuntivo si rende contestuale l'esame della materia a tutto vantaggio della funzionalità.

C E R V O N E , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore*. Avverto che nel subemendamento 1. 0. 1/1 c'è un errore: là dove si dice « otto in rappresentanza » si deve leggere « quattro in rappresentanza ». Evidentemente nella fretta il quattro si è raddoppiato; si tratta di un errore materiale. Con il subemendamento 1. 0. 1/2 il « cinque » si riduce a « quattro ».

L'emendamento 1. 0. 1/3, tende a sostituire le parole: « alle lettere *a*), *b*) e *d*) » con le altre « alle lettere *a*), *b*), *b-bis*) e *d*) » mentre l'1. 0. 1/4 aggiunge il concetto che le elezioni dovranno tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, cioè che entro tre mesi dovrà entrare in funzione l'organo provvisorio del consiglio nazionale universitario.

L'emendamento presentato all'ottavo comma, tendente a sostituire le parole « personale insegnante di ruolo » ha un suo significato perchè dato che è componente — come ha detto il senatore Buzzi — del consiglio nazionale superiore anche personale non docente, se limitiamo la dizione a « personale insegnante » sembrerebbe che solo quest'ultimo possa avere l'esonero. Con la formula proposta invece, cioè « personale di ruolo », si intende personale di ruolo docente e non docente. Conseguentemente alle parole:

« dall'insegnamento » vanno sostituite le parole: « dal servizio ». Quanto all'emendamento tendente ad aggiungere all'ultimo comma le parole: « ai soli docenti di ruolo se la questione riguardi i docenti associati » credo che non abbia bisogno di illustrazione.

C'è poi l'emendamento 1. 0. 1/7 tendente ad aggiungere dopo il primo comma il seguente: « il Consiglio universitario nazionale in particolare ha il compito di redigere entro sei mesi dal suo insediamento una proposta relativa alla programmazione del dottorato di ricerca, alla sperimentazione dei dipartimenti e alla revisione degli ambiti disciplinari e della relativa titolarità dell'insegnamento ».

In verità qui vanno precisate alcune cose. Abbiamo voluto — ed io stesso nella replica oggi ho auspicato — che questo articolo interessante il consiglio nazionale universitario e quello successivo fossero emendamenti aggiuntivi al provvedimento che stiamo per approvare proprio per consentire a questo organo di entrare subito in funzione.

Vorrei però ricordare che dal primo comma è esclusa una parte estremamente importante che credo qui dobbiamo tutti recepire. Il consiglio nazionale che stiamo per istituire con questo articolo è un organo di consulenza e questo concetto andrebbe precisato. Qual è infatti l'organo di consultazione nazionale se non questo consiglio nazionale universitario? Pertanto facciamo una proposta formale perchè sia detto che il consiglio nazionale provvisorio sia organo di consultazione del Ministro della pubblica istruzione, che lo presiede. Di conseguenza tutto quello che approveremo sarà legato a questa funzione consultiva; altrimenti corriamo il rischio di non precisare le finalità e le caratteristiche dell'organo stesso. Tutto il comma acquisterebbe significato una volta inserita la precisazione che ho voluto fare. Il consiglio nazionale universitario potrà svolgere la sua opera come organo consultivo.

Infine, a chiarificazione e completamento di tutto quello che ho detto, va aggiunto che tutto quello che il consiglio universitario potrà elaborare e proporre non costituirà un precedente per quello che sarà l'andamento della determinazione del dottorato di ricerca, della sperimentazione dei dipartimenti e della revisione degli ambiti disciplinari. Essendo un organo consultivo, potrà e dovrà fare certe proposte, ma sempre senza pregiudicare quello che si farà in seguito. Si tratterà di conseguenza soltanto di proposte sottoposte al Ministro. Ma potrà proporre su cose giuridicamente esistenti. E come farà a dare pareri su cose che non ancora esistono come il dottorato di ricerca, il dipartimento e così via? Creiamo una cosa sul nulla e per il nulla!

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Ho sentito da parte del relatore delle perplessità particolarmente sull'emendamento 1. 0.1/7, che delinea alcuni compiti immediati del consiglio nazionale universitario.

Vorrei far presente un'osservazione su un fatto che mi pare dovrebbe sdrammatizzare le cose. Sappiamo bene che c'è un dibattito di fondo, che è continuato in Commissione molto a lungo, che ha rilevanza istituzionale e costituzionale, ed è quello dei rapporti fra Governo, Parlamento e organismi del tipo del comitato nazionale universitario come lo abbiamo previsto nella legge di riforma. Voglio però far presente prima di tutto al Governo, al relatore e ai colleghi che l'inserimento di questa elencazione di compiti abbastanza generica, che corrisponde a una richiesta venuta da varie parti politiche e particolarmente dalla nostra, mira soltanto a far sì che il nuovo consiglio nazionale universitario cominci quel lavoro di preparazione, di istruttoria della riforma che tutti credono necessario se teniamo conto che il 18 il testo di riforma andrà in Aula e che dopo un certo periodo quel testo sarà diventato legge.

Sappiamo quanto c'è bisogno di un lavoro preparatorio, in questa prospettiva. Per esempio: tutti hanno ritenuto e ritengono urgente istituire al più presto il dottorato di ricerca, tanto che avevamo pensato anche — il Ministro lo sa bene — di inserirlo in qualche modo, se era possibile, nel decreto; sappiamo quanto è urgente avviare, appena la riforma sarà approvata, quella sperimentazione dei dipartimenti che poi, dopo due anni, dovrebbe portare alla istituzione definitiva dei dipartimenti; sappiamo anche quanto è urgente il complesso lavoro di adeguamento dei settori disciplinari in relazione al fatto che sarà abolita dalla riforma la titolarità della cattedra e si andrà alla titolarità per settore.

Ora dare al consiglio nazionale universitario provvisorio soltanto, come proponiamo qui, il potere di studiare e di avanzare delle proposte, che avranno efficacia solo nella misura in cui il Governo poi le accoglierà e il Parlamento le farà leggi, mi pare del tutto ragionevole e opportuno. Non si tocca nessuna delle grandi questioni connesse ai rapporti del Governo con il consiglio nazionale universitario, che sarà definitivamente istituito, sui quali abbiamo deciso di rinviare ogni decisione ad un momento successivo. Quindi mi pare che questa formulazione sia opportuna proprio come indicazione operativa per il consiglio nazionale universitario provvisorio.

Dato che ho la parola, vorrei dire, a proposito dell'emendamento 1.0.1/1, che se il relatore ritiene di passare da otto a quattro rappresentanti dei contrattisti e degli assegnisti siamo d'accordo. Pensiamo che forse sei andrebbero meglio, ma ci rimettiamo all'Assemblea.

M A R A V A L L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Onorevole Presidente, molto brevemente. Anch'io mi riferisco all'emendamento 1.0.1/7. Credo che qui occorra della chiarezza. Nelle varie dichiarazioni fin qui fatte da tutte le parti politiche è contenuta la disponibilità a discutere entro questo mese in Aula la riforma universitaria. Ora, o a questa riforma universitaria e a questa discussione ci si crede e ci si crede sino in fondo e quindi non deve far timore che fra i compiti dell'istituendo organo ci sia anche la possibilità di elaborare una proposta relativa alla programmazione, oppure alla riforma universitaria noi non crediamo e allora logicamente sarebbe del tutto inutile mettere questa parte dell'emendamento nel decreto oggi al nostro esame. Pertanto, dichiaro anche per quanto riguarda il sub-emendamento 1.0.1/7 l'adesione ad esso, anzi annunciando che qualora la Commissione intenda ritirarlo lo farò mio a nome del Gruppo. Dichiaro altresì di essere favorevole alla precisazione fatta a che nell'emendamento 1.0.1/1 venga fissato a 6 il numero dei rappresentanti degli aventi diritto fino all'immissione in ruolo degli aggiunti; per questo peraltro ci rimettiamo all'Aula.

S P A D O L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D O L I N I . Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 1.0.1/7 — l'avevo già fatto presente in via breve al collega Urbani — trascenda i limiti del decreto-legge e che quindi sia da ritirare. Rispondo al collega Maravalle che noi siamo stati per un anno e mezzo in sede di Commissione tormentati sul fatto se usare o meno il termine « dottorato di ricerca », e abbiamo finito dopo lunghissimo esame per rinunciarvi anche là dove la restaurazione delle borse di studio, da tutti condivisa, poteva consigliare di usare nel testo di un decreto-legge un termine di un istituto giuridico costituendo quale il dottorato di ricerca.

Ora, di fronte ad un emendamento di tale portata e vastità qual è l'introduzione di un Consiglio nazionale in sede di conversione di un decreto-legge di transizione sul personale universitario — io ho avuto dei dubbi sempre su quest'allargamento, ritenendo corretta la via che, aveva seguito il Governo di

presentare un disegno di legge affiancato che noi come Commissione potevamo esaminare in una settimana e far varare dal Parlamento negli stessi esatti termini del decreto; ed io ribadisco qui il mio atteggiamento che è rimasto in minoranza nella Commissione — una volta che si decide di inserirlo in fase di conversione, arricchendo ancora questo già troppo ricco decreto di un contenuto qualificante e di una normativa non più economica per la contestualità tra i pareri del Consiglio nazionale costituendo e l'attuazione della ristrutturazione del personale, il metterci anche la programmazione del dottorato di ricerca di cui il legislatore non sa assolutamente niente perchè nessuno lo ha approvato, la sperimentazione dei dipartimenti che investe una legge futura e addirittura, peggio ancora, la revisione degli ambiti disciplinari e della relativa titolarità dell'insegnamento, materie queste che sono a loro volta connesse alla riforma dipartimentale, a mio giudizio è un errore giuridico.

Sul piano politico, collega Maravalle, il fatto che questa Assemblea abbia deciso di affrontare il 20 dicembre l'esame della riforma generale, dal punto di vista del Regolamento non impedisce che la riforma possa uscire diversa da come la presentiamo noi e non avere, per esempio, neanche il dottorato di ricerca; ne sono un fautore e quindi lo posso dire. Ma come possiamo noi precostituire istituti che sono da sottoporre all'approvazione del Parlamento? O diamo per certo che il Parlamento approva qualunque cosa la Commissione o il Governo presentino e allora tanto vale rinunciare a queste lunghe discussioni, oppure noi crediamo seriamente, come crediamo, nel Parlamento e allora il mio parere è che questo emendamento non possa essere accolto per ragioni vorrei dire di decoro legislativo.

PEDINI, *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDINI, *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, stavo per dire sostanzialmente le stesse cose che con molta saggezza ha detto il presidente Spadolini. La senatrice Falcucci sta per presentare un emendamento che raccomanderei alla vostra attenzione perchè qui stiamo discutendo — forse anche per la stanchezza — di cose che non hanno più un senso giuridico. Io questa mattina nella mia esposizione mi sono permesso ben due volte di chiedere al Senato di inserire il consiglio nazionale universitario in questo testo perchè ho detto testualmente: « se non lo facciamo non amministriamo il decreto, non potremo avviare la riforma perchè manca l'organo di consultazione cui compete anche un'autonomia di proposte ».

Auspico certo anche io, senatore Urbani, che il consiglio nazionale universitario si pronunci sulla riforma e concorra alla sua preparazione, ma mi pare assurdo che, anzichè definire le competenze oggettive sulla riforma, fatto certo, salvo la fine della legislatura che nessuno augura, si voglia definire fin da questo momento le materie di discussione. Ciò sminuisce la sovranità del Parlamento che dovrà decidere lui, tutto sommato, sul dottorato di ricerca, sul super dottorato o su eventuali cose nuove.

Dovrei dire che di fronte a temi non previsti dalla legge il consiglio dovrebbe non pronunciarsi!

Ecco perchè richiamo l'attenzione dei colleghi di parte comunista sulla necessità oggettiva di non soggettivare questa materia, ma di riconoscere la competenza oggettiva del consiglio superiore universitario a dare il suo contributo per la preparazione della riforma. In tal caso il Ministro non può che ringraziarvene.

Pregherei l'onorevole Falcucci di leggere la sua elaborazione del testo.

FALCUCCI FRANCA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.*

Il Governo propone il seguente sub-emendamento all'emendamento 1.0.1:

Il primo comma dell'emendamento 1.0.1 *è sostituito dal seguente*:

« In attesa dell'entrata in vigore della riforma universitaria, per le attuali competenze della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, per tutto quanto concerne le attribuzioni dell'organo di consultazione nazionale, previsto dal presente decreto, nonchè per i problemi relativi all'avvio della riforma universitaria, fino alla costituzione del consiglio universitario nazionale, in essa previsto, è istituito il Consiglio universitario nazionale provvisorio, quale organo di consultazione del Ministro della pubblica istruzione che lo presiede ».

1.0.1/9 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Sospendo brevemente la seduta onde consentire un coordinamento dei testi presentati.

(*La seduta, sospesa alle ore 22,05, è ripresa alle ore 22,10*).

Senatore Cervone, insiste per la votazione dell'emendamento 1.0.1/8?

C E R V O N E , *relatore*. No, lo ritiro e accetto l'emendamento 1.0.1/9 proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'emendamento 1.0.1/1, nel seguente testo: « *b-bis*) quattro in rappresentanza del ruolo degli aggiunti ». Infatti, poichè facciamo anche i concorsi liberi per gli aggiunti, non possiamo determinare una discriminazione tra quelli che diventano aggiunti per giudizio di idoneità, quelli che lo diventano per la motivazione della facoltà e quelli che lo diventano per concorso libero: è il ruolo degli aggiunti che ha diritto alla rappresentanza.

L'emendamento 1.0.1/7 è assorbito dall'emendamento proposto dal Governo. Il Governo è favorevole agli altri emendamenti.

S P A D O L I N I . Circa l'emendamento 1.0.1/1, aderisco pienamente all'interpretazione del Governo.

C E R V O N E , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore*. Accetto la nuova formulazione dell'emendamento 1.0.1/1 e ritiro l'emendamento 1.0.1/7.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione degli emendamenti. Voteremo per primo l'emendamento 1.0.1/9, presentato dal Governo.

U R B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I , Invito il Governo ad apportare una modifica; cioè non introdurre, per le ragioni che abbiamo lungamente discusso, l'ultima parte del subemendamento, dato che la funzione consultiva del CNU è già espressa nel fatto che esso assume tutte le attuali competenze della sezione universitaria del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ho già detto che in questa formulazione — mi pare che questo era stato l'accordo unanime — non assumevamo nessuna affermazione che precostituisse la soluzione del-

la questione sulla quale, come voi sapete, non c'è ancora accordo e che è il problema del nuovo rapporto da istituire tra consiglio nazionale universitario, Governo e Parlamento.

Alla fine del testo c'è l'affermazione: « quale organo di consultazione... ». La richiesta nostra è quindi che si lasci cadere quest'ultima parte.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non discuto le diverse posizioni che al riguardo si possono avere e che eventualmente potranno essere approfondite nel quadro della riforma universitaria. Allo stato attuale dell'ordinamento delle funzioni e delle prerogative proprie del Ministro, quale responsabile costituzionale verso il Parlamento del potere esecutivo, non si può derogare dalla definizione, del resto già indicata dal relatore; oltretutto l'omissione acquisterebbe un significato che il Governo non potrebbe accettare.

Prego pertanto il senatore Urbani di non insistere, rimettendo alla sede del dibattito della riforma universitaria eventuali modificazioni della funzione del consiglio nazionale universitario.

C E R V O N E , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E R V O N E , *relatore.* Vorrei solo ricordare al senatore Urbani che all'articolo 20 del disegno di legge di riforma universitaria abbiamo già votato in Commissione questa formulazione: « istituire il consiglio universitario nazionale; esso è organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione ». Quindi è bene rimanere su questa posizione, non pregiudicando quello che poi si potra fare.

U R B A N I . Non insisto e dichiaro che ci asterremo dal votare l'emendamento 1. 0. 1/9.

M A R A V A L L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Onorevole Presidente, nel mio precedente intervento avevo annunciato che qualora la Commissione avesse ritirato il subemendamento 1. 0. 1/7 lo avrei fatto mio. Dichiaro di ritirare questa proposta e annuncio l'astensione del Gruppo socialista sull'emendamento 1. 0. 1.

P R E S I D E N T E . Capisco l'importanza del suo annuncio, senatore Maravalle, ma siamo ancora nella fase di votazione dei subemendamenti.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1. 0. 1/9 del Governo che sostituisce il primo comma dell'emendamento 1. 0. 1, fino alle parole: « e così composto ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 0. 1/1, presentato dalla Commissione, con le modifiche indicate dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 0. 1/2, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 0. 1/3, presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 0. 1/4, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 0. 1/5, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 0. 1/6, presentato dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 0. 1, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1 0. 2, di cui è già stata data lettura.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

C E R V O N E , *relatore.* Sono favorevole.

F A L C U C C I F R A N C A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1. 0. 2, presentato dal senatore Buzzi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, nel testo emendato, che, in conseguenza degli articoli aggiuntivi introdotti, diventa articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'intervento che ho avuto l'onore di pronunciare ho sferrato una critica vivace al provvedimento, che è andato modificandosi in questa lunga giornata di esame degli emendamenti, ai criteri, alle finalità e soprattutto alla parte transitoria. Adesso siamo in attesa della riforma universitaria, che dovrà suggellare forse quindici anni di lotte, quindici anni di attesa, quindici anni nei quali l'università si è deteriorata fino a scendere nella considerazione, allontanandosi sempre di più dal modello humboldtiano di una università seminario, produttrice di cultura e di titoli per partecipare alla vita pubblica.

Voglio ricordare a me stesso, lontano nel tempo, un insigne rappresentante della destra storica, Silvio Spaventa, che scrisse essere provato dall'esperienza della storia che l'università, in quanto costituisce il più alto organismo scientifico dell'educazione sociale, ha sempre accomodato i suoi ordinamenti alle nuove condizioni della società derivate — diceva — da ogni mutazione degli ordini sociali, come è avvenuto anche per l'imporsi dell'idea di nazione e l'avvento dello Stato di diritto. Senonchè la massima che si ricava da una tale esperienza non pare proprio atta a offrire insegnamenti ai legislatori di oggi, come ho detto nel mio intervento.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

(*Segue* N E N C I O N I) . È vero che, anche secondo l'opinione più diffusa, la nostra società sta passando per un periodo di trasformazioni radicali e di convulsioni continue, ma ancora il travaglio è ben lungi dalla conclusione e non è dato di antivedere a quali princìpi, criteri o — come si usa dire — modelli la società verrà a uniformarsi nel futuro prossimo. Al presente quindi la massima dell'adeguamento agli ordini sociali non offre indicazioni utili a determinare una nuova disciplina organica di tutti i rapporti concernenti l'istruzione superiore.

A conforto di questa conclusione è da ricordare anche un ammonimento contro ogni pretesa di modificare l'ordinamento delle università per raccordarlo prontamente al mutare delle concezioni politiche, culturali e filosofiche dominanti. Si legge in uno scritto di cinquant'anni fa: « La scuola è per sua natura un organo conservatore ed è bene che sia così; soltanto quando un movimento di cultura ha conquistato le menti più illuminate di un paese, soltanto quando esso corrisponde a un modo di sentire radicato nella pubblica coscienza, allora si impone da sè nell'istruzione ed educazione delle nuove generazioni ».

Io mi auguro che siano tenuti presenti questi concetti, che ho raccolto nella lunga storia della trasformazione dell'università, superando le strettoie del decreto-legge oggi al nostro esame, che ha avuto dei miglioramenti dall'esame in Commissione e da alcuni emendamenti apportati anche nel lungo esame di oggi, e che mi auguro sia una premessa. Ciò dico malgrado i suoi difetti, malgrado alcune storture. Malgrado la lunga discussione io non ho ancora compreso perchè alcune fasce sono state accantonate e perchè vi siano state delle discriminazioni, delle differenziazioni e si sia veramente abbassato il livello del personale universitario docente. Mi auguro, onorevole Ministro, che l'emendamento all'articolo 6 che ha posto le premesse per l'ingresso delle giovani generazioni in un clima che si spera di rigorismo culturale possa far risorgere la nostra università, illuminata dalla riforma che tra poco discuteremo in quest'Aula. Solo con questa speranza, onorevole Ministro,, mantenendo le critiche che ho ritenuto di fare, abbastanza vivaci, nel mio intervento, a nome del mio Gruppo, dichiaro l'astensione.

M A R A V A L L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R A V A L L E . Signor Presidente, il Gruppo socialista ha apprezzato le dichiarazioni del Ministro concernenti la disponibilità del Governo volta a risolvere i problemi inerenti al tempo pieno e alle incompatibilità ed alla conseguente revisione della normativa economica in relazione ai nuovi oneri assunti dai docenti in ordine al pieno tempo.

Diamo atto all'Assemblea del voto unanime espresso sull'ordine del giorno sostitutivo del nostro emendamento al comma decimo dell'articolo 1. Riconfermiamo in dichiarazione di voto la volontà dei socialisti a che i problemi sollevati in detto ordine del giorno vengano congruamente risolti.

Gli emendamenti apportati in Aula ci faranno licenziare un testo migliorato. Permangono purtuttavia per la nostra parte alcune perplessità.

La soluzione primitivamente proposta dell'*ope legis* per tutti non ci soddisfaceva; la nostra proposta di un giudizio di idoneità per tutti non è stata accolta. Il dibattito svoltosi in quest'Aula ha dimostrato come la soluzione trovata non sia perfetta; pertanto ribadiamo che la discriminazione rimasta, discrimi-

nazione dovuta il più delle volte solo a motivi cronologici, non può lasciarci soddisfatti, come non può lasciarsi soddisfatti la diminuzione, nella fascia degli aggiunti, dei posti messi a concorso libero.

Un altro problema che lascia in noi molte perplessità è la strutturazione del nuovo CNU. Riconfermo quindi le critiche già fatte in sede di discussione generale.

Torno a ripetere che in questo decreto c'è un'ambivalenza: la grande apertura per il futuro delle università e la possibilità di un definitivo crollo della struttura universitaria se non si arriverà in tempi brevi alla riforma. Ogni parte presente in quest'Aula ha rinunciato in varia misura a qualche sua posizione su questo decreto. L'augurio del nostro Gruppo è che la sua approvazione possa facilitare un rapido *iter* della riforma. A questo fine annuncio il voto favorevole della parte socialista al decreto in esame.

P I S A N Ò . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S A N Ò . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho seguito a nome del mio Gruppo — prima di me lo ha fatto il senatore Abbadessa — la discussione e debbo dire che prendiamo atto dell'impegno e della passione messi nel lavoro di Commissione, e poi qui in Aula, per trovare una soluzione al dramma della gioventù, al dramma degli atenei. Non so se ci siete riusciti; mi auguro di sì, ma non ci credo, perchè state cercando ora, con un ritardo eccezionale, di porre argine a una colata di lava incandescente che avete provocato voi con decenni di politica disastrosa che ha ridotto gli atenei a quel bivacco di disperati che tutti conosciamo.

Ci dispiace di non poterlo credere, perchè saremmo stati lieti di unirci al coro dei sì che questa sera si leverà in quest'Aula. Invece diciamo no, ma non per fare dispetto a qualcuno, bensì perchè non siamo affatto convinti che con questa legge, che vuole anticipare la riforma dell'università, si possa concludere qualcosa.

Forse era meglio aspettare un po' e arrivare ad una riforma dell'università globale, architettonicamente a posto. Diamo quindi voto negativo perchè siamo convinti che, di fronte a questa unanimità da ammucchiata, sia necessario che qualcuno dica in quest'Aula: no, non è così. La stessa situazione si era determinata l'anno scorso, quando discutemmo la legge sulla disoccupazione giovanile. Quel giorno tutti dissero « si » e io solo dissi: no, guardate che sbagliate tutto, perchè con questa legge neanche un giovane disoccupato troverà un posto di lavoro. Un anno dopo, ho sentito ripetere da tutti quello che avevo detto io solo quella sera.

Non dico ora che questo tentativo sarà completamente negativo anche perchè ce l'avete messa tutta e mi auguro che qualcosa si possa ottenere, ma non ci credo. La mia parte politica è convinta che state correndo ai ripari troppo tardi, e che non lo fate con mezzi adeguati, perchè è tutto il quadro politico e morale della nazione che è franato; ed è da lì invece che bisogna cominciare a ricostruire prima di porre argine alla situazione disastrata nell'università. E non credo, confermando il voto negativo, che questa legge potrà portare a soluzioni positive.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'amico Cifarelli ha già illustrato la posizione repubblicana rispetto al testo del provvedimento di transizione sul personale universitario, esprimendo apprezzamenti per lo sforzo di rigore e di severità che la Commissione ha compiuto, guidata dal suo Presidente, rispetto al testo originario, ma esprimendo anche una riserva complessiva più volte enunciata dal nostro partito.

Di fronte al sottinteso assistenziale e corporativo implicito in tutta l'intelaiatura dello stato giuridico del personale universitario, non accettammo — occorre ricordarlo — come Partito repubblicano, gli accordi Gover-

no - sindacati del marzo 1977, dai quali si diparte tutta la serie di atti che sono poi sboccati nell'odierna iniziativa legislativa.

Non approvammo neppure, nelle intese del marzo 1978, in quel clima di tensione politica che culminò nel rapimento dell'onorevole Moro e nell'uccisione della sua scorta, le intese parziali e sommarie sul futuro stato giuridico del personale, che in quel protocollo furono abbozzate.

Diamo atto al Governo e particolarmente al Ministro della pubblica istruzione, di aver compiuto ogni sforzo per mitigare e contenere sia le conseguenze, che ci apparvero sempre negative e spesso paralizzanti, degli accordi Governo-sindacati negoziati prima ancora che il Parlamento potesse approntare i vari progetti sulla riforma universitaria, sia le pressioni, spesso tumultuose e incandescenti, di una base universitaria tesa all'immissione indiscriminata, *ope legis*, nei ruoli universitari, con i soli titoli dell'anzianità, che poco o nulla hanno a che fare con la scienza.

Avremmo potuto anche mantenere il nostro voto favorevole al provvedimento, sia pure con la riserva complessiva e generale ribadita in ogni occasione, anche in Commissione, dal presidente Spadolini ogni volta che parlava a nome del Gruppo repubblicano, rinunciando alla funzione di mediazione e di arbitro che egli ha svolto in quella sede per dovere istituzionale e con i consensi risuonati anche in quest'Aula, se il testo della Commissione fosse stato integralmente accolto dall'Aula.

Avevamo avvertito in tempo che ci saremmo opposti come repubblicani ad ogni nuova ondata di emendamenti. Un certo equilibrio era stato raggiunto, tutt'altro che perfetto — lo riconosciamo —, ma comunque serio nel lungo, travagliato e severo sforzo della Commissione. Erano stati ristabiliti i princìpi di vaglio e di filtro selettivo, conformi alla lettera e allo spirito della Costituzione. Innovazioni, ad esempio, come la creazione del professore a contratto hanno suscitato unanime consenso nel mondo universitario. Tuttavia non possiamo certo dire che i nuovi emendamenti introdotti siano nella direzione della severità e del rigore, l'unica che avrebbe consentito al Partito repubblicano italiano di mantenere la sua adesione.

In queste condizioni non ci sentiamo di respingere un provvedimento che ubbidisce ad esigenze nate in un autentico stato di necessità, figlio, tale provvedimento, di dieci anni di insufficienze, di contraddizioni legislative ed amministrative, come nel caso dei provvedimenti urgenti del 1973 alla cui prima stesura noi collaborammo, ma che abbiamo visto in larga misura disattesi, svuotati dalla non celebrazione di due terzi dei concorsi allora provvidamente previsti e voluti dal legislatore.

No, onorevoli colleghi, la nostra linea di serietà e di responsabilità ci consiglia di mantenere un atteggiamento di riserva e quindi ci asterremo dal voto finale, nonostante il caldo appello rivolto dal Ministro a noi repubblicani ed in particolare anche al collega Spadolini come presidente della Commissione, appello di cui abbiamo apprezzato il significato e di cui anche lo ringraziamo. Ma dobbiamo astenerci proprio per mantenere queste riserve.

È una astensione, quella repubblicana, che punta soprattutto a denunciare i pericoli anche per il futuro *iter* del provvedimento, di allargamento in senso corporativo, tali da stravolgerne il senso e vanificarne la funzione. Fu per una pressione sindacale e dei maggiori partiti che l'iniziale provvedimento di emergenza governativo, da noi condiviso e stimolato (riapertura dei concorsi, sistemazione dei precari in un ruolo transitorio) fu successivamente, e forse troppo, e troppo frettolosamente, allargato. Oggi che nuove dilatazioni di posti e di vantaggi si delineano, il Partito repubblicano riafferma, pur non negando le ragioni di necessità e di urgenza che hanno animato il Governo e la sua maggioranza, la visione alta e severa dell'università, fondata sui valori di qualificazione e di selezione che sempre animarono la scuola democratica nella sua grande, mai interrotta battaglia dal Risorgimento ad oggi; una battaglia che continua contro l'assalto congiunto della demagogia e del corporativismo.

R O M A N Ò . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANÒ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, i colleghi che mi hanno preceduto sono stati bravissimi perchè brevissimi; temo che prenderò qualche minuto in più e me ne scuso; comunque non troppi minuti in più.

Per fare questa dichiarazione di voto il mio Gruppo ha scelto me; si tratta, come sapete, di un Gruppo che comprende molti professori universitari, due dei quali hanno partecipato attivamente ai lavori — sarebbe meglio dire al travaglio — della Commissione. Solo io e pochi altri non apparteniamo al mondo accademico; ma questa ci è sembrata un'occasione per ricordare, anche attraverso la simbologia di questa designazione, che l'università non è un'istituzione separata, una specie di riserva per esperti e per addetti ai lavori, ma un problema nel quale sono in gioco valori che riguardano l'intera collettività.

Dico subito che il Gruppo della sinistra indipendente voterà contro il provvedimento; e certamente non lo fa a cuor leggero, sapendo bene di che cosa si tratta e quindi avendo valutato con serietà l'intreccio complicato degli elementi in gioco.

Perchè votiamo contro? Ieri il collega Guarino in quest'Aula ha esposto alcune ragioni giuridiche sull'inopportunità di ricorrere ad un decreto per materie di tanta rilevanza e tuttavia prive dei requisiti richiamati dall'articolo 77 della Costituzione; c'è questo aspetto del discorso, ma ce ne sono anche altri.

Voglio dire subito intanto che non intendiamo affatto sottostimare l'impegno ed il senso di responsabilità con cui i colleghi hanno così intensamente lavorato alla preparazione di questo testo; ci rendiamo anche chiaramente conto della necessità e dell'urgenza di risolvere i problemi (che sono di vita, di pane, di lavoro) del personale docente, specie di quello precario, disegnando per questo personale un quadro di certezze giuridiche. Ma votiamo contro perchè riteniamo, dopo averci lungamente riflettutto, che si tratta di un provvedimento sbagliato, e sbagliato su un terreno di grande importanza.

Come tante altre questioni anche l'università in Italia ha accumulato nel corso degli anni una carica di sfide politiche. È una istituzione che va cambiata, ristrutturata, rifinalizzata. È in una situazione che tutti (a cominciare da quelli che ci vivono) giudichiamo intollerabile. È quindi un problema che richiede una iniziativa di grande respiro politico e culturale nel fermo proposito di ridefinire il ruolo dell'istruzione superiore in una società industriale.

Ora ci domandiamo: è questo che vuole il decreto? Certamente no; al contrario evita la sfida con un ennesimo tentativo di rassicurazione sindacale. La riforma, se riforma ha da essere, e Dio sa se è necessaria, contiene temi obbligati che non dobbiamo certo inventare noi: il ruolo dell'università, i suoi costi, il suo collegamento con la domanda sociale di cultura, la sua funzione sul terreno della ricerca ed il suo rapporto con l'apparato produttivo.

Se è così, se questi sono i temi e i contenuti, il primo soggetto della riforma sono gli studenti: quanti, per quale tipo e livello di formazione, in vista di quali carriere, servizi e funzioni. Poi c'è la ricerca. Un discorso sull'università non può essere disgiunto da un discorso sulla ricerca scientifica, che in Italia è vitale; sia perchè un paese industriale non può restare ai livelli attuali, cioè allo 0,7 per cento circa del prodotto lordo, sia perchè una università senza ricerca non può trovare la sua specifica identità.

I professori — non se ne abbiano a male — vengono buoni ultimi ed il problema più difficile è quello del loro numero, perchè per il resto, se ci si pensa bene, è questione certamente delicata ma risolvibile di efficienti meccanismi di preparazione e di selezione; entrano i più bravi. E bisogna comunque convincersi fin d'ora di ciò: che il mercato del lavoro intellettuale non può identificarsi con l'area universitaria, perchè intorno ad essa c'è la società in tutte le sue articolazioni: i servizi, l'amministrazione, l'industria e tutto il resto.

Ora, se questi sono i termini del discorso, pensiamo quanto con questo decreto ne siamo lontani; verrebbe da dire: altro che provvedimento di transizione! In realtà a me

sembra che questo decreto non faccia altro che riconoscere l'esistente come ineluttabile. È un decreto che si appiattisce su ciò che esiste e in pratica tende a sanzionarlo.

Nel momento in cui è più acuta e perfino esasperata la consapevolezza della necessità di cambiare, si elabora e si emana, tra molti compromessi e tutte le spinte che sappiamo, un provvedimento che vieta e blocca o comunque rende più arduo un reale cambiamento. Eppure il Senato in due anni di lavoro un progetto l'aveva elaborato: si tratta, detto per inciso, dell'unico progetto di riforma in stato di relazione da oltre un mese, sul quale l'Assemblea avrebbe potuto utilmente discutere.

Credo che tutti siamo abbastanza freddi e lucidi per sapere che, dopo la votazione di stasera, il discorso della riforma sbiadisce e si allontana.

P E R N A . Chi l'ha detto?

R O M A N Ò . È presumibile, perchè con questa legge la dimensione e la qualità dell'università saranno in gran parte decise e lo spazio per qualunque innovazione significativa sarà ridotto a poca cosa.

Di fatto decidiamo oggi che la nostra università rimanga una informe, disordinata università di massa; lo decidiamo senza però dire come deve decentemente funzionare una università di massa, senza aule, senza attrezzature, senza laboratori, cioè senza infrastrutture, e tacendo anche che l'università di massa, così come nel nostro paese è stata progettata e vagheggiata, è un fenomeno nuovo, sconosciuto in tutte le altre società sviluppate: sconosciuto in Unione Sovietica, negli Stati Uniti, in Inghilterra o in Germania. Ci sono sì università di massa in Sud America, come è già stato ricordato in questi giorni in quest'Aula, ma appunto lì l'università è una specie di area di soggiorno, di limbo, di una gioventù alla quale nessuno è in grado di conferire un ruolo sociale e che quindi viene abbandonata ad una blanda acculturazione e soprattutto alle affabulazioni dell'utopia, alimentate dall'insicurezza e dalla frustrazione.

Non è certamente questa l'università di massa di cui l'Italia sente il bisogno. In tutti i sensi, di fronte ad un problema di grande concretezza culturale e politica, questo provvedimento è la tipica risposta dello Stato assistenziale che ritiene di risolvere i problemi placando le ansie di chi li segnala. Cito una frase che mi è capitato di leggere giusto ieri, in un settimanale: « Mai che ci sia una parola per richiamare il paese alla coscienza di una realtà che in questo momento non consente lamentazioni eccessive »; è una frase di Giorgio Amendola che cade a proposito in questo discorso perchè possiamo veramente dire che il decreto nasce dalle lamentazioni e ne gronda.

Eppure, non è finita qui perchè, mentre noi parliamo, ci sono le facoltà occupate. Il decreto Pedini non basta, lo capiamo anche da qu sto; anzi, uno degli scopi attribuiti al provvedimento, quello cioè di rispondere all'agitazione e all'irrequietezza del mondo universitario, non solo non viene raggiunto, ma ottiene l'effetto opposto. Secondo noi la via maestra sarebbe stata questa: un decreto-legge che si limitasse a concedere una proroga e la contemporanea discussione e approvazione in Aula dell'intero quadro riformatore; questa rimane la nostra convinzione di fondo. Col nostro voto negativo intendiamo precisamente dire che, volendo, questa strada si potrebbe ancora percorrere perchè fare la riforma dell'università è il solo compito che sia all'altezza della nostra responsabilità politica: per uscire finalmente dagli interessi contrapposti e inconciliati tra loro, che resteranno sempre inconciliabili finchè non ci sarà una sintesi vera che li riassorba e li finalizzi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

R H U L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R H U L B O N A Z Z O L A A D A V A L E R I A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, avrem-

mo preferito, dopo un silenzio troppo lungo del Parlamento sui problemi dell'università, poter esprimere finalmente un giudizio e un voto su un provvedimento complessivo, organico e riformatore dell'intera questione universitaria. Avremmo preferito evitare di discutere e decidere del personale universitario e della sua sistemazione prima che della nuova università, del suo ruolo, delle sue strutture, del modo della sua organizzazione. La contraddizione esiste, esiste l'incongruenza, quasi si potesse identificare, commettendo grave errore a mio avviso, il rinnovamento di una delle più rilevanti istituzioni del paese con un interesse prevalente e una privilegiata attenzione per gli aspetti che si riferiscono a chi lavora nell'istituzione universitaria, al personale, ai suoi problemi seppure importanti.

Se oggi una legge sul personale universitario precede la riforma generale, seppure di poco, ciò avviene per circostanze politiche particolari che le forze di maggioranza hanno valutato con realismo, ma che non ci impediscono, onorevole Ministro, di cogliere tutto ciò che di negativo rappresenta e significa la scelta che abbiamo adottato: motivi di opportunità che hanno indotto ad accettare un rapporto certamente anomalo tra problemi del personale e riforma: scadenze ravvicinate per i contratti, l'urgenza di una risposta al malessere della condizione docente, la necessità forse anche di attenuare la strumentalizzazione politica di un disagio reale dell'università. E tuttavia l'atto politico che stiamo per compiere con l'approvazione della conversione in legge del decreto sul personale universitario ha rilevanza pur nella sua parzialità e nella sua separatezza dai temi generali, perchè avvia una soluzione dell'intricata condizione dei docenti universitari, perchè presuppone ed esige — vogliamo sottolineare questo punto — un rapporto irrinunciabile con la riforma complessiva che subito lo seguirà, anzi con quella riforma che rende indispensabile. Accettiamo il decreto perchè vogliamo la riforma, perchè valutiamo con responsabilità una realtà universitaria deteriorata e l'urgenza di contribuire a sanare e correggere almeno le distorsioni più gravi. Ma ugualmente privo di coerenza è il fatto che si compia un tentativo di razionalizzazione dello stato del personale docente prima di rimediare ai guasti e alle insufficienze degli ordinamenti dell'organizzazione più generale dei nostri atenei, e si compia questo tentativo, in questo decreto, talora anche in contraddizione con il testo di riforma già pronto per il dibattito nell'Aula del Senato. Ne fanno testimonianza — lo hanno già ricordato altri colleghi — la creazione di una terza fascia di aggiunti non prevista dalla riforma e l'inevitabile oscurità su funzioni, collocazioni e compiti dei docenti. Per quali università questi nuovi docenti, per quali obiettivi culturali, per quale organizzazione degli studi, per quale ricerca? Abbiamo tuttavia contribuito ugualmente a lavorare insieme alle forze della maggioranza sul testo del decreto; non ci siamo sottratti certamente a costruire con le altre forze politiche una nuova ipotesi per il personale universitario.

Nel merito dei particolari contenuti del decreto non vorrei entrare. Abbiamo espresso la nostra opinione già ampiamente nella discussione generale ed abbiamo contribuito anche via via a trovare singole soluzioni nel dibattito sugli articoli con proposte di modifica.

Il decreto, come prevedibile del resto, ha suscitato ampie polemiche ed agitazioni, pressioni, appelli, definizioni drammatizzanti, forse anche in modo eccessivo: sanatoria, sfascio, frustrazione, dequalificazione, emergenza. Certo il decreto non risponde alle nostre proposte di soluzione, è frutto di una mediazione faticosa e difficile, di un confronto. Ma direi anche qualcosa più di questo: e cioè che in una situazione così compromessa come quella attuale della nostra università, non era possibile non fare nulla. Era necessario avviare un cambiamento, era urgente muoversi. Negare soltanto senza prospettive sarebbe stato forse peggio. Direi anche che non era pensabile e realistica una soluzione perfetta perchè abbiamo avuto — altri lo hanno ricordato — già troppi ritardi e rinvii. Oggi paghiamo un prezzo per responsabilità pesanti nel governo dell'uni-

versità e nella più generale politica scolastica del nostro paese, per responsabilità che vanno individuate, ricercate dentro e fuori l'università.

Per decenni si sono ripetuti e non corretti errori di impostazione, di conduzione e di comportamento. Il rigore, onorevole Ministro, è un principio che sempre deve, o per lo meno dovrebbe, valere e prevalere in ogni momento della vita civile e politica del nostro paese, un principio che dovrebbe segnare sempre positivamente le decisioni e le proposte da assumere. Anche nel caso della vita universitaria questa esigenza non può essere elusa. Ma stupisce non poco d'altro canto che il richiamo rigoristico che insistentemente abbiamo ascoltato anche in quest'Aula sia apparso talora — almeno questa è stata la mia impressione — come una illuminazione dell'ultima ora, quasi improvvisa, solo quando la realtà dei fatti ha costretto proprio alcuni di coloro che portano particolari responsabilità a prendere concrete posizioni per superare e correggere scorrettezze e debolezze delle quali sembrano scoprire solo oggi l'esistenza, ma che in realtà hanno troppo a lungo tollerato.

Queste cose dobbiamo dirle con tutta franchezza. Allora il giusto principio del rigore in questo caso corre il pericolo di perdere l'indispensabile rapporto con il reale e le soluzioni rischiano di risultare distaccate dai dati esistenti, giuste in astratto qualche volta ma non sempre comprensibili nei fatti.

Le doglianze dell'ultima ora non sono apparse e non appaiono sempre convincenti e non sono apparse convincenti neanche in questa nostra discussione: troppi docenti, dequalificazione, sfacelo? Io credo che dobbiamo dare un giudizio equilibrato della situazione ed occorre guardarsi dalle generalizzazioni ed affrontare appunto con equilibrio di giudizio una situazione difficile, confusa, diversificata. La tolleranza di ieri, di chi porta la responsabilità dello stato attuale della vita universitaria non può diventare oggi l'accusa indiscriminata verso altri a difesa delle proprie debolezze.

Detto questo, vorrei fare rapidamente qualche osservazione di merito. Il risultato raggiunto con questo decreto — lo abbiamo detto negli interventi che abbiamo fatto in quest'Aula — non è il nostro, anche se accettiamo come un passo avanti alcune soluzioni: riduzione delle figure dei docenti universitari, blocco per il futuro della pratica dell'*ope legis*, aumento dei concorsi liberi per i giovani, principio del pieno tempo e della incompatibilità, una definizione più seria dei metodi di verifica dell'idoneità; credo che ci siano le condizioni per cambiare tendenza con questo decreto, che ci siano punti di riferimento per annullare, anche se con gradualità, le distorsioni più vistose e anomale.

Quanto al precariato, la nostra soluzione — lo ha già detto il collega Urbani nella dichiarazione di voto sull'articolo 6 — sembrava a noi la più idonea a risolvere questo delicato problema, il modo più corretto per andare incontro a un problema complesso come questo.

La nostra proposta era meno rigorosa? Il collega Urbani ha già argomentato la nostra posizione (non vorrei tornare a lungo su questo problema), che a noi sembra ancora in questo momento più equa, più giusta, più valida. Essa si affidava alla serietà della verifica, alle responsabilità e all'impegno culturale dell'università e dei suoi docenti. L'emendamento presentato dalla Commissione, anche se più aderente certo nella sua ultima versione alla realtà esistente nell'università, più vicino certo alle esigenze del precariato universitario, desta tuttavia in noi non poche perplessità.

La soluzione può apparire anche più rigorosa, ma pur elevando i posti per gli aggiunti resta il fatto che, non essendo previsto un procedimento concorsuale bensì un giudizio di idoneità per il ruolo degli aggiunti, potrà anche accadere nella realtà che gli idonei, ad esempio, come noi affermavamo nella nostra proposta, siano in numero superiore al contingente previsto e si potrebbero creare anche situazioni difficili, incresciose e negative di contestazione.

Quanto al testo complessivo del decreto riconosciamo che vi sono, accanto ad aspetti che condividiamo soltanto in parte, alcune garanzie di maggiore serietà che apprezziamo, già introdotte del resto dalla Commissione, con uno sforzo comune e un impegno an-

che nostro e che sono state già ricordate, come il recupero dei posti o la prova di idoneità più seria di quanto non fosse previsto in un primo momento.

Ma vogliamo ribadire che la serietà è appunto nella verifica, nella prova, nel giudizio. E ci auguriamo che dopo l'approvazione definitiva della legge di conversione che avverrà alla Camera, nell'università vi siano le forze culturali necessarie per garantire la vera serietà degli studi che può verificarsi soltanto nel modo che ho ricordato.

Resta la scadenza della riforma generale, onorevole Ministro. Sarebbe un errore limitare la riforma alla sistemazione del personale docente, ha scritto il senatore Cervone nella sua relazione; e questo decreto — ha ricordato il presidente Spadolini in una dichiarazione — sarebbe, staccato dalla riforma generale, un atto insensato. Questo è il punto politico che vogliamo sottolineare in questa nostra dichiarazione di voto: un punto irrinunciabile ed essenziale. La riforma è l'impegno comune che ci attende nelle prossime settimane; il decreto senza riforma, onorevole Ministro, non ha significato, anzi può arrecare danno per qualche aspetto, creare nuove contraddizioni e nuove storture, se non riusciamo ad individuare rapidamente e subito dopo il decreto una nuova identità dell'università, nuove strutture, nuovi strumenti di direzione e di governo dei nostri atenei.

Ricordiamoci anche che la legge di riforma non è tutto, onorevole Ministro, che l'impegno culturale deve trovare sviluppi nuovi anche fuori dell'università. E questo tipo di impegno a questo punto è quello che conta perchè conta superare il particolare per affrontare fuori e dentro l'università obiettivi più ampi di modificazione dell'intero ordinamento di questo livello dei nostri studi.

Dobbiamo correggere quindi il tiro, andare subito oltre il decreto sul personale dell'università. Lo sforzo prevalente, da questo momento in avanti, deve essere quello di superare visioni forse ancora troppo limitate del problema. Da oggi ci aspetta un confronto più grande sulla riforma dentro e fuori il Parlamento. Superato lo scoglio del particolale aspetto del personale, possiamo andare avanti, possiamo passare al grande tema generale di un organico rinnovamento dell'università.

Per questi motivi che ho detto, il Gruppo comunista darà il proprio voto favorevole alla legge di conversione del decreto sul personale dell'università. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

B R E Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R E Z Z I . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è con una sofferta decisione che il collega Ossicini ed io ci dissociamo dagli altri membri del nostro Gruppo dichiarando la nostra astensione nella votazione su questo decreto-legge. Ma ci sembra che, nonostante che molte delle critiche degli amici siano fondate, un giudizio totalmente negativo assuma aspetti politici, al di là del lato tecnico, che possono prestarsi ad equivoci.

Nel mio intervento di ieri ho esposto i motivi di preoccupazione che sussistono in me davanti a questo provvedimento, ma ho pur detto che a mio avviso esso segna l'inizio della riforma universitaria, la postula e la impegna.

Inoltre il decreto offre, mediante doverosi criteri di selezione e con adeguati controlli, una sistemazione a molti docenti che hanno lavorato e, si può ben dire, hanno sostenuto per anni l'università a diverso livello e con differenti responsabilità.

D'altronde, al decreto sono venute significative proteste e reazioni da gruppi di potere accademico ben qualificati e già noti per il loro precedente comportamento nella direzione della vita universitaria. Quindi, anche in coerenza con la nostra posizione politica, noi attendiamo di vedere operante questo decreto, ritrovando in esso l'accoglienza — forse non ancora completa, non sempre coerente, non inserita appieno nel contesto globale della riforma ma pur sempre costituente uno stimolante avvio ad essa — delle esigenze più vive, aperte, innovatrici emerse nell'ambiente universitario italiano e

quindi nell'intera società italiana. Insomma è, la nostra, non una posizione negativa, ma una sospensione vigile e consapevole.

B U Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U Z Z I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la natura del provvedimento e le circostanze che caratterizzano questo momento della vita universitaria nel contesto della società italiana giustificano le difficoltà, le perplessità, i timori, le alternative tra rigorismo e lassismo, la ricerca di soluzioni che non siano troppo legate al contingente che hanno caratterizzato questo dibattito nelle sue diverse fasi. Eppure, la scelta che si è compiuta, lo strumento che si è preferito, il tipo di intervento possono costituire una favorevole occasione per il rilancio della nostra politica universitaria in aderenza alle attese della società e del mondo universitario. Ciò comporta, a mio avviso, fondamentalmente, una riflessione su una esperienza che è ancora abbastanza recente per essere oggetto di una valutazione critica; mi riferisco alla esperienza dei provvedimenti urgenti. Anche essi infatti, nella sincerità delle intenzioni e nell'impegno che li ha caratterizzati, dovevano servire a normalizzare la situazione e creare uno stato di fatto che avrebbe dovuto permettere un progresso qualitativo della università. Il fatto che quei provvedimenti non abbiano avuto pratica attuazione per una parte notevole, una certa loro inagibilità ma soprattutto il disancoramento di tali provvedimenti rispetto a un contesto di disegno riformatore — anche se i provvedimenti urgenti erano stati pensati e approvati mentre il dibattito sulla riforma era aperto nel paese e nel Parlamento — il fatto cioè di averli ridotti per certi aspetti a provvedimenti che si limitavano a intervenire nelle situazioni dando razionalità al modo di essere di certi fenomeni, a mio avviso, senza riferimenti a una chiara prospettiva di riforma, può spiegare il limitato risultato raggiunto.

Opportunamente questo al nostro esame è stato definito come un provvedimento di transizione e di anticipazione. La sua positività sta proprio nel suo rapporto di stretta, essenziale contestualità con la riforma che ci proponiamo di approvare e attuare.

Il Gruppo della democrazia cristiana, nell'esprimere le motivazioni del suo voto, fa riferimento innanzitutto a tale prospettiva politica che assume un significato maggiore se al tema fondamentale della riforma si accostano quelli che recentemente il Parlamento ha affrontato con la legge relativa all'istituzione delle nuove università.

È un insieme organico di interventi la cui efficacia riformista dipende dalla volontà politica delle forze democratiche e dalla concreta manifestazione di una volontà efficace, forte e sollecita. Il Gruppo della democrazia cristiana, nel motivare il suo voto, intende assicurare con pienezza di volontà la sua partecipazione responsabile e attiva.

Ma il provvedimento è positivo anche per un'altra ragione: perchè cioè con esso si compie una scelta che può assumere un fondamentale valore strategico ai fini della riforma. Non per anticipare in modo confuso, con uno sperimentalismo sterile, la riforma, ma per guadagnare alla causa della riforma gli operatori del mondo universitario, è necessario assicurare a questi ultimi, ai diversi livelli, una situazione di sicurezza, di certezza dei loro diritti e riaprire il movimento di innesto nella vita dell'università delle energie nuove, delle energie giovani.

Le soluzioni che si sono adottate, nel travaglio tra posizioni rigoriste, autorevolmente espresse e appassionatamente difese, e posizioni ingiustamente, a mio avviso, giudicate lassiste, per l'impegno di tutti i Gruppi e con l'apporto autorevole e costruttivo di chi aveva una particolare responsabilità, si ricollegano ad una valutazione equilibrata delle situazioni e ad innovazioni significative. Soluzioni equilibrate sono rappresentate dal fatto che si è ridotto il cosiddetto *ope legis* entro limiti tali per cui è legittimo affermare di fronte al paese che non si è giocato al ribasso sul piano della qualità e della selezione. Si è seguita infatti una linea di coe-

renza che trova i suoi riferimenti nella pratica del concorso pubblico che è all'origine del rapporto organico con l'università per tutte le categorie toccate dal provvedimento oltre che nell'avere previsto per tutti l'accertamento della capacità — anche per chi rientra nell'*ope legis* — mediante quella prova di conferma che si colloca al termine del triennio di straordinariato. Così come sono state riconosciute quelle situazioni che si sono venute determinando nel corso di questo periodo, vuoi per il blocco dei concorsi — decisione indubbiamente incauta ed imprudente, negativa: lo diciamo in senso di autocritica — vuoi per il fatto che l'espansione universitaria non è stata accompagnata da degli interventi riformatori che individuassero i nuovi ruoli, le nuove funzioni e quindi anche definissero modi più idonei ad un inserimento di nuove energie e di nuove competenze nell'università che cambia.

Perciò l'equilibrio che presiede alle soluzioni adottate — evidentemente censurabili perchè, operando in una realtà così disordinata come quella che caratterizza il modo di essere attuale dell'università, era molto difficile, direi che era quasi impossibile avere presenti tutte le situazioni particolari e, ancor più, riuscire a dare delle soluzioni che non lasciassero zone e ragioni di scontento — permette, con dignità, al Parlamento, al legislatore di rivolgersi agli operatori del mondo universitario replicando alle accuse che sono state fatte, alle insinuazioni, alle critiche mosse nel corso anche di questi giorni sotto il segno di una ulteriore dequalificazione o degradazione dell'università a cui questo provvedimento potrebbe portare.

Un secondo elemento positivo è costituito dal fatto che in questo provvedimento s'inseriscono degli elementi nuovi di anticipazione della riforma e questi sono: lo stato giuridico del personale docente di cui si danno delle definizioni nell'articolo 1 che non valgono per la fase transitoria, ma hanno validità permanente e che semmai esigeranno un'ulteriore verifica ed un ulteriore sviluppo nel contesto della legge di riforma; l'affermazione del pieno tempo e dell'incompatibilità che trovano in questo provvedimento non solo una solennità formale come enunciazione di principio, ma dei riferimenti, delle indicazioni procedurali, delle modalità per lo meno significative sotto il profilo politico per cui ci si potrà accostare alla auspicata realizzazione di tali innovazioni con una premessa che indubbiamente assume valore nuovo e importante.

Ma la stessa individuazione, nell'ambito dell'unitaria funzione del docente, delle due fasce, la fascia del docente ordinario e del docente associato, costituisce un elemento positivo di innovazione che dà alla fase di transizione un significato costruttivo. L'istituzione inoltre del professore a contratto e l'esperienza che si apre nell'università — in una fase, questa sì, transitoria anche per definizione — quella cioè dell'aggiunto, intende cogliere il senso di certe esigenze che l'università non deve ignorare; l'esigenza di una funzione complementare di quella che il docente è chiamato a svolgere e che comporta competenze, individuazione di ruoli, comporta anche sicurezza di stato giuridico e di trattamento economico.

A me sembra pertanto che sia giusto dire che questo provvedimento non si limita a risolvere dei problemi di occupazione e non si muove secondo una « logica sindacale » in senso riduttivo, anche se legittime esigenze sindacali sono state tra gli elementi di sollecitazione. Non vi è dubbio che tali sollecitazioni, se unilaterali, sono state largamente superate nello sforzo di individuare delle soluzioni e delle impostazioni che consentissero di configurare, almeno in certe premesse, un processo di rinnovamento e di assestamento delle università.

Il nostro voto è un voto di fiducia nella possibilità di rinascita, di sviluppo, di promozione qualitativa della università italiana sia attraverso il « buon governo » che ci auguriamo venga agevolato e potenziato da una intelligente, coraggiosa, coerente gestione amministrativa del provvedimento legislativo che oggi approviamo, sia attraverso una migliore individuazione della « funzione professionale » degli operatori universitari per i quali evidentemente lo stesso dibattito, la partecipazione che si è manifestata nell'opi-

nione pubblica ha il significato di richiamo ad una consapevolezza e ad una disponibilità al nuovo.

L'antico maestro, forse, non esprime più compiutamente la funzione universitaria, la docenza nelle università. Forse è necessario soffermarci, nella nostra riflessione, sul significato di certe richieste incomposte che possono apparire riduttive del valore della funzione docente, mentre rappresentano, allo stato di intuizione, un modo diverso di sentire e di volere il rapporto didattico e lo stesso rapporto di ricerca e di collaborazione nella nuova università.

Ma, ancora, questa nostra fiducia è alimentata dal fatto che anche attraverso questo provvedimento viene sottolineata l'esigenza di una interazione tra università e società, che nel suo sviluppo culturale e politico-istituzionale deve portare al superamento critico dei fenomeni di massificazione non in direzione di un processo di restaurazione ma nel senso di una democrazia vera, sostanziale dell'università che si esprima nel suo governo, nella sua piena agibilità, nel corretto riconoscimento della sua funzione sociale e politica come centro di cultura e come scuola di alta formazione. Penso dunque, concludendo, che questa legge possa con pienezza di dignità, pur con i suoi limiti, pur con le sue ombre insieme alle sue luci, rientrare in uno sforzo che accomuni le forze politiche democratiche del nostro paese per il superamento dell'attuale difficile fase politica, per il superamento dell'emergenza, nella misura in cui essa esprime, come deve esprimere, per noi democratici cristiani, una volontà di operare per la rinascita delle istituzioni culturali e formative del nostro paese, riconoscendo all'università quella pienezza di funzioni politiche che la storia e la natura stessa dell'università le riconoscono e le attribuiscono.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la valutazione negativa fatta da me sul provvedimento in esame avrebbe potuto essere modificata dal dibattito che si è svolto in queste giornate. Ma non è stato così, nonostante l'avvenuta approvazione di alcuni emendamenti che hanno cercato di migliorare ed adeguare la legge alle necessità dell'università. Quindi non posso modificare il mio pensiero già espresso col mio intervento.

Il provvedimento, così come è risultato anche dopo l'approvazione degli emendamenti, è ancora molto lontano dalla nostra proposta di legge e dalla nostra prospettiva di un'università ricca di cultura, di possibilità di studi, nell'interesse della collettività nazionale.

Non abbiamo trovato ragione di mutare il nostro giudizio fortemente critico sul disegno di legge in esame, giudizio già manifestato non appena era stato reso noto il contenuto del decreto-legge.

Data l'ora, mi guardo dal riprendere gli argomenti che ho già trattato durante il mio intervento: credo che siano stati sufficientemente illustrativi del no che andiamo a dare a questo provvedimento, no che è confermato, nonostante il dibattito di oggi che avrebbe potuto magari farci cambiare idea.

P R E S I D E N T E . Sospendo brevemente la seduta per consentire di esaminare l'eventuale necessità di coordinamenti.

(*La seduta, sospesa alle ore 23,35, è ripresa alle ore 23,55*).

Senatore Cervone, ci vuole relazionare sullo stato del coordinamento?

C E R V O N E , *relatore*. Signor Presidente, ad un attento esame, il testo definitivo risulta perfettamente aderente alle deliberazioni dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il disegno di legge n. 1433 nel suo complesso con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1456. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E D I N I , *ministro della pubblica istruzione.* È questo un provvedimento conseguente al primo; corrisponde ad un voto che è stato espresso anche da rappresentanze politiche della gioventù universitaria. L'impegno è di procedere alle elezioni universitarie entro il 15 febbraio. Il provvedimento deve essere fatto per legge, e questa volta siamo ricorsi al decreto senza che nessuno protestasse.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1456 nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Variazione al calendario dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . Il Governo ha rappresentato l'urgenza del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e la Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 » (1393), sul quale la Commissione competente ha già depositato la relazione all'Assemblea, chiedendone l'inserimento nel calendario dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, il suddetto disegno di legge può essere inserito nel calendario dei lavori per l'iscrizione all'ultimo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani, sabato 2 dicembre 1978.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

CARRI, DI MARINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se è a conoscenza che, a più di 3 mesi di distanza dall'approvazione della legge n. 503 del 18 agosto 1978, relativa al finanziamento integrativo di 1.665 miliardi di lire per l'ammodernamento ed il potenziamento del materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato, non si è ancora provveduto ad effettuare la completa assegnazione delle commesse, con il rischio di compromettere l'esecutività della legge entro il termine previsto del 31 dicembre 1980;

quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare per evitare che ciò accada e per dotare le Ferrovie dello Stato dei mezzi di cui hanno estrema necessità, nel più breve tempo possibile, garantendo i livelli di occupazione e di produzione dell'industria del settore dove già si è fatto ampio ricorso alla cassa integrazione guadagni, sospendendo dall'attività produttiva numerosi lavoratori;

in che modo si è andati o si intende andare alla piena applicazione dell'articolo 7 della legge n. 503 del 18 agosto 1978, che prevede la ristrutturazione del settore,

« prequalificando » le aziende secondo criteri di dimostrata capacità produttiva che tendano, fra l'altro, a ridurre, o almeno a contenere, i costi del materiale rotabile, così da poter competere anche sui mercati internazionali per la loro esportazione;

se, nell'assegnazone delle commesse, per lotti consistenti, viene salvaguardato il criterio di ripartizione a favore delle aziende del Mezzogiorno, assicurando la piena utilizzazione degli impianti esistenti, con particolare riferimento a quelli a partecipazione statale dell'OMECA di Reggio Calabria, della « Ferrosud » di Matera e della SOFER di Pozzuoli (Napoli).

(3 - 01162)

FOSCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Nell'intento di rendere più efficace ed incisiva la lotta alle sofisticazioni del vino, specialmente in Romagna — dove questo triste fenomeno si sta facendo purtroppo sempre più preoccupante — è stato istituito, presso il comune di Faenza, un Comitato esecutivo per la difesa dei vini, del quale fanno parte rappresentanti della Regione, degli Enti locali, dell'Ente tutela vini, delle associazioni di categoria, delle cantine sociali ed altri ancora, con l'obiettivo primario di rendere più coordinata l'attività di vigilanza dei diversi organi di controllo statali, regionali, provinciali e comunali.

In tale ambito assume spiccato rilievo la verifica ricorrente del « movimento » dello zucchero da parte dei grossisti e dettaglianti e a tal fine era stata richiesta ed ottenuta dal Ministero (Direzione generale della produzione agricola) apposita autorizzazione (lettera n. 91002 del 19 giugno 1976) con la quale si incaricavano per il rilevamento dei dati necessari i funzionari Signori, Sodaro e Giovannini.

Purtroppo, dopo 10 mesi, la proficua attività del Comitato, i cui risultati possono essere considerati davvero brillanti, è stata inaspettatamente interrotta dal coordinatore per Bologna del Servizio repressioni frodi del Ministero (lettera n. 231/V del 22 maggio 1978), con motivazioni che sono — a dire poco — scarsamente convincenti.

Ciò premesso — e ritenuto che, in attesa di ristrutturare e coordinare organicamente, a livello nazionale e regionale, l'intero servizio di repressione frodi e sofisticazioni, il predetto Comitato esecutivo per la difesa dei vini può svolgere una validissima funzione a tutela del reddito e del buon nome degli onesti produttori vitivinicoli — l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di ripristinare l'autorizzazione, già precedentemente concessa, per il rilevamento mensile dei dati relativi al movimento dello zucchero da parte dei commercianti grossisti e dettaglianti, atteso che si tratta — oltretutto — di combattere una nobile battaglia non priva di significato morale e civile.

(3 - 01163)

DE SIMONE, FEDERICI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che la Capitaneria di porto di Manfredonia, con nota n. 17120 del 16 ottobre 1976, ha reso noto che la nuova opera portuale realizzata in Manfredonia dalla Cassa per il Mezzogiorno deve considerarsi porto di quarta classe e quindi di competenza del comune per le spese di conservazione e funzionamento;

se non intendano, pertanto, intervenire per stabilire come devono essere considerate le nuove opere portuali in relazione al porto preesistente e in quale classe e categoria debba essere iscritto l'intero complesso portuale di Manfredonia.

(3 - 01164)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ROMEO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi l'ENPAS, a tutt'oggi, nonostante la sentenza n. 437 del 15 ottobre 1975 del Consiglio di Stato — 4ª sezione — non corrisponde ai pensionati dello Stato l'indennità di buonuscita calcolata anche sugli apporti della tredicesima mensilità.

(4 - 02318)

NOÈ. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se il Governo è a conoscenza dei fatti esposti a pagina 81 del settimanale « Gente » del giorno 21 ottobre 1978:

« Paura in ospizio »: « Sono ospite di un ospizio chiamato pomposamente " Residenza per anziani ". Io lo chiamerei: " Resistenza degli anziani ". Posto atroce di morituri ibernati spiritualmente da arroganti sorveglianti che hanno perso ogni sfumatura di umana sensibilità. È abitudine dei dirigenti nascondere anche i suicidi, forse per mostrare all'Ente regionale o prefettizio che tutto funziona a dovere; anche il boia si rallegra quando l'esecuzione avviene a regola d'arte. Fra gli ospiti non mancano tipi eterogenei, come alcolizzati, bestemmiatori, vecchi affetti da libido senile, arteriosclerotici; insomma, aggiungiamo un girone all'Inferno e il quadro è reso! Giorni fa scoppiò una lite fra due donne, e una, spinta a terra, battè la testa, cadde in coma e morì. I dirigenti misero tutto a tacere dicendo che la responsabile era stata aggredita. Questa, indifferente e soddisfatta di sè, ora gira per i corridoi canterellando. Non è pazza, è una grossa murena che quando mi fissa mi mette paura. Non vorrei essere il numero due, perciò quando l'incontro sgattaiolo via come una lepre ».

La gravità dei fatti esposti, avallata dalla autorità della rivista che li ha pubblicati, e la profonda eco che essi hanno avuto nella terza età tanto abbandonata ed esposta a sevizie come quelle avvenute nel caso in esame, richiedono gli accertamenti e le sanzioni amministrative e giudiziarie che l'interrogante sollecita al Governo.

(4 - 02319)

MURMURA. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano assumere per rimediare ai gravissimi inconvenienti che si lamentano nella distribuzione idrica della sperduta frazione Cassari di Nardodipace.

(4 - 02320)

Ordine del giorno per la seduta di sabato 2 dicembre 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 2 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Elezione dei rappresentanti dell'Italia all'assemblea dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità europea (1340).

2. Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento) (1418) (*Relazione orale*).

3. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per la gestione del Conto di azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito tra la Comunità economica europea e gli Stati membri di detta Comunità, da una parte, e l'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), dall'altra, firmato a Bruxelles il 2 maggio 1978 (1393).

La seduta è tolta (*ore 24*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari